

CAMERA DEI DEPUTATI - XVII LEGISLATURA

Seduta di mercoledì 26 novembre 2014

Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

Revisione della parte seconda della Costituzione (Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C.8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modificazione in senso federale dell'articolo 1 della Costituzione).

1. L'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 1. – 1. L'Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene ai popoli, che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione.

01. 01. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

(Inammissibile)

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modificazione in senso federale dell'articolo 5 della Costituzione).

1. L'articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 5.

La Repubblica federale riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i contenuti ed i metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo, dell'autonomia e del decentramento.

Nell'assegnazione e nell'adempimento delle funzioni pubbliche è osservato il principio di sussidiarietà.

01. 02. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.
(Inammissibile)

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

1. All'articolo 11 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di integrazione europea; promuove e favorisce lo sviluppo dell'Unione europea ordinata secondo il principio democratico e il principio di sussidiarietà e nel rispetto dell'autodeterminazione dei popoli.

Ulteriori limitazioni di sovranità sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e dal corpo elettorale mediante *referendum*. Il *referendum* non è valido se ad esso non partecipa la maggioranza degli aventi diritto».

01. 03. Matteo Bragantini, Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Prata, Caparini.
(Inammissibile)

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

All'articolo 12 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

Ciascuna Regione ha come simboli la bandiera e l'inno.

01. 04. Matteo Bragantini, Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Caparini.
(Inammissibile)

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

Dopo l'articolo 21 della Costituzione, è inserito il seguente:

ART. 21-bis.

1. È diritto e dovere di ogni cittadino esercitare la resistenza, individuale o collettiva, agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione.

01. 05. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.
(Inammissibile)

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica dell'articolo 23 della Costituzione).

1. All'articolo 23 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma:

Le disposizioni tributarie non possono avere effetti retroattivi.

01. 06. Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.
(Inammissibile)

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Elettorato attivo e passivo dei giovani).

1. All'articolo 48, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «il diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali è riconosciuto ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età».

Consequentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «hanno compiuto i diciotto anni di età entro il giorno di indizione dei comizi elettorali».

01. 07. Scotto, Quaranta, Costantino.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

1. All'articolo 48 della Costituzione il terzo comma è abrogato.

01. 08. Parisi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica dell'articolo 53 della Costituzione).

1. All'articolo 53 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, chiarezza, semplicità e trasparenza».

01. 09. Giancarlo Giorgetti, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

(Inammissibile)

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

1. All'articolo 53 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

La legge regola i rapporti tra i contribuenti e il sistema tributario secondo principi di chiarezza, semplicità, equità.

L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

Tranne che nel caso previsto dal quarto comma, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti dei tributi non possono essere prorogati.

La legge determina il prelievo fiscale nel rispetto del principio che la pressione fiscale non deve superare il 40 per cento del prodotto interno lordo nazionale.

01. 010. Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.
(Inammissibile)

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Conflitto di interessi).

All'articolo 54 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: con disciplina e onore, *sono inserite le seguenti:* nonché di operare nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitti di interesse.

01. 011. Scotto, Quaranta, Costantino.
(Inammissibile)

Sopprimerlo.

1. 1. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire il Capo I con il seguente:

CAPO I

RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI

ART. 1.

(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione).

1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti: «Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero».

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: i senatori sono

duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero».

1. 2. Costantino, Scotto, Quaranta, Sannicandro.

Sostituire il Capo I con il seguente:

CAPO I

ART. 1.

(Riduzione del numero dei parlamentari).

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il numero dei deputati è di trecentocinquanta.

2. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

il numero dei senatori è di centocinquanta.

Conseguentemente, all'articolo 37, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è soppresso.

1. 4. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire il Capo I con il seguente:

CAPO I

ART. 1.

(Riduzione del numero dei parlamentari).

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il numero dei deputati è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella Circoscrizione estero.

2. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il numero dei senatori è di centocinquanta.

1. 3. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo,

Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.
(Il Parlamento).

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico e la funzione legislativa.

Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 1-bis.
(Camera dei deputati).

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

ART. 1-ter.
(Senato della Repubblica).

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

ART. 1-*quater*.

(*Elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica*).

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

ART. 1-*quinqies*.

(*La funzione legislativa*).

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, quelle relative alle materie di legislazione concorrente, nonché quelle che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera *p-bis*); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, esprime parere di costituzionalità.

ART. 1-*sexies*.

(*Promulgazione delle leggi*).

1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi approvate in contrasto con il parere di costituzionalità espresso ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, possono, prima della loro promulgazione, essere deferite alla Corte costituzionale con mozione motivata approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso previsto dal terzo comma, la Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un

me. Il deferimento alla Corte costituzionale sospende il termine della promulgazione.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ART. 1-septies.

(Ratifica dei trattati internazionali e dell'Unione europea).

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

La ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea è approvata con legge in via esclusiva dal Senato della Repubblica.

ART. 1-octies.

(Funzione di controllo e potere d'inchiesta).

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 82.

Il Senato della Repubblica svolge la funzione di controllo sul Governo e sulla Pubblica amministrazione. A tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo Regolamento:

a) vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo;

b) vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge;

c) svolge la funzione di vigilanza, di controllo e di censura motivata sull'attività di tutte le persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica.

Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge.

Il Senato della Repubblica dispone inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e nelle altre forme previste dal suo Regolamento.

ART. 1-novies.

(Messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica).

1. All'articolo 90 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

L'istruttoria per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica è affidata al Senato.

ART. 1-*decies*.

(Il rapporto di fiducia tra il Governo e la Camera dei deputati).

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 94.

Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

ART. 1-*undecies*.

(Parere di merito su leggi regionali).

1. All'articolo 127 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Senato della Repubblica, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

Consequentemente, sopprimere gli articoli 2, 10, 13, 19, 20, 25 e 37.

1. 5. Quaranta, Scotto, Costantino, Sannicandro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Funzioni delle Camere).

2. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta lo Stato. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato è la Camera che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti

dalla Costituzione.

1. 7. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Funzioni delle Camere).

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 55.

L'Assemblea rappresentativa della Repubblica è il Parlamento, che si articola nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica.

1. 9. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire il capoverso ART. 55, con il seguente:

ART. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri di ciascuna camera sono eletti a suffragio universale diretto.

Ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rappresenta la Nazione ed esercita la funzione di raccordo tra le esigenze dello Stato e quelle delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica concorrono, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla finzione legislativa e svolgono attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

1. 10. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 55, primo comma, dopo le parole: Il Parlamento inserire le seguenti: è eletto a suffragio universale e diretto e.

1. 11. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi,

Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, primo comma, sostituire le parole: Camera dei deputati con le seguenti: Senato della Repubblica e le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Camera delle Autonomie.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Camera dei deputati con le seguenti: Senato della Repubblica e le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Camera delle Autonomie.

1. 12. Brunetta, Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 55, primo comma, sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.

Conseguentemente:

all'articolo 1, capoverso ART. 55, sostituire il secondo comma con il seguente: La legge che stabilisce le modalità di elezione della Camera dei deputati promuove l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza;

*all'articolo 1, capoverso ART. 55, sopprimere il quinto e sesto comma;
sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«ART. 2.

(Soppressione del Senato).

1. Gli articoli 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati»;
sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«ART. 3.

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione).

1. All'articolo 59 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «È senatore di diritto e a vita» sono sostituite dalle seguenti: «È deputato di diritto e a vita»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre»;

sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«ART. 5.

(Modifica all'articolo 63 della Costituzione).

1. L'articolo 63 della Costituzione, è sostituito con il seguente: «La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza»;

sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«ART. 6.
(*Modifiche all'articolo 64 della Costituzione*).

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 64.

La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il regolamento garantisce i diritti delle minoranze parlamentari.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute della Camera. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

I membri della Camera hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.»;

all'articolo 7 sopprimere la lettera b);

all'articolo 8, capoverso «ART. 67» sostituire le parole: del Parlamento con le seguenti: della Camera dei deputati.

sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«ART. 10.
(*Procedimento legislativo*).

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: «ART. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati»;

sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«ART. 11.
(*Iniziativa legislativa*).

1. L'articolo 71 è sostituito dal seguente:

ART. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera dei deputati ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento della Camera dei deputati.

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge sono disposte le modalità di attuazione»;

all'articolo 12, comma 1, capoverso ART. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il primo e il sesto comma;

b) al secondo comma, sopprimere la parola: «altro»;

c) al terzo comma le parole: «I regolamenti stabiliscono» sono sostituite con le parole: Il

regolamento della Camera dei deputati stabilisce»;

d) al quarto comma, la parola: «possono» è sostituita con la parola: «può» e le parole: «, alla Camera dei deputati,» sono soppresse;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Escluse le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolare, le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, le leggi in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.»

sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«ART. 13.

(Promulgazione delle leggi).

1. All'articolo 73, primo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti»;

all'articolo 14, comma 1, capoverso ART. 74, al primo comma, sostituire le parole: alle Camere con le seguenti: alla Camera.

all'articolo 16, comma 1, lettera d), sopprimere il terzo capoverso;

sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«ART. 21.

1. All'articolo 83 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati»;

all'articolo 22 comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il secondo comma è abrogato»;

all'articolo 23 comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al secondo comma, le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua»;

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

b) al terzo comma le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera»;

c) al quarto comma le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

d) all'ottavo comma le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera»;

e) al nono comma le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera»;

dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«ART. 24-bis.

1. All'articolo 90, secondo comma, della Costituzione, le parole: «in seduta comune» sono soppresse.

2. All'articolo 91 della Costituzione le parole: «in seduta comune» sono soppresse;

3. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «in seduta comune» sono soppresse;

dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«ART. 32-bis.

1. All'articolo 121 della Costituzione, secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;

sostituire l'articolo 34 con il seguente:

«ART. 34.

1. All'articolo 122 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione»;

b) al secondo comma le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;

sostituire l'articolo 35 con il seguente:

«ART. 35.

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le parole: «e senatori» sono soppresse;

sostituire l'articolo 36 con il seguente:

«ART. 36.

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «in seduta comune» sono soppresse;

b) al settimo comma la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato»;

dopo l'articolo 36, inserire i seguenti:

«ART. 36-bis.

1. All'articolo 136 della Costituzione, secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;

ART. 36-ter.

1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «da ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati»;

b) al secondo comma le parole: «di una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

c) al terzo comma le parole: «da ciascuna delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 61 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera» e le parole: «delle precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «della precedente»;

b) al secondo comma, le parole: «non siano riunite le nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «non sia riunita la nuova Camera» e le parole: «delle precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «della precedente».

2. Il comma 4 è sostituito dal seguente: «All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Le Camere si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera si riunisce»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera»;

c) il terzo comma è abrogato.

3. Dopo il comma 4, inserire il comma 4-bis:

«4-bis. 5. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente: «ART. 65 – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato»;

all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:

1. Sopprimere i commi 1, 2, 4, 5, 6, 9;

2. Sostituire il comma 7 con il seguente: «7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale acquisiscono la qualifica di Deputato a vita, e diventano membri della Camera dei deputati;

3. Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo l'ordinamento della Camera dei deputati, conseguenti alla medesima legge costituzionale»;

all'articolo 39 apportare le seguenti modificazioni:

1. Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, alla definizione di un'unica amministrazione del Parlamento della Repubblica, mediante l'integrazione funzionale delle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,»;

2. I commi 5, 6 sono soppressi.

1. 14. Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, comma primo, sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.

Conseguentemente:

1) Al medesimo articolo 1, capoverso ART. 55:

a) al secondo comma, sostituire le parole: «delle Camere» con le seguenti: «della Camera»;

b) al quinto comma, sopprimere le parole da: «Il Senato della Repubblica» fino a: «legislativa ed»;

c) al quinto comma, sostituire le parole «Concorre ad esprimere», con le seguenti: «Esprime»;

- d) sopprimere l'ultimo periodo;
- 2) sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«ART. 2.

L'articolo 57 della Costituzione è soppresso.»;

- 3) all'articolo 3, sostituire le parole: «senatori» con le seguenti: «deputati»;
- 4) all'articolo 5, sostituire le parole: «del Senato della repubblica» con le seguenti: «della Camera dei deputati»;
- 5) all'articolo 6, sostituire le parole: «delle Camere» con le seguenti: «della Camera»;
- 6) all'articolo 7, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Camera dei deputati»;
- 7) all'articolo 10, capoverso articolo 70, sostituire le parole da: «collettivamente» fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: «dalla Camera dei deputati»;
- 8) sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

All'articolo 71 della Costituzione:

- a) sono sostituite dalle parole: «delle Camere» le seguenti: «della Camera dei deputati»;
- b) è aggiunto in fine il seguente comma:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di *referendum* popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata dalla Camera dei deputati sono disposte le modalità di attuazione»;

- 9) all'articolo 12, capoverso articolo 72:
 - a) al primo comma, sopprimere le parole: «presentato ad una Camera»;
 - b) sopprimere il sesto comma;
 - 10) all'articolo 13, sopprimere le parole: «e del Senato della Repubblica», ovunque ricorrano;
 - 11) all'articolo 14, sostituire le parole: «alle Camere» con le seguenti: «alla Camera dei deputati»;
 - 12) all'articolo 16, capoverso articolo 77, sopprimere il penultimo comma;
 - 13) all'articolo 19, sopprimere dalle parole: «è aggiunto» fino alla fine dell'articolo;
 - 14) all'articolo 20 capoverso articolo 82:
 - a) sopprimere il secondo periodo del primo comma;
 - b) al terzo comma, sostituire le parole: «ciascuna Camera» con le seguenti: «la Camera» e sostituire le parole da: «Alla Camera» fino alla parola: «Commissione», con la seguente: «che».
 - 15) all'articolo 23, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da le parole: «Il Presidente» fino a «Senato indice»;
 - 16) all'articolo 33, capoverso articolo 120, sostituire le parole: «del Senato della Repubblica» con le seguenti: «della Camera dei deputati»;
 - 17) sopprimere l'articolo 35;
 - 18) all'articolo 36, capoverso articolo 135, sostituire le parole da: «tre della Camera» fino a «Senato della Repubblica», con le seguenti: «cinque dalla Camera dei deputati»;
 - 19) sopprimere l'articolo 38.
- 1. 13. Scotto, Quaranta, Costantino.**

Al comma 1, capoverso ART. 55, primo comma, sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica e sopprimere il quinto e il sesto comma.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: le Camere con le seguenti: la Camera, e le parole: delle Camere con le seguenti: della Camera e apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere l'articolo 2;
 - b) sopprimere l'articolo 3;
 - c) sopprimere l'articolo 5;
 - d) all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera b);
 - e) sostituire l'articolo 10 con il seguente: «L'articolo 70 è sostituito dal seguente: "La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati"»;
 - f) all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera a);
 - g) all'articolo 12, capoverso articolo 72, sopprimere il primo e il terzo comma e, al comma 2, sopprimere la parola «altro»;
 - h) all'articolo 16, comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «L'esame, a norma dell'articolo 70» fino alla fine del periodo;
 - i) all'articolo 20, capoverso articolo 82, sopprimere le parole: «Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali»;
 - j) all'articolo 22 e all'articolo 23 sostituire le parole: «Il Presidente del Senato» con le seguenti: «Il Presidente della Camera»;
 - k) all'articolo 36, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»; con le seguenti: «un terzo dalla Camera dei deputati».
- 1. 15.** Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, primo comma, sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.

1. 16. Biancofiore.

Al comma 1, capoverso ART. 55, primo comma sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato delle Autonomie.

1. 17. Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 55, dopo il primo comma inserire il seguente:

«Il Parlamento è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione.».

1. 18. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, dopo il primo comma inserire i seguenti:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale. Il numero dei senatori è centocinquanta e il numero dei deputati trecentoquindici.».

1. 22. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, dopo il primo comma inserire il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è centocinquanta e il numero dei deputati trecentoquindici.».

1. 20. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, dopo il primo comma inserire il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è centocinquanta e il numero dei deputati trecentocinquanta.».

1. 21. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, dopo il primo comma inserire il seguente:

«Il numero dei senatori è centocinquanta e il numero dei deputati trecentoquindici.».

1. 19. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian

Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, sopprimere il secondo comma.

1. 23. Lattuca.

Al comma 1, capoverso ART. 55, sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

«Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano collettivamente la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo. Esercita la funzione legislativa nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

Il Senato esercita la funzione legislativa in tutte le altre materie».

1. 24. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55 sono apportate le seguenti modifiche:

a) sopprimere il terzo comma;

b) sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Esprime pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.»;

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 57, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle Regioni».

b) sostituire il secondo comma con il seguente: «Fanno parte del Senato i Presidenti delle Giunte regionali, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna Giunta regionale designa, tra i propri componenti, gli altri Senatori ad essa spettanti. I senatori possono farsi rappresentare da altri componenti della medesima Giunta. La delega vale per la singola seduta e può essere rinnovata.».

c) al terzo comma, sostituire le parole: «inferiore a due» con le seguenti: «inferiore a tre».

d) sostituire il sesto comma con il seguente: «I senatori che rappresentano ciascuna Regione esprimono il proprio voto unitariamente secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Senato».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

È deputato di diritto a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 67.

I membri del Senato rappresentano la Regione o la Provincia Autonoma nella quale sono stati eletti. I membri della Camera dei deputati rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.»

Conseguentemente, sopprimere i commi 1, 5, 6 dell'articolo 38.

1. 28. D'Attorre, Bindi, Cuperlo, Giorgis, Pollastrini, Fabbri, Roberta Agostini.

Al comma 1, capoverso ART. 55 apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il terzo comma;

b) sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Esprime pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1. 29. Giorgis.

Al comma 1, capoverso ART. 55, sostituire il terzo comma con il seguente:

«Ciascun membro del Parlamento rappresenta la sovranità nazionale detenuta dal popolo».

1. 31. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, sostituire il terzo comma con il seguente:

«Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione».

1. 30. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciraci, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, terzo comma, sostituire le parole: Ciascun membro della con la seguente: La.

1. 26. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto,

Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, al terzo comma, sostituire le parole: della Camera dei deputati con le seguenti: del Parlamento.

***1. 32.** Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, al terzo comma, sostituire le parole: della Camera dei deputati con le seguenti: del Parlamento.

*** 1. 35.** Quaranta, Scotto, Costantino, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 55, terzo comma, sostituire le parole: della Camera dei deputati con le seguenti: delle Camere.

1. 33. Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 55, al terzo comma, dopo le parole: della Camera dei deputati inserire le seguenti: e del Senato della Repubblica.

1. 25. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, terzo comma, dopo le parole: rappresenta la Nazione, aggiungere le seguenti; ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

*Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 8;*

all'articolo 32, dopo il sesto comma inserire il seguente: 7. L'articolo 67 della Costituzione è abrogato.

1. 36. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, sostituire il quarto e il quinto comma con i seguenti:

Il Senato della Repubblica rappresenta le autonomie territoriali ed esercita la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione. Le Camere possono riunirsi in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione.

1. 39. Costantino, Quaranta, Scotto, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 55, sostituire il quarto comma con il seguente:

Il Regolamento della Camera dei deputati disciplina il procedimento legislativo, quello di indirizzo politico e le funzioni di ispezione e controllo verso il Governo, nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione; esso garantisce i diritti delle opposizioni nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare.

1. 42. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quarto, sopprimere le parole: la funzione di indirizzo politico.

1. 43. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto,

Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, al quarto comma, dopo le parole: funzione legislativa, inserire le seguenti: Con il Senato della Repubblica, che vi concorre.

Consequentemente, al medesimo comma 1, capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, sopprimere le parole da: nelle materie di cui agli articolo, fino alle parole: dalla Costituzione.

1. 68. Sannicandro, Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 55, al quarto comma, sostituire le parole: e quella di controllo dell'operato del Governo, con le seguenti: «Il Parlamento esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo.

***1. 37.** Sannicandro, Costantino, Quaranta, Scotto.

Al comma 1, capoverso ART. 55, al quarto comma, sostituire le parole: e quella di controllo dell'operato del Governo, con le seguenti: «Il Parlamento esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo.

***1. 44.** Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, al quarto comma, sostituire le parole: e quella di controllo dell'operato del Governo, con le seguenti: con il Senato della Repubblica.

1. 38. Sannicandro, Costantino, Quaranta, Scotto.

Al comma 1, capoverso ART. 55, sostituire il quinto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e un potere preventivo di rinvio alla Consulta sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».

1. 40. Sannicandro, Costantino, Scotto, Quaranta.

Al comma 1, capoverso ART. 55, sostituire il quinto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è organo di garanzia e rappresenta anche le autonomie territoriali. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione

europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».

1. 41. Sannicandro, Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 55, sostituire il quinto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre alla funzione legislativa e a quella di controllo dell'operato del Governo secondo le modalità stabilite dalla Costituzione e dal proprio regolamento e nei casi previsti dalla legge».

1. 45. Lattuca.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, sopprimere il primo periodo.

1. 46. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le collettività territoriali nell'ambito della Nazione».

1. 47. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, primo periodo, sostituire le parole rappresenta le istituzioni territoriali con le seguenti: è espressione delle istituzioni territoriali e ne rappresenta gli interessi in ragione delle competenze e nei limiti stabiliti dalla Costituzione. Ciascun membro del Senato rappresenta la comunità locale di appartenenza.

1. 48. De Mita.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: rappresenta le istituzioni territoriali con le seguenti: rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali.

1. 49. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, primo periodo, sostituire le parole le istituzioni territoriali con le seguenti: I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni.

1. 51. Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 55, al quinto comma, sostituire le parole: istituzioni territoriali con le seguenti: comunità territoriali nell'ambito della Nazione.

1. 50. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, al quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: istituzioni con la seguente: Autonomie.

1. 52. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, al quinto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nell'ambito dell'unità ed indivisibilità nazionale.

1. 53. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, sopprimere il secondo periodo.

1. 54. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci,

Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, sostituire la parola: Concorre con la seguente: Esercita e le parole: alla funzione legislativa ed esercita con le seguenti: la funzione legislativa e svolge.

1. 55. Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 55, al quinto comma, apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere le parole da: «paritariamente» a «nonché»;
- b) sopprimere le parole: «e ne valuta l'impatto»;
- c) sopprimere le parole: «controlla e valuta le politiche pubbliche».

1. 56. Brunetta, Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, sopprimere le parole: paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché e sopprimere le parole: ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.

1. 57. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciraci, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, al comma quinto, sopprimere le parole da: paritariamente a: nonché.

1. 58. Brunetta, Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, sopprimere le parole: nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché e le parole: partecipa alle decisioni dirette alla formazione e alla attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto.

1. 59. Parisi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché,.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, capoverso ART. 70, al primo comma, dopo le parole: 122, primo comma, aggiungere le seguenti: nonché per le leggi nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma.

1. 61. Marco Di Maio.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché.

*** 1. 65.** Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché,.

*** 1. 66.** Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 55, al quinto comma, al secondo periodo sostituire le parole:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione con le seguenti: con le prerogative e secondo le modalità stabilite dall'articolo 70.

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 1, capoverso ART. 70:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

La funzione legislativa è esercitata paritariamente dalle due Camere nei seguenti casi:

a) nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma;

b) nella materia di cui all'articolo 57, sesto comma;

c) per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;

d) per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

e) per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare;

f) per le leggi di ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea di cui all'articolo 80, primo comma, secondo periodo;

g) per le leggi di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma;

h) per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p);

i) per la legge di cui all'articolo 122, primo comma;

b) al terzo comma, dopo le parole: Ogni disegno di legge aggiungere le seguenti: , non rientrante nelle materie di cui al primo comma.

1. 121. Schullian, Alfreider.

Al comma 1, capoverso ART. 55, al quinto comma, al secondo periodo sostituire le parole: , paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione con le seguenti: con le prerogative e secondo le modalità stabilite dall'articolo 70.

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 1, capoverso ART. 70:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

La funzione legislativa è esercitata paritariamente dalle due Camere nei seguenti casi:

a) nella materia di cui all'articolo 57, sesto comma;

b) per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;

c) per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

d) per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare;

e) per le leggi di ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea di cui all'articolo 80, primo comma, secondo periodo;

f) per le leggi di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma;

g) per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p);

h) per la legge di cui all'articolo 122, primo comma;

b) al terzo comma, dopo le parole: Ogni disegno di legge aggiungere le seguenti: , non rientrante tra le materie di cui al primo comma.

1. 122. Schullian, Alfreider.

Al capoverso ART. 55, quarto comma, secondo periodo, dopo la parola: paritariamente aggiungere le seguenti: in materia di salute, trattamenti sanitari e lavoro.

Conseguentemente, sopprimere le parole: nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma,.

1. 67. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto,

Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, sopprimere le parole: nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché,.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, capoverso articolo 70, al quarto comma, dopo le parole: nelle materie di cui agli articoli aggiungere le seguenti: 29, 32, secondo comma.

1. 60. Marco Di Maio.

Al comma 1, capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, sopprimere le parole: nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché,.

*** 1. 69.** Gasparini, Giorgis, Roberta Agostini, Bindi, Cuperlo, D'Attorre, Marco Di Maio, Fabbri, Famiglietti, Ferrari, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Migliore, Naccarato, Piccione, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna.

Al comma 1, capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, sopprimere le parole: nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché,.

*** 1. 63.** Centemero, Russo.

Al comma 1, capoverso ART. 55, al quinto comma, al secondo periodo, sopprimere le parole , nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma,.

1. 70. Schullian, Alfreider.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 6,.

1. 78. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 7,.

1. 79. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia,

Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli *inserire le seguenti:* 8,.

1. 80. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli *inserire le seguenti:* 9,.

1. 81. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli *inserire le seguenti:* 10,.

1. 82. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo,

Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 11,.

1. 83. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 13,.

1. 84. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 14,.

1. 85. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 15,.

1. 86. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 16,.

1. 87. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 17,.

1. 88. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 18,.

1. 89. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso,

D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 19, 20.

1. 90. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 21,.

1. 91. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 23,.

1. 92. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto,

Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 24, 25.

1. 73. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 26.

1. 94. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 27,.

1. 95. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 28,.

1. 96. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli,

Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, *con le seguenti:* di cui agli articoli 29, 32, secondo comma, e 33,.

1. 71. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli *inserire le seguenti:* 29, 32, secondo comma, e 34,.

1. 72. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, *con le seguenti:* di cui agli articoli 29, 32, secondo comma, e 41,.

1. 75. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian

Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, *con le seguenti:* di cui agli articoli 29, 32, secondo comma, e 53,.

1. 76. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, *con le seguenti:* di cui agli articoli 29, 32, secondo comma, e 54.

1. 77. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli 29 *inserire le seguenti:*, 30.

1. 97. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli 29 inserire le seguenti: , 31.

1. 98. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, sopprimere le parole: , nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione.

1. 99. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, sopprimere le parole: l'Unione europea,

1. 100. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, comma quinto, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, secondo quanto previsto da proprio regolamento.

1. 27. Quaranta, Costantino, Scotto, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, sostituire il terzo, quarto e quinto periodo, con i seguenti: Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica

dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Concorre ad esprimere, previo esame dei candidati, pareri sulle nomine di competenza del Governo e partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli altri normativi e delle politiche dell'Unione europea.

1. 101. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, sopprimere il terzo periodo.

1. 103. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, terzo periodo, sostituire le parole: degli atti normativi, con le seguenti: della normativa e delle politiche.

1. 104. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, terzo periodo, sostituire le parole: dell'Unione europea con derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali.

1. 102. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga,

Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, al comma quinto, terzo periodo sopprimere le parole: e ne valuta l'impatto.

1. 105. Brunetta, Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, dopo la parola: impatto inserire le seguenti: relativamente agli atti riguardanti e Regioni e autonomie locali.

1. 106. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, sopprimere il quarto periodo e inserire, dopo il quinto comma, il seguente: Entrambe le Camere valutano l'attività delle pubbliche amministrazioni, verificano l'attuazione delle leggi, controllano e valutano le politiche pubbliche.

1. 107. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, sopprimere il quarto periodo.

1. 108. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e con le seguenti: il Senato.

1. 109. Ferrari.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, quarto periodo, sostituire la parola: Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni con le seguenti: Valuta le politiche pubbliche.

1. 111. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, quarto periodo, sostituire la parola: Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni con le seguenti: Valuta le politiche pubbliche e il loro impatto.

1. 112. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia,

Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, quarto periodo, sopprimere le parole: dello Stato.

1. 113. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, dopo le parole: leggi dello Stato, *inserire le seguenti:* e della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

1. 114. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 55, al comma quinto, sopprimere le parole: controlla e valuta le politiche pubbliche.

1. 115. Brunetta, Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 55, quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle forme stabilite dal suo regolamento, il Senato promuove la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea.

1. 116. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente: I voti di ogni Regione sono espressi dai senatori in modo unitario, nel rispetto del mandato della Regione. Il voto unitario dei senatori di ciascuna Regione è espresso a maggioranza ed è ponderato.

1. 119. Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 55, dopo il quinto comma inserire il seguente: Il Senato ha competenza sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli altri normativi dell'Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle aventi effetti finanziari e di bilancio. Svolge attività di verifica della conformità delle leggi dello Stato con le normative dell'Unione Europea ed elabora valutazioni di impatto e indagini conoscitive sugli effetti delle politiche dell'Unione Europea sul territorio nazionale.

1. 117. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 55, aggiungere, in fine, il seguente comma: La legge assicura la parità di accesso ai sistemi informativi, garantisce la loro autonomia rispetto al Governo e vieta la concentrazione della proprietà e del controllo dei mezzi di comunicazione di massa.

1. 118. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

(Inammissibile)

Al comma 1, capoverso ART. 55, sostituire il comma sesto con il seguente: Il Parlamento si riunisce in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione ovvero dalla legge.

1. 120. Brunetta, Gelmini, Centemero, Ravetto.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Riduzione del numero dei deputati).

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di cinquecento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i diciotto anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

1. 016. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di

Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Riduzione del numero dei deputati).

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nessuno può candidarsi in più di una circoscrizione.

1. 013. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Dimezzamento del numero dei deputati).

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecentoquindici. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i diciotto anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

1. 014. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian

Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Riduzione del numero dei deputati).

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale. Il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

1. 015. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Dimezzamento del numero dei deputati).

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecentoquindici. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nessuno può candidarsi in più di una circoscrizione.

Conseguentemente, all'articolo 37, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è soppresso.

1. 03. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto,

Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Dimezzamento del numero dei deputati).

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecentoquindici. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Conseguentemente, all'articolo 37, sostituire il comma 1, con il seguente: 1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è soppresso.

1. 04. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Riduzione del numero dei deputati).

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Conseguentemente, all'articolo 37, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è soppresso.

1. 05. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Riduzione del numero dei deputati).

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dalla popolazione dei cittadini residenti calcolata sulle rilevazioni del Ministero dell'interno, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

1. 07. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Riduzione del numero dei deputati).

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocentosettanta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento settanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

1. 010. Cozzolino.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).

1. L'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma secondo sostituire le parole: «seicentotrenta» con le seguenti: «cinquecento» e le parole: «dodici» con le seguenti: «dieci».

b) al comma quarto sostituire le parole: «seicentodiciotto» con le seguenti: «quattrocentonovanta».

1. 02. D'Attorre, Cuperlo, Pollastrini.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modificazioni all'articolo 56 della Costituzione).

1. All'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici dei quali» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento, otto dei quali» e al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentonovantadue».

1. 08. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Composizione della Camera dei deputati).

1. All'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita con la seguente: «cinquecento».

1. 01. Lattuca.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Rappresentanti degli Italiani residenti all'estero).

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, le parole: «, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero» sono abrogate;

b) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero», sono abrogate.

1. 011. Lombardi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Sono eleggibili a deputati gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

1. 012. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano,

Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati).

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno».

1. 017. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modificazioni all'articolo 56 della Costituzione).

All'articolo 56 della Costituzione il quarto comma è sostituito con il seguente: la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si effettua dividendo il numero dei cittadini residenti della repubblica calcolato sulle rilevazioni dei dati del Ministero dell'interno per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

1. 09. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: La legge dispone la incandidabilità di coloro che detengano, anche indirettamente, o congiuntamente con altri, una partecipazione che comporti il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, su una società vincolata con lo Stato ovvero intrattengano con essa rapporti contrattuali che conferiscono la facoltà di esercitare un'influenza dominante sulla composizione degli organi sociali o sulle attività societarie, o beneficino di tali rapporti contrattuali per interposta persona.

1. 06. Scotto, Quaranta, Costantino.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Incandidabilità per i membri della Camera dei deputati).

1. All'articolo 56, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo.

1. 018. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Incandidabilità per i membri della Camera dei deputati).

1. All'articolo 56, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: Non possono essere candidati alla carica di deputato coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento.

1. 019. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1 sostituire il capoverso ART. 57, con il seguente:

ART. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale ed il numero dei senatori elettivi è di: tre senatori nelle regioni sino a un milione di abitanti; quattro senatori nelle regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni; cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; dieci senatori nelle regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti; tredici senatori nelle regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni; ventidue senatori nelle regioni con più di sei milioni di abitanti. La Valle d'Aosta e il Molise eleggono un senatore.

2. 3. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 57, con il seguente:

ART. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale ed il numero dei senatori elettivi è di: tre senatori nelle regioni sino a un milione di abitanti; quattro senatori nelle regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni; cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; dieci senatori nelle regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti; tredici senatori nelle regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni; ventidue senatori nelle regioni con più di sei milioni di abitanti. La Valle d'Aosta e il Molise eleggono un senatore.

La ripartizione dei seggi tra le regioni di cui ai precedenti commi si effettua sulla base dell'ultimo censimento generale.

2. 4. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 57, con il seguente:

ART. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a 5. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo

censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

2. 5. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 57, con il seguente:

ART. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

2. 6. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 57, con il seguente:

ART. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

2. 7. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 57, con il seguente:

ART. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a 4. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

2. 8. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 57, con il seguente:

ART. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di 200.

2. 9. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 57, con il seguente:

ART. 57. – Il Senato è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantotto.

La legge elettorale stabilisce le modalità di elezione e il numero di senatori attribuiti a ogni regione proporzionalmente alla popolazione della regione. I senatori durano in carica cinque anni.

Cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori, per una legislatura, dal Presidente della Repubblica, su proposta dei senatori eletti. Il regolamento del Senato ne stabilisce le procedure.

2. 10. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia,

Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 57, con il seguente:

ART. 57. – I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale, i senatori rappresentanti della regione. I senatori sono centocinquanta, ripartiti proporzionalmente alla popolazione della regione. Ciascuna regione deve avere almeno un senatore.

Nessuno può candidarsi in più di una regione.

2. 11. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 57, con il seguente:

ART. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

2. 12. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 57, con il seguente:

ART. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

2. 13. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 57, con il seguente:

ART. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

2. 14. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 57, con il seguente:

ART. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

Nessuno può candidarsi in più di una regione.

La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

2. 15. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 57, con il seguente:

ART. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

2. 16. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 57, con il seguente:

ART. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

2. 17. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 57, con il seguente:

ART. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

Nessuno può candidarsi in più di una regione.

La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

2. 18. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 57, con il seguente:

ART. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, in concomitanza con la elezione dei consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettuano in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

2. 19. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia,

Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 57, con il seguente:

ART. 57. – Il Senato delle Autonomie è composto dai presidenti delle giunte regionali, dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma, nonché da senatori regionali eletti in ciascuna regione.

Il numero complessivo dei senatori è di centocinquantuno.

Nessuna regione può avere un numero di senatori regionali inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi regionali tra le regioni, previa applicazione alle regioni delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni quale risulta dalla popolazione dei cittadini residenti calcolati sulle rilevazioni del Ministero dell'interno, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

In ciascuna regione o provincia autonoma i senatori sono eletti contestualmente all'elezione del rispettivo consiglio regionale o di provincia autonoma.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli delle regioni o province autonome nelle quali sono stati eletti.

La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma.

2. 20. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 57, con il seguente:

ART. 57. – Il Senato della Repubblica federale è composto dai membri dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, che li eleggono tra i propri componenti.

I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e Bolzano eleggono i Senatori tra i propri componenti, in numero proporzionale alla popolazione dei cittadini residenti risultanti dalle rilevazioni del Ministero dell'interno.

I membri delle istituzioni territoriali eletti a Senatori della Repubblica federale decadono automaticamente dalla carica di consiglieri regionali e provinciali e sono sostituiti.

I membri delle istituzioni territoriali eletti a Senatori della Repubblica federale nell'esercizio delle loro funzioni si attengono agli indirizzi deliberati dal consiglio o dalla giunta regionale o provinciale delle Regioni e delle province dalle quali hanno ricevuto il mandato.

I consigli regionali e provinciali possono revocare i senatori eletti nelle rispettive regioni qualora non si attengano agli indirizzi deliberati dal consiglio o dalla giunta regionale o provinciale. Nessuna regione può avere un numero di Senatori inferiore a due; ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano ne ha due.

Le regioni con più di due milioni di abitanti eleggono quattro senatori, le regioni con più di sei milioni di abitanti cinque senatori, le regioni con più di sette milioni di abitanti sei senatori.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi, di elezione dei membri del Senato della Repubblica federale e di sostituzione di questi in seno ai consigli territoriali. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio.

2. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 57, con il seguente:

ART. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali.

Tre senatori sono indicati, al momento della candidatura, da ciascun presidente della regione. Gli altri senatori sono eletti dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e Bolzano tra i propri componenti, in modo da garantire, in ogni caso, la rappresentanza delle minoranze.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre e superiore a nove. Ciascuna provincia autonoma di Trento e Bolzano, la Valle d'Aosta e il Molise ne hanno due, di cui uno indicato dal presidente della provincia autonoma e dalla regione nei modi previsti dal comma secondo. Nelle regioni con tre senatori il presidente della regione, al momento della candidatura, indica un solo senatore.

La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio. La stessa legge regola le modalità di sostituzione dei membri indicati dal presidente della regione, in caso di cessazione dalla carica di senatore.

2. 21. Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sopprimere il primo comma.

2. 22. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire i commi primo, secondo e terzo con i seguenti:

Il Senato è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta.

La legge elettorale stabilisce le modalità di elezione. I senatori durano in carica cinque anni.

Conseguentemente, sostituire i commi quinto, sesto e settimo con il seguente:

Cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori, per una legislatura, dal Presidente della Repubblica su proposta dei senatori eletti. Il regolamento del Senato ne stabilisce le procedure.

2. 25. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefica, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire i commi primo, secondo e terzo con i seguenti:

I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale, i senatori rappresentanti della regione.

I senatori sono centocinquanta.

Ciascuna regione deve avere almeno un senatore.

Conseguentemente, sostituire i commi quinto e sesto con il seguente:

Nessuno può candidarsi in più di una regione.

2. 23. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefica, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire i commi primo, secondo e terzo con i seguenti:

I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale, i senatori rappresentanti della regione.

I senatori sono centocinquanta, ripartiti proporzionalmente alla popolazione della regione.

Ciascuna regione deve avere almeno un senatore.

Conseguentemente, sopprimere i commi quinto e sesto.

2. 24. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefica, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci,

Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

L'elezione del Senato della Repubblica è disciplinata con legge approvata da entrambe le Camere e garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

2. 26. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

Il Senato della Repubblica è composto da 150 senatori eletti in ciascuna regione contestualmente all'elezione del rispettivo consiglio regionale e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei consigli delle province autonome.

2. 27. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57 sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori eletti a suffragio universale diretto, insieme con le elezioni regionali, con metodo proporzionale. Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che il giorno delle elezioni hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

Consequentemente, al medesimo capoverso ART. 57, al quinto comma, sostituire la parola: nei con le seguenti: insieme ai.

2. 29. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori eletti a suffragio universale diretto, insieme con le elezioni regionali, con metodo proporzionale. Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che il giorno delle elezioni hanno compiuto il venticinquesimo anno di età, e che hanno ricoperto cariche elettive per almeno tre anni nelle regioni, nelle province autonome di Trento e Bolzano, nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso ART. 57, al quinto comma, sostituire la parola: nei con le seguenti: insieme ai.

2. 30. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 28. Sannicandro, Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo comma con il seguente:

Il Senato della Repubblica è composto da centocinquanta senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali.

Conseguentemente, al comma secondo, sopprimere le parole: e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: I consigli delle autonomie locali convocano assemblee dei sindaci in ogni regione per eleggere tra di loro settantacinque senatori in numero paritario a quello previsto per ogni regione.

Conseguentemente, al comma sesto, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 31. Centemero, Russo.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

Il Senato della Repubblica è composto da centoquindici senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, di cui settantasei eletti dalle regioni e trentanove dai comuni, e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I consigli regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano eleggono i senatori tra i propri componenti, con metodo proporzionale; i sindaci sono eletti dai consigli delle autonomie locali di ciascuna regione in numero di due, uno per i comuni sopra i quindicimila abitanti, l'altro per quelli inferiori. La Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano eleggono un solo sindaco.

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sopprimere le parole: e da sindaci e le parole: Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti.

2. 32. De Menech, Borghi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle regioni.

Fanno parte del Senato i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano; ne fanno altresì parte i sindaci dei comuni capoluogo di regione e i sindaci dei comuni capoluogo delle province autonome di Trento e Bolzano. Gli altri senatori spettanti a ciascuna regione sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli, tra coloro che sono stati eletti consiglieri regionali. La legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale.

2. 33. Bindi, Roberta Agostini, Fabbri, Giorgis.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle regioni.

Fanno parte del Senato i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano; ne fanno altresì parte i sindaci dei comuni capoluogo di regione e i sindaci dei comuni capoluogo delle province autonome di Trento e Bolzano. Gli altri senatori spettanti a ciascuna regione sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli, tra coloro che sono stati eletti consiglieri regionali. La legge approvata da entrambe le Camere stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale.

2. 34. Bindi, Roberta Agostini, Fabbri, Giorgis.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle regioni.

Fanno parte del Senato i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli altri senatori spettanti a ciascuna regione sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli, tra coloro che sono stati eletti consiglieri regionali. La legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale.

Conseguentemente, sopprimere il sesto comma.

2. 35. Bindi, Roberta Agostini, Fabbri, Giorgis.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle regioni.

Fanno parte del Senato i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli altri senatori spettanti a ciascuna regione sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli, tra coloro che sono stati eletti consiglieri regionali. La legge approvata da entrambe le Camere stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale.

Conseguentemente, sopprimere il sesto comma.

2. 36. Bindi, Roberta Agostini, Fabbri, Giorgis.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo comma con il seguente:

Il Senato della Repubblica è composto da senatori eletti in ciascuna regione in proporzione alla popolazione.

2. 37. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo comma con il seguente:

Il Senato della Repubblica è composto da 99 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali,

da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica e da quattro senatori nominati dal Consiglio generale degli italiani all'estero, uno per ogni circoscrizione.

2. 38. Merlo, Borghese.

Al comma 1, sostituire il primo comma con il seguente:

Il Senato della Repubblica è composto da 99 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica e da quattro senatori nominati dal Consiglio generale degli italiani all'estero.

2. 39. Merlo, Borghese.

Al, comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo comma con il seguente:

Compongono il Senato della Repubblica i senatori eletti dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e Bolzano con voto limitato tra i propri componenti.

2. 40. Migliore, Bindi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo comma con il seguente:

Il Senato della Repubblica è composto da senatori rappresentativi delle regioni.

Conseguentemente, sostituire il comma terzo con il seguente:

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano ne ha quattro. Nessuna regione può avere un numero di senatori superiore a sedici.

2. 111. Giorgis, Roberta Agostini, Fabbri, Migliore.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo comma con il seguente:

Il Senato della Repubblica è composto da senatori rappresentativi delle regioni.

Conseguentemente, sostituire il comma terzo con il seguente:

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore tre; la Valle d'Aosta e ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano ne hanno due. Nessuna regione può avere un numero di senatori superiore a dodici.

2. 112. Giorgis, Fabbri, Roberta Agostini, Migliore.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo comma con il seguente:

Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, secondo modalità stabilite dalla legge approvata da entrambe le Camere, ed è composto da cento senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali.

2. 41. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo comma con il seguente:

Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle istituzioni e delle comunità territoriali.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo comma;

al quinto comma, sostituire le parole: nei quali sono stati eletti con le seguenti: che rappresentano;

sostituire il sesto comma con il seguente:

I senatori sono eletti direttamente con sistema proporzionale puro in una lista specifica e distinta unitamente all'elezione dei componenti di ciascun consiglio regionale.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

2. 42. De Mita.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo comma con il seguente:

Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle rispettive istituzioni territoriali.

Conseguentemente:

a) sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3. – 1. All'articolo 59 della Costituzione il secondo comma è soppresso;

b) all'articolo 39, sopprimere il comma 5.

2. 43. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo comma con il seguente:

Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali.

***2. 44.** Parisi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo comma con il seguente:

Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali.

***2. 46.** Lauricella, Lattuca.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo comma con il seguente:

Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali.

***2. 47.** Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sostituire le parole: novantacinque senatori con le seguenti: cento senatori.

2. 49. Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sostituire le parole: delle istituzioni territoriali con le seguenti: dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni, tra i quali sono inclusi di diritto i sindaci metropolitani e, ove non coincidenti, i sindaci dei comuni capoluogo di regione.

2. 50. Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sostituire le parole: istituzioni territoriali con le seguenti: comunità territoriali nell'ambito della Nazione.

2. 51. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, dopo le parole: istituzioni territoriali *aggiungere le seguenti:* eletti a suffragio universale in ciascuna regione in proporzione alla popolazione.

2. 52. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, dopo le parole: istituzioni territoriali *aggiungere le seguenti:*, tra i quali i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole:, computando nel riparto anche i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. 53. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sopprimere le parole: e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – (Composizione della Camera dei deputati). – 1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e salvi gli ulteriori deputati di cui all'articolo 59, secondo comma».

sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3. – 1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 59. – È deputato di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare deputati cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali deputati durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».

2. 54. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sopprimere le parole: e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3. – *(Modifica all'articolo 59 Costituzione).* – L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 59. – È deputato di diritto a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

all'articolo 38, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Tranne gli ex Presidenti della Repubblica, i senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica, fino all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. 55. Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 57, al primo comma, sopprimere le parole: da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3. – L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

2. 56. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sopprimere le parole; e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

***2. 59.** Piccione, Naccarato.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sopprimere le parole; e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

***2. 60.** Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma sostituire la parola: cinque *con la seguente:* due.

2. 61. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo,

Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, dopo le parole: cinque senatori, aggiungere le seguenti: senza diritto di voto.

2. 63. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Senatori rappresentativi dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati in ragione del consenso elettorale individualmente ricevuto.

Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole: con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti e,.

2. 64. Brunetta, Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 57, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

I Presidenti di ciascuna regione e provincia autonoma sono, di diritto, senatori della Repubblica.

Conseguentemente, al terzo comma, dopo le parole: inferiore a due, aggiungere le seguenti:, nel cui novero sono ricompresi i presidenti delle regioni e aggiungere, in fine, le parole:, tra i quali sono ricompresi i presidenti delle province autonome.

2. 65. Gigli, Dellai.

Al comma 1, capoverso ART. 57, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno.

2. 66. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 57, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

2. 67. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

2. 68. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di

Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sopprimere il secondo comma.

2. 69. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti:

Compongono il Senato della Repubblica i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, e i Senatori eletti dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, con metodo proporzionale tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, tranne le regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti e le province autonome di Trento e di Bolzano che ne hanno due.

2. 70. Gasparini.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il secondo comma con il seguente:

I senatori sono eletti a suffragio universale contestualmente all'elezione dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 71. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il secondo comma con il seguente:

Le giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominano i propri senatori tra i componenti dei propri consigli regionali e provinciali, nel pieno rispetto delle minoranze politiche e linguistiche, e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, il capoverso ART. 67 è sostituito dal seguente:

ART. 67. – I membri della Camera dei deputati esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Senato esercitano le proprie funzioni nel rispetto del mandato loro assegnato dalle giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 72. Gigli, Dellai.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il secondo comma con il seguente:

Le giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominano i propri senatori tra i componenti dei propri consigli regionali e provinciali e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, il capoverso ART. 67 è sostituito dal seguente:

ART. 67. – I membri della Camera dei deputati esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Senato esercitano le proprie funzioni nel rispetto del mandato loro assegnato dalle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 73. Gigli, Dellai.

Al comma 1, capoverso ART. 57, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Le giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominano i propri senatori tra i componenti dei propri consigli regionali e provinciali, nel pieno rispetto delle minoranze politiche e linguistiche: insieme al Senatore eletto dai sindaci della regione o della provincia autonoma, essi formano il gruppo senatoriale della regione o della provincia autonoma.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, il capoverso ART. 67, è sostituito dal seguente:

ART. 67. – I membri della Camera dei deputati esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Senato esercitano le proprie funzioni nel rispetto del mandato loro assegnato dalle giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 74. Gigli, Dellai.

Al comma 1, capoverso ART. 57, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Le Giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominano i propri senatori tra i componenti dei propri consigli regionali e provinciali insieme al Senatore eletto dai sindaci della regione o della provincia autonoma, essi formano il gruppo senatoriale della regione o della provincia autonoma.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, il capoverso ART. 67 è sostituito dal seguente:

ART. 67. – I membri della Camera dei deputati esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Senato esercitano le proprie funzioni nel rispetto del mandato loro assegnato dalle giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 75. Gigli, Dellai.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il secondo comma con il seguente:

Settantaquattro senatori sono designati, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista in ciascuna regione, tra quei componenti dei consigli regionali i quali, nell'ambito del proprio raggruppamento politico, abbiano ottenuto, alle elezioni regionali, il maggior consenso personale ovvero secondo altro criterio idoneo ad assicurare che l'individuazione dei senatori discenda comunque direttamente dalla scelta elettorale dei cittadini della regione. La legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione determina i principi perché le leggi elettorali regionali si conformino a tale obiettivo. I senatori così designati mantengono comunque l'ufficio di consigliere regionale.

Conseguentemente, sopprimere il sesto comma.

2. 76. Brunetta, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il secondo comma con il seguente:

Compongono il Senato della Repubblica i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, e i Senatori eletti dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, con metodo proporzionale tra i propri componenti.

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, capoverso ART. 118, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

f) dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

«I Comuni, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, per attuare i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, assumono le conseguenti determinazioni nell'ambito di apposite Conferenze istituite con legge dello Stato.

2. 78. Gasparini.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il secondo comma con il seguente:

Compongono il Senato della Repubblica i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano e i Senatori eletti dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, con voto limitato tra i propri componenti.

2. 77. Bindi, Giorgis, Pollastrini, D'Attorre, Fabbri, Cuperlo, Roberta Agostini, Piccione, Migliore.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il secondo comma con il seguente:

I senatori sono eletti a suffragio diretto, su base regionale e con metodo proporzionale, fra i componenti dei consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

2. 80. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, premettere il seguente periodo: I Senatori rappresentativi dei consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati in ragione del consenso elettorale individualmente ricevuto.

Conseguentemente, al medesimo secondo comma, sostituire le parole: con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti *e, con la seguente:* senatori.

2. 79. Brunetta, Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sostituire la parola: eleggono *con la seguente:* nominano.

Conseguentemente, al sesto comma, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 81. Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, dopo la parola: propri *aggiungere, la seguente:* Presidenti *e aggiungere, in fine, le parole:* con le modalità previste dalla legge.

2. 82. Brunetta, Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, dopo la parola: propri *aggiungere le seguenti:* Presidenti *e.*

2. 83. Brunetta, Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole da: e, *nella misura fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso ART. 57, dopo il quarto comma, inserire il seguente:

Nell'ambito della ripartizione regionale di cui ai commi precedenti, i sindaci dei comuni di ciascuna regione o provincia autonoma, riuniti in assemblea, eleggono un senatore per ciascun territorio di riferimento.

2. 84. Gigli, Dellai.

Al comma 2, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Conseguentemente:

a) al quinto comma, sopprimere le seguenti parole: «e i sindaci», e le parole: «o locale»:

b) all'articolo 38, comma 1, sopprimere le parole: «e da sindaci», le parole: «del sindaco o in alternativa», le parole: «o di sindaco» e le parole: «o sindaco»;

c) all'articolo 39, sopprimere le parole: «e da sindaci».

2. 85. Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Conseguentemente, al sesto comma, sopprimere le parole: e i sindaci e le parole: o locale.

2. 86. Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 57, al secondo comma sopprimere le parole: e nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Conseguentemente, al sesto comma, sopprimere le parole: i sindaci.

2. 87. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e nella misura di uno per ciascuno tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

***2. 88.** Parisi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e nella misura di uno per ciascuno tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

***2. 89.** Naccarato.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sostituire le parole: e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni nei rispettivi territori. con il seguente periodo: . L'assemblea dei sindaci elegge i senatori tra i suoi componenti, uno per regione.

2. 90. Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sostituire le parole:, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. con le seguenti: i sindaci dei comuni dei rispettivi territori nella misura di un sindaco per ogni consiglio regionale e consiglio delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 91. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, dopo le parole: dei Comuni aggiungere le seguenti: e delle città metropolitane.

2. 93. Gasparini.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2. 94. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti,

Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo per il territorio della provincia autonoma di Bolzano.

2. 95. Biancofiore.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: con le modalità previste dalla legge.

2. 96. Brunetta, Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole:, in modo da assicurare la massima corrispondenza fra distribuzione dei suffragi a livello regionale e seggi senatoriali.

2. 97. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: garantendo la rappresentanza delle minoranze linguistiche.

2. 98. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 57, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

I consiglieri regionali eletti alla carica di Senatori decadono automaticamente dalla carica di consiglieri regionali e il consiglio regionale provvede alla loro sostituzione.

2. 99. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 2, capoverso ART. 57, sopprimere il terzo comma.

2. 100. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo

Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il terzo e il quarto comma, con il seguente:

La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ad ogni regione sono comunque attribuiti quattro senatori; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.

2. 101. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il terzo comma con il seguente:

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, salvo le regioni con popolazione inferiore ad un milione di abitanti e ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano che ne hanno due.

2. 104. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 57, terzo comma, sostituire le parole: inferiore a due con le seguenti: inferiore a tre, uno dei quali è di diritto il presidente della regione.

2. 102. Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 1, capoverso ART. 57, terzo comma, sostituire le parole: inferiore a due con le seguenti: inferiore a tre.

2. 103. Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 1, capoverso ART. 57, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: assicurando in ogni caso la corretta proporzione tra le formazioni politiche rappresentate in ciascun consiglio regionale.

2. 105. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Deve comunque essere assicurata la massima corrispondenza fra distribuzione dei suffragi a livello regionale e seggi senatoriali.

2. 106. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Uno dei due senatori spettanti alla provincia autonoma di Bolzano deve essersi dichiarato di lingua italiana all'ultimo censimento della popolazione ed è eletto dai consiglieri provinciali di minoranza linguistica italiana in seno al consiglio della provincia autonoma di Bolzano.

2. 107. Biancofiore.

Al comma 1, capoverso ART. 57, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla regione Friuli Venezia Giulia spetta un ulteriore senatore in rappresentanza della minoranza linguistica slovena. Le modalità di elezione sono stabilite dalla legge che disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione.

***2. 108.** Blazina, Rosato.

Al comma 1, capoverso ART. 57, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla regione Friuli Venezia Giulia spetta un ulteriore senatore in rappresentanza della minoranza linguistica slovena. Le modalità di elezione sono stabilite dalla legge che disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione.

***2. 109.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 57, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il senatore italiano nella provincia autonoma di Bolzano è eletto dai consiglieri provinciali di minoranza linguistica italiana in seno al consiglio della provincia autonoma di Bolzano.

2. 110. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sopprimere il quarto comma.

2. 113. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, quarto comma, sostituire le parole:, quale risulta dall'ultimo censimento generale *con le seguenti:* dei cittadini residenti calcolata sulle rilevazioni dei dati del

Ministero dell'interno.

2. 114. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sopprimere il quinto comma.

2. 115. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I senatori elettivi rimangono in carica fino alla data di proclamazione dei nuovi senatori della rispettiva regione di elezione.

2. 116. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, capoverso ART. 57, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

Le modalità di formazione della volontà di ciascuna rappresentanza regionale sono disciplinate dal Regolamento del Senato.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8. – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 67. – I membri del Senato rappresentano la regione o la provincia autonoma nella quale sono stati eletti. I membri della Camera dei deputati rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

2. 117. Giorgis.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sopprimere il sesto comma.

***2. 118.** Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sopprimere il sesto comma.

***2. 119.** Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sesto comma, sostituire la parola. regolate con le seguenti:
regolati i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per la carica di membro del Senato della Repubblica,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. – (Casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità).. – 1. All'articolo 65 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: «casi di» è inserita la seguente:
«incandidabilità»,.

2. 120. Schullian, Alfreider.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: e i sindaci e le parole: o locale.

2. 121. Naccarato.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: tra i consiglieri e i sindaci aggiungere le seguenti: nonché a prevedere la soppressione della Conferenza unificata Stato regioni.

2. 122. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: tra i consiglieri e i sindaci aggiungere le seguenti: nonché il divieto di convocare le assemblee dei consigli regionali contemporaneamente ai lavori del Senato.

2. 123. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 57, al sesto comma, primo periodo, dopo le parole: i sindaci aggiungere le seguenti:, garantendo la rappresentanza delle minoranze linguistiche,.

2. 124. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sesto comma, secondo periodo, sostituire le parole: in ragione dei, con le seguenti: nel rispetto.

2. 125. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Non sono candidabili e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono sottoposti a procedimento penale, ovvero condannati per delitto non colposo.

2. 126. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi,

Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati ovvero rinviati a giudizio per delitto non colposo.

2. 127. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 57, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Non possono ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo.

2. 128. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori con le modalità stabilite dalla legge.

Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che hanno già ricoperto per due volte l'ufficio di sindaco, consigliere regionale, comunale, assessore comunale, presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, consigliere regionale o assessore regionale».

2. 03. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga,

Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno».

2. 04. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

«ART. 58-bis. – La legge garantisce ai candidati, ai movimenti ed agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa.

2. 01. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

«ART. 58-bis. – La legge garantisce ai candidati e a tutti i soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa».

2. 02. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 59, primo comma, le parole: «È senatore di diritto e a vita», sono sostituite dalle seguenti: «Diventa di diritto giudice della Corte costituzionale.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, lettera a), dopo le parole: Senato della Repubblica, aggiungere le seguenti: nonché dai giudici di diritto ai sensi del comma 1 dell'articolo 59.

3. 19. Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 59 della Costituzione, primo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

3. 20. Costantino, Quaranta, Scotto.

Sopprimerlo.

***3. 1.** Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimerlo.

***3. 2.** De Mita.

Sopprimerlo.

***3. 3.** Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Sopprimerlo.

***3. 4.** Naccarato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Conseguentemente, al comma 38, sostituire il comma 7 con il seguente:

I senatori a vita superstiti mantengono titolo e guarentigie. Possono partecipare alle sedute della Camera dei deputati senza diritto di voto. I Presidenti della Repubblica emeriti assumono lo status e le facoltà del senatore a vita superstite.

3. 5. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Suppressione dell'articolo 59 della Costituzione).

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

***3. 6.** Centemero, Russo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

***3. 8.** Bianconi, Centemero.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 59 della Costituzione).

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere il comma 5.

3. 7. Parisi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

***3. 16.** Lattuca.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

***3. 17.** Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

***3. 18.** Costantino, Quaranta, Scotto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione).

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 59. – È deputato di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Conseguentemente:

all'articolo 38, sostituire il comma 7 con il seguente: I senatori a vita, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, divengono membri di diritto e a vita, ad ogni effetto, della Camera dei deputati.

all'articolo 39, comma 5, primo periodo, sostituire, ove ricorra, la parola: senatori con la seguente: deputati.

all'articolo 39, comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Lo stato e le prerogative dei deputati di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale per i senatori di diritto e a vita.

3. 9. Piccione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione).

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 59. – È deputato di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Consequentemente:

all'articolo 38, sostituire il comma 7 con il seguente: I senatori a vita, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, divengono membri di diritto e a vita, ad ogni effetto, della Camera dei deputati.

all'articolo 39, sostituire il comma 5 con il seguente: Lo stato e le prerogative dei deputati di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale per i senatori di diritto e a vita.

3. 10. Giorgis, D'Attorre, Pollastrini, Fabbri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 59. – 1. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, per la durata del suo mandato, sino a cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

I senatori nominati beneficiano di rimborsi spese, con le modalità stabiliti dalla legge, e partecipano ai lavori del Senato senza diritto di voto.

Consequentemente, all'articolo 38, sostituire il comma 7 con il seguente:

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. 14. Bianconi, Centemero.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 59. – 1. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

I senatori di diritto e a vita ed i senatori nominati dal Presidente della Repubblica partecipano alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

3. 12. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilis, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.
(*Deputati a vita*).

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 59. – 1. È deputato di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

***3. 11.** Costantino, Quaranta, Scotto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 59. – 1. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

***3. 13.** Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, fino al numero massimo di cinque, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. I senatori nominati durano in carica cinque anni e non possono essere nuovamente rinominati».

3. 15. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: Quando lo richiedono centocinquanta elettori,.

3. 21. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: Quando lo richiedono centomila elettori,.

3. 22. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: Quando lo richiedono cinquantamila elettori,.

3. 23. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso, sostituire ovunque ricorra la seguente parola: senatori con la parola: deputati.

3. 30. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: senatori cittadini, *aggiungere le seguenti:* a vita;

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

3. 24. Costantino, Quaranta, Scotto.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, *aggiungere le seguenti:* sia in Italia che all'estero.

3. 25. Merlo, Borghese.

Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 26. Costantino, Quaranta, Scotto.

Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tali senatori durano in carica sino al termine del mandato del Presidente della Repubblica e non possono essere nuovamente nominati.

3. 27. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga,

Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tali senatori rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente della Repubblica e non possono essere nuovamente nominati.

3. 28. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: Tali senatori, *aggiungere le seguenti:* non hanno diritto di voto,.

3. 29. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: sette *con la seguente:* cinque.

3. 31. Brunetta, Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: e non possono essere nuovamente nominati.

3. 32. Costantino, Scotto, Quaranta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, non ricevono indennità a carico del Senato e non hanno diritto di voto.

3. 33. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano,

Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 60, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei votanti. Qualora le leggi siano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a decorrere dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, e prima della loro entrata in vigore sono sottoposte a referendum confermativo secondo le modalità definite dalla legge. La legge garantisce ai candidati, ai movimenti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa».

4. 3. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine il seguente comma:

«Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei votanti. Qualora le leggi siano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a decorrere dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, e prima della loro entrata in vigore sono sottoposte a referendum confermativo secondo le modalità definite dalla legge. La legge garantisce ai candidati, ai movimenti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa».

4. 4. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi».

4. 2. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto,

Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

«All'articolo 61 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, decorso il termine di diciotto mesi dalla data in cui sono state tenute le elezioni, sono approvate con maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera».

4. 02. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 61 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera ed entrano in vigore decorsi non meno di diciotto mesi dalla loro pubblicazione.»

4. 04. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 61 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entrano in vigore decorsi non meno di diciotto mesi dalla loro pubblicazione.»

4. 05. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. All'articolo 61 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le leggi in materia elettorale, decorso il termine di diciotto mesi dalla data in cui sono state tenute le elezioni, sono approvate con maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera».

4. 01. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 5.

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito con il seguente: «Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti».

5. 5. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimerlo.

***5. 1.** Quaranta, Costantino, Scotto, Melilla.

Sopprimerlo.

***5. 2.** Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: «La carica di senatore è incompatibile con ogni altra carica elettiva e di governo. Ai senatori compete un'indennità pari a quella dei consiglieri regionali con l'indennità più bassa in vigore».

5. 3. Bianconi, Altieri, Capezone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Le elezioni e le nomine alle cariche negli organi del Senato della Repubblica sono disciplinate dalla legge, che stabilisce i casi di incompatibilità».

5. 4. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Il regolamento con le seguenti: La legge costituzionale.

5. 6. Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Il regolamento con le seguenti: La legge.

5. 7. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o locali.

5. 8. Lauricella.

Al comma 1, capoverso aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di incandidabilità, e di ineleggibilità, specificando i casi di conflitto di interessi.

5. 9. Scotto, Quaranta, Costantino, Melilla.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono comunque fare parte dell'Ufficio di Presidenza del Senato né assumere la Presidenza di organi parlamentari i senatori che esercitano le funzioni di presidente o membro della Giunta di Regione o di Provincia autonoma, nonché i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai duecentocinquantamila abitanti.

5. 10. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 28. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Il regolamento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze parlamentari.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare a maggioranza di due terzi dei componenti di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».

6. 1. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari.

Limitano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli emendamenti, con espressa esclusione degli emendamenti aventi contenuto non omogeneo o sostitutivi di più articoli e con esclusione dei disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e dei disegni di legge di conversione di decreti legge. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione».

6. 2. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di

Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Le deliberazioni di ciascuna Camera, e delle Camere riunite in seduta comune, non sono valide se non è presente la maggioranza dei propri componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

6. 3. Bianconi, Centemero.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. All'articolo 64 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Il Regolamento garantisce i diritti delle minoranze e delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale».

6. 4. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al primo comma, le parole: «Ciascuna Camera adotta» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e il Parlamento in seduta comune adottano ciascuno».

6. 5. Costantino, Scotto, Quaranta, Melilla.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al primo comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta» con le seguenti: «a maggioranza dei due terzi»

6. 6. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:

«Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale.

Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge della Repubblica, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali».

6. 7. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: I regolamenti delle Camere garantiscono con le seguenti: Il regolamento della Camera dei deputati garantisce.

6. 8. Lattuca.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: garantisce i diritti aggiungere le seguenti: dell'opposizione e.

6. 9. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole minoranze parlamentari, aggiungere le seguenti:; in particolare, lo statuto delle opposizioni.

6. 10. Scotto, Costantino, Quaranta, Melilla.

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, infine, i seguenti periodi:; limitano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti, con espressa esclusione degli emendamenti aventi contenuto non omogeneo o sostitutivi di più articoli e con esclusione dei disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e dei disegni di legge di conversione di decreti legge. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

6. 11. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

6. 12. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: diritto, e se richiesti obbligo, con le seguenti: l'obbligo.

6. 13. Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6. 14. Piccione.

Al comma 1, lettera c), sostituire l'alinfa con la seguente: sono aggiunti in fine i seguenti commi:.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge della Repubblica, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali.

6. 15. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo

Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: il dovere, con le seguenti: l'obbligo.

6. 16. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.

6. 17. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari.

6. 18. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I regolamenti parlamentari prevedono adeguate sanzioni per la violazione del dovere di cui al presente comma.

6. 19. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera c) capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I membri del Senato titolari di cariche monarchiche possono essere sostituiti da membri vicari secondo le modalità previste dal regolamento del Senato.

6. 20. Fabbri, Roberta Agostini.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge disciplina i casi e le modalità di decadenza dal mandato parlamentare nel caso di reiterata violazione dell'obbligo di partecipare ai lavori parlamentari.

6. 21. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione).

1. Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e senatore coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento».

6. 22. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto,

Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione).

1. Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo».

6. 23. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione).

1. All'articolo 65 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nessuno può appartenere alle due Camere per più di due legislature, anche non consecutive».

6. 26. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interessi).

1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 65.

La legge determina i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Deputato o di Senatore, specificando i casi di conflitto di interessi».

6. 27. Quaranta, Scotto, Costantino.

ART. 7.

Sopprimerlo.

***7. 1.** Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciraci, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Centemero, Picchi.

Sopprimerlo.

***7. 3.** D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Modifiche all'articolo 66 della Costituzione).

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 66.

Un organo interno a ciascuna Camera, composto secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti in modo da garantirne l'indipendenza, verifica, sulla base delle norme vigenti, i titoli di ammissione dei rispettivi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Le relative deliberazioni sono assunte nel termine di centoottanta giorni dalla data di proclamazione dell'elezione. Contro le deliberazioni è ammesso ricorso motivato alla Corte costituzionale, presentato da chi vi ha un interesse».

7. 5. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo

Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Modifica dell'articolo 66 della Costituzione).

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 66.

La Corte costituzionale giudica, nei casi e secondo le modalità stabilite con legge costituzionale, dei titoli di ammissione dei membri del Parlamento e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

7. 4. Costantino, Quaranta, Scotto.

Sostituirlo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Titoli di ammissione).

1. L'articolo 66 è sostituito dal seguente:

«ART. 66.

La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

7. 8. Lauricella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 66.

La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei componenti del Parlamento e delle cause, anche sopraggiunte, di ineleggibilità, incandidabilità e di incompatibilità».

7. 6. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo

Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Verifica e permanenza dei titoli di ammissione).

1. All'articolo 66 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «e di incompatibilità» sono sostituite dalle seguenti: «, di incompatibilità e di conflitto di interessi»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Contro i giudizi di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nelle forme stabilite da legge costituzionale».

7. 7. Costantino, Quaranta, Scotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7. 9. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7. 10. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Delle relative deliberazioni è data comunicazione alle Assemblee da parte dei rispettivi Presidenti.

Esse sono impugnabili davanti alla Corte costituzionale entro quindici giorni dall'adozione con ricorso di un quinto dei componenti della Camera di appartenenza.

La Corte si pronuncia nei successivi trenta giorni.».

7. 12. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le relative deliberazioni sono impugnabili davanti alla Corte costituzionale entro quindici giorni dall'adozione con ricorso di un quinto dei componenti della Camera di appartenenza.

La Corte si pronuncia nei successivi trenta giorni.»

7. 11. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: giudica dei con le seguenti: verifica, alla luce della normativa vigente, i.

7. 13. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: giudica dei con le seguenti: verifica i.

7. 14. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso,

D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori *con le seguenti:* Delle relative deliberazioni.

7. 15. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Contro le deliberazioni di cui al presente articolo di ciascuna Camera è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte dei soggetti interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge della Repubblica».

7. 16. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La decisione di cui al primo o al secondo comma è assunta dalla Giunta competente ai sensi del Regolamento, salvo che i due quinti dei componenti della Camera di appartenenza richiedano che la proposta formulata dalla Giunta sia sottoposta al voto dell'Assemblea. Avverso la decisione della Giunta o dell'Assemblea è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di chi ha un interesse diretto e immediato, secondo le modalità previste dal Regolamento della Camera di appartenenza».

7. 17. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I Regolamenti stabiliscono i termini per deliberare. Contro le deliberazioni della Camera è sempre ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di un decimo dei loro componenti».

7. 18. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le controversie relative ai titoli di ammissione e alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopraggiunte, dei membri delle Camere, sono decise dalla Camera di appartenenza entro sei mesi dall'inizio della legislatura o dalla contestazione. Contro le deliberazioni assunte dalle Camere, o nel caso di inutile decorso del termine, l'interessato ovvero un decimo dei componenti della Camera che ha adottato la deliberazione può ricorrere alla Corte costituzionale entro quindici giorni.».

Consequentemente, all'articolo 13, comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché sui ricorsi contro le deliberazioni delle Camere circa l'elezione contestata e le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti.

7. 19. Francesco Sanna.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

c) dopo il secondo comma inserire il seguente:

«Avverso le deliberazioni delle Camere relative ai titoli di ammissione e alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari».

Consequentemente, all'articolo 13, comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché sulle controversie relative ai titoli di ammissione dei componenti di ciascuna Camera e alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

7. 20. Giorgis, Roberta Agostini, D'Attorre, Fabbri, Pollastrini.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

c) dopo il secondo comma inserire il seguente:

«Le controversie relative ai titoli di ammissione e alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità di deputati e senatori sono giudicate dalla Corte costituzionale. I Regolamenti parlamentari disciplinano le modalità di ricorso contro le deliberazioni delle Camere».

7. 21. De Menech, Borghi.

ART. 8.

Sopprimerlo.

***8. 1.** Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Sopprimerlo.

***8. 2.** Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 67, con il seguente:

I membri del Senato rappresentano la Regione o la Provincia Autonoma nella quale sono stati eletti. I membri della Camera dei deputati rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

8. 3. Giorgis.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 67 con il seguente: Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

8. 4. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 67 con il seguente:

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Repubblica.

8. 6. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 67, sostituire le parole: del Parlamento, con le seguenti: della Camera dei deputati.

***8. 5.** Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di

Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 67, sostituire le parole: del Parlamento, con le seguenti: della Camera dei deputati.

***8. 7.** Lattuca, Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 67, sostituire le parole: del Parlamento, con le seguenti: della Camera dei deputati.

***8. 9.** Costantino, Scotto, Quaranta.

Al comma 1, capoverso ART. 67, aggiungere, in fine i seguenti periodi: I membri del Parlamento possono essere revocati nel corso del loro mandato quando, trascorso almeno un anno dall'inizio del mandato, lo richiedano il dodici per cento degli elettori del collegio elettorale di provenienza del membro del parlamento o dall'uno per cento del corpo elettorale nazionale. Nel caso in cui la proposta di revoca sia votata dalla maggioranza degli aventi diritto, il membro del parlamento decade dal mandato. La legge determina le modalità di attuazione della revoca.

8. 10. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. All'articolo 68 della Costituzione, primo comma, le parole: «I membri del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «I membri della Camera dei deputati».

8. 01. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono soppressi.

8. 02. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo comma è soppresso.

8. 03. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. All'articolo 68 della Costituzione, il terzo comma è soppresso.

8. 04. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto,

Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

All'articolo 68 della Costituzione, al secondo comma, le parole «della Camera alla quale appartiene» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Repubblica, di concerto con i Presidenti delle Camere».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

All'articolo 87 della Costituzione, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: «Autorizza le limitazioni al diritto all'immunità parlamentare».

8. 05. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

All'articolo 68 della Costituzione, al secondo comma, le parole: «della Camera alla quale appartiene» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Repubblica».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

All'articolo 87 della Costituzione, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: «Autorizza le limitazioni al diritto all'immunità parlamentare».

8. 06. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente

ART. 8-bis.

1. All'articolo 68 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati, nessun deputato»;

b) al terzo comma, le parole: «membri del Parlamento» sono sostituite dalla seguente: «deputati».

8. 07. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo,

Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifica dell'articolo 68 della Costituzione).

1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: «della Camera alla quale appartiene» sono sostituite dalle seguenti: «della Corte costituzionale».

8. 08. Lattuca.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: «può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né» sono soppresse.

8. 09. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: «ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o di conversazioni o comunicazioni e» sono soppresse.

8. 010. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Immunità parlamentare).

1. All'articolo 68 della Costituzione, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Contro il diniego della autorizzazione è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, che decide sulla richiesta secondo le modalità stabilite dalla legge».

8. 011. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Immunità parlamentare).

1. All'articolo 68 della Costituzione, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Avverso il diniego della Camera di appartenenza è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di un quarto dei suoi componenti, secondo le modalità stabilite dalla legge».

8. 012. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico,

Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 69

I membri della Camera dei deputati ricevono un'indennità stabilita dalla legge. Ai senatori compete un'indennità, anch'essa stabilita dalla legge, non inferiore a quella meno onerosa di pertinenza dei Consigli regionali».

9. 2. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciraci, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, prima delle parole: della Camera dei deputati, *inserire le seguenti:* eletti e di nomina presidenziale.

9. 3. Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

I membri del Parlamento cessati dalla carica hanno diritto a un trattamento pensionistico nei casi stabiliti dalla legge. Il trattamento pensionistico è conforme in qualsiasi momento ai principi di contribuzione, ragionevolezza e proporzionalità alla durata della permanenza in carica.;

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 69, come modificato dal comma 1 del presente articolo 9, si applicano anche a tutti gli assegni vitalizi e trattamenti pensionistici già in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni del comma 1.;

sostituire la rubrica con la seguente: «(Indennità e trattamento pensionistico dei parlamentari).».

9. 4. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «che non può eccedere, mensilmente, tre volte lo stipendio medio nazionale».

9. 5. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole seguenti: ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'indennità è sospesa al membro della Camera dei deputati arrestato, privato della libertà personale o mantenuto in detenzione».

9. 6. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 69 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La misura dell'indennità è stabilita dagli elettori al momento del voto, nell'ambito del quale secondo modalità stabilite dalla legge gli elettori esprimono una preferenza per un numero intero compreso tra uno e dieci, la cui media aritmetica, ottenuta dalle indicazioni di voto valide e arrotondata al primo decimale, viene moltiplicata per il reddito medio *pro capite* dei cittadini. I membri del Parlamento non ricevono altri trattamenti economici o materiali o prestazioni di beni e servizi, diarie o rimborsi, al di fuori di tale indennità».

9. 7. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche.

9. 8. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito del seguente «I membri della Camera dei deputati ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti».

9. 9. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefica, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 10.

Sopprimerlo.

***10. 1.** Sannicandro, Scotto, Quaranta, Costantino.

Sopprimerlo.

***10. 2.** Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefica, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10 – (*Modifica dell'articolo 70 della Costituzione*). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 70 – La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica esercitano la funzione legislativa secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».

10. 3. Sannicandro, Scotto, Quaranta, Costantino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi in materia elettorale e per quelle che disciplinano il *referendum* popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e la legge di delegazione

europea, per la legge di cui all'articolo 57, settimo comma, per la legge nelle materie previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Nel caso in cui il Senato delle Autonomie abbia approvato le proposte di modificazione a maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale con maggioranza equivalente.

Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

10. 21. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali ed elettorali e per le materie di cui all'articolo 117, primo comma, lettere *a*), *c*), *d*), *f*), *g*) e *h*).

La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati sulle residue materie di cui all'articolo 117 in cui lo Stato ha legislazione esclusiva. La funzione legislativa è esercitata dal Senato della Repubblica su tutte le materie di legislazione concorrente».

10. 13. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire il primo comma con il seguente: La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione;

b) sostituire il quarto comma con il seguente: L'esame da parte del Senato è sempre disposto per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettere *b*), *c*), *m*), *p*) nonché per i disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma. In tale ultimo caso i termini per la deliberazione delle proposte di modifica sono di quindici giorni dalla data di trasmissione;

c) sostituire il quinto comma con il seguente: Qualora il Senato approvi modifiche del testo a maggioranza dei tre quinti, la Camera dei deputati può non conformarsi solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10. 22. Giorgis, D'Attorre, Fabbri, Pollastrini, Roberta Agostini, Gasparini, Piccione, Richetti, Naccarato, Ascani, Lattuca, Bindi, Francesco Sanna.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *sostituire il primo comma con il seguente:* La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione;

b) *sostituire il quarto comma con il seguente:* L'esame da parte del Senato è sempre disposto per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettere b), c), m), p) nonché per i disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma. In tale ultimo caso i termini per la deliberazione delle proposte di modifica sono di quindici giorni dalla data di trasmissione;

c) *sostituire il quinto comma con il seguente:* Qualora il Senato approvi modifiche del testo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10. 24. Giorgis, Fabbri, Pollastrini, Bindi, Roberta Agostini, Cuperlo, Naccarato, Ascani, Lattuca.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sostituire il primo comma con il seguente:

La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere e dal popolo sovrano nelle forme dell'iniziativa legislativa popolare. È esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di *referendum* popolare, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione.

10. 7. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sostituire il primo comma con il seguente:

ART. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le seguenti leggi:

Revisione costituzionale;

disciplina delle elezioni;

organi costituzionali e di rilievo costituzionale;

istituzione e disciplina delle autorità amministrative indipendenti; istituti di democrazia diretta;

principi generali in materia di procedimento amministrativo, rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione;

diritti e libertà garantiti dalla Costituzione;

tutela delle minoranze linguistiche;

deliberazione dello stato di guerra;

autorizzazione alla ratifica di trattati e accordi internazionali;

disciplina della formazione della volontà dell'Italia nell'Unione europea;

attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza dello Stato;
leggi in materia di ordinamento delle regioni e delle autonomie;
principi fondamentali che attengono ad esigenze di carattere unitario nelle materie di competenza legislativa regionale;
definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali e dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse naturali ed ambientali;

leggi a garanzia dell'eguale godimento dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti.

10. 11. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sostituire il primo comma con il seguente:

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le seguenti leggi: revisione costituzionale; disciplina delle elezioni; ordinamento, organizzazione e funzionamento degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale; istituzione e disciplina delle autorità amministrative indipendenti; istituti di democrazia diretta; leggi penali; giustizia penale, civile, amministrativa, contabile e tributaria; ordinamento giudiziario; amnistia e indulto; principi generali in materia di organizzazione amministrativa, ordinamento del pubblico impiego, procedimento amministrativo, rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione; diritti e libertà garantiti dalla Costituzione; disciplina della formazione della volontà dell'Italia nell'Unione europea; deliberazione dello stato di guerra.

10. 12. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sostituire il primo comma con il seguente:

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi che riguardano:

a) i rapporti regolati dagli articoli 7 e 8 della Costituzione (Chiesa cattolica e confessioni religiose);

b) la condizione giuridica dello straniero;

c) l'ambito delle riserve di legge previste negli articoli da 13 a 22 (diritti pubblici soggettivi), da 24 a 27 (giustizia), 32 (trattamenti sanitari obbligatori), 48 (elettorato attivo), 49 (partiti politici), 50 (parità di accesso), 54 (giuramento);

- d) organi costituzionali e di rilievo costituzionale e loro sistemi elettorali;
- e) disciplina delle fonti normative;
- f) leggi di delega;
- g) leggi di conversione di decreti legge;
- h) disciplina degli istituti di democrazia diretta;
- i) istituzione e disciplina delle autorità amministrative indipendenti;
- m) principi generali in materia di procedimento amministrativo rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione;
- n) le altre previste dalla Costituzione o da legge costituzionale (in particolare: nei casi in cui nel testo della relatrice ci si riferisce a «leggi organiche»);
- o) legge di bilancio e rendiconto consuntivo.

10. 15. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sostituire il primo comma con il seguente:

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi che riguardino:

- a) disciplina delle fonti normative;
- b) tutela delle minoranze linguistiche;
- c) rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose;
- d) condizione giuridica dello straniero;
- e) elezioni nazionali ed europee, norme generali per le elezioni regionali e locali;
- f) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
- g) istituzione e disciplina delle autorità amministrative indipendenti;
- h) disciplina degli istituti di democrazia diretta;
- i) norme generali sull'azione amministrativa e sui rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni;
- l) norme generali su diritti fondamentali e libertà inviolabili della persona, diritti pubblici soggettivi, partiti politici;
- m) concessione di amnistia e di indulto;
- n) autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;
- o) tutte le altre previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

10. 16. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto,

Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sostituire il primo comma con il seguente:

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

10. 23. Costantino, Scotto, Quaranta, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sostituire il primo comma con il seguente:

ART. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di *referendum* popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione.

10. 25. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: collettivamente dalle due Camere, inserire le seguenti: per le leggi elettorali,.

10. 14. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

*Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, sopprimere le parole: per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di *referendum* popolare,.*

Conseguentemente, al comma 1, capoverso ART. 70, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto comma.

10. 9. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, sopprimere le parole: per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di *referendum* popolare,.

10. 10. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: altre leggi costituzionali, *aggiungere le seguenti:* nonché per le leggi concernenti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le parti di interesse delle Autonomie territoriali.

10. 8. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, apportare le seguenti modificazioni:

al primo comma sopprimere le parole da: «per le leggi di attuazione» *fino alla fine del comma;*

al terzo comma:

a) sostituire le parole: «Ogni disegno di legge» *con le seguenti:* «Ogni altro disegno di legge»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Se il Senato, nei trenta giorni successivi, respinge il disegno di legge o delibera proposte di modificazione del testo, la Camera dei deputati delibera in via definitiva»;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.»;

sostituire il quarto comma con il seguente:

«Nel caso in cui abbia deliberato proposte di modificazioni ai disegni di legge, il Senato della Repubblica può contestualmente richiedere che il loro esame sia deferito ad un comitato paritetico composto da ventuno deputati e ventuno senatori, designati rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato. Il comitato, esaminate le disposizioni oggetto delle proposte di modificazione deliberate dal Senato, trasmette, entro sette giorni, al Presidente della Camera una proposta di conciliazione. Su di essa o, quando il comitato non deliberi entro il predetto termine, sulle proposte di modificazione approvate dal Senato, la Camera stessa si pronuncia in via definitiva.»;

sopprimere il quinto comma.

10. 18. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sostituire le parole: per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali *fino alla fine del comma con le seguenti:* per le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, i diritti politici, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati

internazionali.

Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché quelle che dispongano nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera *p-bis*); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, esprime parere di costituzionalità.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato approvi le modificazioni con la maggioranza degli aventi diritto o superiore, la Camera adotta il testo in via definitiva senza tener conto delle modifiche del Senato solo a maggioranza non inferiore a quella dell'altra Camera.

Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata;

10. 19. Sannicandro, Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 70, al primo comma sopprimere le parole: per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

10. 17. Biancofiore.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: in materia di, *inserire le seguenti:* giustizia civile e penale, di.

10. 26. Scotto, Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: in materia di, *inserire le seguenti:* ordinamento giudiziario, di.

10. 27. Scotto, Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: in materia di, *inserire le seguenti:* Forze armate, di.

10. 28. Duranti, Quaranta, Piras, Scotto, Costantino, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: in materia di, *inserire le seguenti:* lavoro, di.

10. 29. Sannicandro, Scotto, Quaranta, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: in materia di, *inserire le seguenti:* tutela dei diritti, di.

10. 30. Scotto, Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: in materia di, *inserire le seguenti:* bilancio dello Stato, di.

10. 31. Costantino, Scotto, Quaranta, Sannicandro, Marcon, Paglia, Melilla.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: in materia di, *inserire le seguenti:* parità di genere, di.

10. 32. Costantino, Nicchi, Pannarale, Scotto, Quaranta, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: in materia di, inserire le seguenti: pari opportunità, di.

10. 33. Costantino, Scotto, Quaranta, Sannicandro, Nicchi, Pannarale.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: in materia di, inserire le seguenti: università e accademie, di.

10. 34. Costantino, Scotto, Quaranta, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: in materia di, inserire le seguenti: scuole statali, di.

10. 35. Scotto, Quaranta, Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: in materia di, inserire le seguenti: insegnamento, di.

10. 36. Scotto, Quaranta, Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: in materia di, inserire le seguenti: responsabilità penale, di.

10. 37. Daniele Farina, Sannicandro, Costantino, Quaranta, Scotto.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: in materia di, inserire le seguenti: misure di sicurezza, di.

10. 38. Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro, Costantino, Scotto.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, sopprimere le parole: di referendum popolare, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p).

10. 39. Parisi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: 117, secondo comma aggiungere le seguenti: lettera e), limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e.

10. 40. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, sostituire le parole da: secondo comma, lettera p), fino alla fine del comma con le seguenti: commi secondo, lettere m), p), e u), e quarto, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sopprimere le parole: «secondo, lettera u), quarto,».

***10. 41.** Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, sostituire le parole da: secondo comma, lettera p), fino alla fine del comma con le seguenti: commi secondo, lettere m), p), e u), e quarto, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sopprimere le parole: «secondo, lettera u), quarto,».

***10. 42.** Centemero, Russo.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, sostituire le parole da: secondo comma, lettera p), con le seguenti: commi secondo, lettera p), e quarto.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, dopo le parole: lettera u), sopprimere la seguente: quarto.

10. 43. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, sostituire le parole: lettera p) con le seguenti: lettere e) e p).

***10. 44.** Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, sostituire le parole: lettera p) con le seguenti: lettere e) e p).

***10. 45.** Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: lettera p) inserire le seguenti: per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 1, lettera e).

10. 46. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: lettera p) aggiungere le seguenti: e per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), 119,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sopprimere le parole: dai 119 fino a: sesto comma.

10. 47. Giancarlo Giorgetti, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: lettera p), inserire le seguenti: ad esclusione delle funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane,.

10. 48. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: lettera p), inserire le seguenti: limitatamente, per quanto concerne le funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane, alle leggi volte alla loro individuazione.

10. 49. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, dopo le parole: lettera p), inserire le seguenti: limitatamente all'ordinamento, alla legislazione elettorale e agli organi di governo di Comuni e Città metropolitane e alle disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni,.

10. 50. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per le leggi concernenti la partecipazione delle regioni e delle autonomie all'equilibrio economico e finanziario.

10. 51. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per le disposizioni concernenti la partecipazione delle Regioni e delle autonomie all'equilibrio economico e finanziario.

10. 52. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per la legge di cui all'articolo 57, ultimo comma.

10. 53. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente dalle due Camere per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettere p) e u), quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

10. 54. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque approvate da entrambe le Camere le leggi che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali disciplinati dalla Parte I della Costituzione.

10. 55. Costantino, Scotto, Quaranta, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le leggi che definiscono le modalità di limitazione ed esercizio della libertà personale è richiesta l'approvazione da parte dei due rami del Parlamento.

10. 56. Costantino, Scotto, Quaranta, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono approvate con procedimento bicamerale le leggi che prevedono restrizioni alla libertà di circolazione.

10. 57. Scotto, Quaranta, Costantino, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nello stesso testo sono approvate da entrambe le Camere le leggi che regolano l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale.

10. 58. Costantino, Quaranta, Scotto, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entrambe le Camere approvano nello stesso testo le leggi che definiscono il contenuto degli interessi legittimi.

10. 59. Quaranta, Scotto, Sannicandro, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le materie disciplinate dall'articolo 27 della Costituzione sono disciplinate con legge approvata sia dal Senato della Repubblica che dalla Camera dei deputati.

10. 60. Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Costantino, Quaranta.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con legge costituzionale sono definite le materie regolate dalle leggi organiche. Le leggi organiche sono approvate a maggioranza dei tre quinti alla Camera e con la maggioranza assoluta al Senato. Sono sempre organiche le materie che regolano il funzionamento degli organi dello Stato e la legge elettorale nazionale.

10. 61. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente dalle due Camere per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, quarto comma, 114, terzo comma, 117, comma secondo, lettera s), quarto, sesto e nono, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma.

10. 62. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, dopo il primo comma, inserire il seguente: La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.

10. 63. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, dopo il primo comma, inserire il seguente: La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente per le leggi di attuazione degli atti normativi derivanti dagli obblighi internazionali.

10. 64. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 70, dopo il primo comma, inserire il seguente: Il Senato ha competenza legislativa esclusiva sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti e delle politiche dell'Unione europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle aventi effetti finanziari e di bilancio.

10. 65. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, dopo il primo comma, inserire il seguente: La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.

10. 66. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, dopo il primo comma, inserire il seguente: La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente per le leggi di attuazione degli atti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e dagli obblighi internazionali assunti.

10. 67. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo

Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sopprimere i commi secondo, terzo, quarto e quinto.

10. 69. Sannicandro, Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 70, dopo il secondo comma, inserire il seguente:

Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui al Titolo V della Parte II della presente Costituzione, l'esame inizia al Senato della Repubblica che, in seguito all'approvazione, li trasmette immediatamente alla Camera dei deputati, che può approvarlo in via definitiva, senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di modifiche apportate o di approvazione a maggioranza relativa, il testo viene trasmesso al Senato, che ha facoltà di apportare modifiche, ovvero di approvarlo senza modificazioni in via definitiva, a maggioranza assoluta dei propri componenti. Il testo, ove modificato, è trasmesso alla Camera, che lo approva, in via definitiva, a maggioranza semplice senza apportare ulteriori modifiche, ovvero apportando ulteriori modificazioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10. 70. Gigli, Dellai.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sopprimere il terzo comma.

10. 71. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «dalla Camera dei deputati» con le seguenti: «da una Camera»;

b) al primo periodo, sostituire le parole: «al Senato della Repubblica» con le seguenti: «all'altra Camera»;

c) al primo periodo, sostituire le parole da: «, entro» fino alla fine del comma con le seguenti: «lo esamina entro trenta giorni».

10. 72. Sannicandro, Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: dieci giorni, con le seguenti: trenta giorni.

10. 73. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: dieci giorni, con le seguenti: quindici giorni.

10. 74. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga,

Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: dalla maggioranza dei.

10. 75. Parisi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quarto.

***10. 76.** Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quarto.

***10. 77.** Giorgis, Naccarato.

Al capoverso ART. 70, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: può disporre di esaminarlo, con le seguenti: lo esamina.

10. 78. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: , ovvero, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, può deliberare di non esaminarlo.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «non disponga di procedere all'esame», inserire le seguenti: «, ovvero deliberi di non farlo»,.

10. 79. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Se il Senato, nei trenta giorni successivi, respinge il disegno di legge o delibera proposte di modificazione del testo, la Camera dei deputati delibera in via definitiva.

10. 80. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: proposte di modificazione con la seguente: modificazioni.

10. 81. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: «la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.» aggiungere le seguenti: «La Camera dei deputati può non conformarsi alle modifiche proposte dal Senato approvando il testo definitivo a maggioranza assoluta dei suoi membri»;

b) sopprimere il comma quarto;

c) al comma quinto, sopprimere l'ultimo periodo;

d) dopo il comma quinto, aggiungere il seguente: «Qualora il Senato, dopo aver disposto l'esame di un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, abbia unanimemente deliberato di non proporre modificazioni al testo, le Regioni non possono promuovere la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, comma 2.».

10. 82. Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: o sia inutilmente decorso il termine per deliberare,.

10. 83. Sannicandro, Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sopprimere il quarto ed il quinto comma.

10. 84. Parisi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sopprimere il quarto comma.

***10. 85.** Scotto, Quaranta, Costantino, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sopprimere il quarto comma.

***10. 86.** Lombardi, Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo,

Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sopprimere il quarto comma.

***10. 87.** Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, quarto comma sostituire le parole: lettera u) con le seguenti: lettere e) e u).

10. 88. Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 70, quarto comma, dopo le parole: lettera u), inserire le seguenti: limitatamente al governo del territorio,.

10. 89. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 70, al comma quarto, dopo la parola: quarto, sono aggiunte le seguenti: e sesto.

10. 90. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 70, quarto comma, sopprimere le parole: 120, secondo comma,.

10. 91. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 70, quarto comma, sostituire le parole: e per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea con le seguenti: e per le leggi che stabiliscono le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi internazionali.

10. 92. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, quarto comma, ultimo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei due terzi.

***10. 93.** De Mita.

Al comma 1, capoverso ART. 70, quarto comma, sostituire la parola: assoluta con la seguente: dei due terzi.

***10. 94.** Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi,

Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sopprimere il quinto comma.

****10. 95.** Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sopprimere il quinto comma.

****10. 96.** Naccarato.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sostituire il quinto comma con il seguente: I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto e sesto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

10. 101. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 70, quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: entro quindici fino alla fine del sesto comma.

10. 97. Scotto, Quaranta, Marcon, Sannicandro, Melilla, Paglia, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 70, quinto comma, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

10. 98. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, quinto comma, sopprimere il secondo periodo.

10. 99. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, quinto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora tali disegni di legge dispongano nelle medesime materie di cui al comma precedente e qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma precedente».

10. 100. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 70, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10. 102. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente: I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa fra loro, decidono le questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. Tali decisioni non sono sindacabili in alcuna sede.

10. 103. Gasparini, Fabbri, Migliore, Richetti, Ferrari, Roberta Agostini.

Al comma 1, capoverso ART. 70, dopo il quinto comma, inserire il seguente: I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, nominano un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, che decide a maggioranza assoluta dei componenti in ordine al procedimento legislativo da seguire. La decisione del comitato non è sindacabile in alcuna sede.

10. 105. Schullian, Gebhard, Alfreider.

Al comma 1, capoverso ART. 70, dopo il quinto comma, inserire il seguente: Il Senato esamina in prima lettura i disegni di legge che hanno prevalentemente lo scopo di determinare i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), nonché i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, ove non richiamate dal secondo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Camera dei deputati, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiamare a sé l'esame dei disegni di legge di cui al primo periodo del presente comma quando il Senato non li abbia approvati entro centottanta giorni dall'assegnazione ovvero abbia approvato una questione pregiudiziale o sospensiva ovvero abbia deliberato di non passare all'esame degli articoli.

10. 104. Bindi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, dopo il quinto comma, inserire il seguente: In caso di dubbio circa la natura del disegno di legge in esame e del relativo procedimento legislativo da seguire tra le due Camere, l'interpretazione e la risoluzione della questione è affidata congiuntamente al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica che, d'intesa,

definiscono le modalità di esame.

10. 106. Quaranta, Scotto, Costantino, Melilla.

Al comma 1, capoverso ART. 70 dopo il quinto comma, inserire il seguente: Le Camere non possono in nessun caso approvare disposizioni che riprendono i contenuti di norme di legge o atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime.

10. 107. Scotto, Costantino, Quaranta, Melilla, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 70, dopo il quinto comma aggiungere il seguente: Il Senato controlla l'attuazione delle leggi nello svolgimento delle funzioni normativa e amministrativa del Governo, svolgendo la connessa attività conoscitiva.

10. 108. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sopprimere il sesto comma.

10. 109. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70 aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il Regolamento del Senato della Repubblica disciplina la composizione di una Commissione permanente per le questioni della montagna.

10. 110. Dellai, Gigli.

Al comma 1, capoverso ART. 70, aggiungere, in fine, il seguente comma: Il Senato della Repubblica può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di sottoporre alla consultazione referendaria popolare le leggi approvate dalla Camera dei deputati nelle materie indicate al quarto comma, con le modalità stabilite dalla legge.

10. 111. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga,

Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, aggiungere, in fine, il seguente comma: Un quinto dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Camera può, in ogni stato dell'esame di un disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento, porre la questione di competenza alla Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro quindici giorni, individuando il ramo del Parlamento competente.

10. 112. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, aggiungere, infine, il comma seguente: Le Camere eleggono i presidenti e i componenti delle autorità amministrative indipendenti previa discussione delle candidature e audizione dei candidati in seduta pubblica della Commissione competente o dell'Assemblea. Con la stessa procedura esprimono parere sulle proposte governative di nomina dei funzionari dello Stato di competenza del Presidente della Repubblica e degli amministratori di istituti ed enti pubblici anche economici.

10. 113. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al capoverso ART. 70, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli

articoli 117, commi quinto e nono, 118, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.

10. 68. Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

«ART. 11.

L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“ ART. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

L'esame delle proposte di iniziativa popolare da parte delle Camere è obbligatorio. I regolamenti delle Camere stabiliscono tempi e modalità con cui le proposte di legge di iniziativa popolare vengono sottoposte a deliberazione conclusiva entro sei mesi dalla loro presentazione.

La legge stabilisce le procedure con cui i cittadini possono partecipare all'elaborazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare e governativa attraverso appositi strumenti informatici messi a disposizione dal Governo e dalle due Camere”».

11. 1. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

«ART. 11.

(Modifica all'articolo 71 della Costituzione).

1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“ART. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo e agli organi ed enti ai quali è conferita da legge costituzionale. I cittadini elettori esercitano l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli, che deve essere sottoposto a deliberazione conclusiva entro cinque mesi dalla loro presentazione”».

11. 2. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis,

Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

«ART. 11.

All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“La legge disciplina la partecipazione popolare in via informatica e telematica alle iniziative legislative”».

11. 3. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11. 4. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nelle materie non rientranti nell'esercizio paritario della funzione legislativa il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione

del Senato della Repubblica».

11. 5. Schullian, Alfreider.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

11. 6. Scotto, Sannicandro, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: sei mesi, *con le seguenti:* tre mesi.

***11. 7.** Scotto, Costantino, Quaranta.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: sei mesi, *con le seguenti:* tre mesi.

***11. 8.** Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11. 9. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: la parola: “cinquantamila” è sostituita dalla seguente: “centocinquantamila” ed.

***11. 10.** Scotto, Quaranta, Costantino, Sannicandro, Melilla.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: la parola: “cinquantamila” è sostituita dalla seguente: “centocinquantamila” ed.

***11. 11.** Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano,

Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: la parola: “cinquantamila” è sostituita dalla seguente: “centocinquantamila” ed.

***11. 12.** Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: centocinquantamila con la seguente: quarantacinquemila.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: regolamenti parlamentari *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Ove il progetto di cui al comma non sia approvato entro il termine di tre mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo. La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto. La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo.

11. 13. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: centocinquantamila, con la seguente: venticinquemila.

11. 14. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: centocinquantamila, con la seguente: trentamila.

11. 15. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi,

Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: centocinquantamila con la seguente: centomila.

***11. 16.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: centocinquantamila con la seguente: centomila.

***11. 17.** Bianconi, Centemero.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: nei tempi, nelle forme fino alla fine della lettera, con le seguenti: entro nove mesi dalla presentazione delle stesse.

11. 19. Costantino, Scotto, Quaranta.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: nei tempi, nelle forme fino alla fine della lettera, con le seguenti: entro sei mesi dalla presentazione delle stesse.

11. 20. Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: nei tempi, con le seguenti: entro tre mesi dalla loro presentazione.

11. 21. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque non oltre centoottanta giorni dalla data di presentazione.

11. 22. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel termine massimo di sei mesi dalla data di presentazione.

11. 23. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli,

Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). È aggiunto, in fine, il seguente comma:

“I disegni di legge d'iniziativa popolare sono, in ogni caso, iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro e non oltre tre mesi dal deferimento alle competenti Commissioni”».

11. 24. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

“Su iniziativa di almeno 500.000 elettori possono essere presentati alle Camere disegni di legge redatti in articoli, affinché siano esaminati ai sensi dell'articolo 70, primo comma. Ciascun disegno di legge, qualora le Camere non ne concludano l'esame entro sei mesi ovvero lo respingano è sottoposto a *referendum* popolare deliberativo.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di presentazione e i limiti di ammissibilità dei disegni di legge di cui al primo comma e le modalità di attuazione del *referendum* deliberativo”».

11. 25. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei limiti entro i quali è ammesso il *referendum* abrogativo e sempreché non incida né sulle spese né sulle entrate pubbliche.

11. 26. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ove detto progetto non sia approvato entro il termine di dodici mesi, una quota di elettori pari ad almeno il due per cento degli aventi diritto al voto nelle precedenti elezioni per la Camera dei deputati può richiedere che tale progetto sia sottoposto a *referendum* propositivo, con le modalità definite dalla legge. La proposta è approvata se ha conseguito i voti favorevoli della maggioranza dei partecipanti alla consultazione.».

11. 28. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia,

Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Parlamento effettua la deliberazione conclusiva sulla proposta di legge d'iniziativa popolare nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione.».

11. 29. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le leggi devono avere contenuto omogeneo e corrispondente al titolo.».

11. 30. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'iniziativa legislativa popolare è esercitata dai cittadini con la proposta di un progetto redatto in articoli.»;

«I promotori di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare devono costituirsi in un comitato composto da almeno undici elettori. Il comitato deve rendere conto pubblicamente di tutte le questioni finanziarie relative all'iniziativa, a pena di decadenza della stessa.

L'iniziativa deve essere sostenuta da almeno un millesimo degli elettori della Camera dei deputati; le firme a sostegno della stessa devono essere raccolte entro diciotto mesi dalla sua presentazione. Il testo della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere depositato presso la Camera dei deputati.

La proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare segue l'iter previsto per le leggi ordinarie, ma questa deve essere sottoposta a votazione definitiva entro dodici mesi dal suo deposito. In caso di mancato esame, è indetto *referendum* popolare per l'approvazione della proposta di legge, previa ammissione della stessa a seguito del giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale. La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.»;

«Il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi mediante una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare.

I promotori della proposta di legge a voto popolare devono costituirsi in un comitato composto da almeno undici elettori. Il comitato deve rendere conto pubblicamente di tutte le questioni finanziarie relative all'iniziativa, a pena di decadenza della stessa.

L'iniziativa deve essere sostenuta da almeno l'uno per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati; le firme a sostegno della stessa devono essere raccolte entro diciotto mesi dalla sua presentazione.

Il testo della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare deve essere depositato presso la Camera dei deputati. La Camera può formulare al comitato promotore della proposta di legge a voto popolare proposte di modifica della legge, che possono essere accolte o respinte. Nel caso in cui sia approvata la proposta di legge, anche con le eventuali modifiche accolte dal comitato promotore, non si procede al *referendum* sull'iniziativa legislativa.

Il Parlamento può altresì elaborare una controproposta di legge. Entro centoottanta giorni dalla presentazione la proposta di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare sono sottoposte a *referendum*. Se la proposta di legge non è stata approvata dal Parlamento entro dodici mesi dal deposito alla Camera dei deputati, entro i successivi sei mesi è indetto un *referendum* avente ad oggetto la proposta di legge d'iniziativa popolare e l'eventuale controproposta di legge parlamentare, previa ammissione della stessa a seguito del giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale.

Nel caso che la proposta di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare accolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata per la promulgazione la proposta che ottiene il maggior numero di suffragi.

Per tutta la durata della legislatura nella quale è stata approvata la legge approvata mediante questo procedimento può essere abrogata o modificata solo da un'altra legge approvata mediante il medesimo procedimento. La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.».

11. 27. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga,

Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

72. Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi delle proposte di legge d'iniziativa popolare.

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

Il Governo, acquisito il parere del Senato delle Autonomie, può chiedere alla Camera dei deputati, di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.

12. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 72. – Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è preliminarmente esaminato dal suo Presidente, ai fini della sua ammissibilità secondo il criterio della competenza per materia. In caso di dubbio, decidono insindacabilmente i rispettivi Uffici di Presidenza, in sede congiunta.

Il disegno di legge è, secondo le norme del rispettivo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa nella sua collegialità, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza».

12. 3. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 72, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

12. 4. Costantino, Melilla, Scotto, Quaranta.

Al comma 1, capoverso ART. 72, sopprimere il secondo comma.

12. 5. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 72, sostituire il secondo comma con il seguente:

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati ed è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

12. 6. Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 72, sostituire il secondo comma con il seguente:

Per un massimo di tre volte in un anno, il Governo può chiedere alla Camera di deliberare che un disegno di legge o un argomento sia iscritto all'ordine del giorno ed esaminato con priorità, rispetto ad altri disegni di legge.

12. 7. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 72, secondo comma, dopo le parole: Camera dei deputati, aggiungere le seguenti: esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,

12. 8. Piccione, Giorgis.

Al comma 1, capoverso ART. 72, sopprimere il terzo comma.

Conseguentemente, al quarto comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) prima della parola: «Possono» inserire le seguenti: «I regolamenti»;

b) sopprimere la seguente parola: «altresì».

12. 12. Quaranta, Costantino, Scotto, Melilla.

Al comma 1, capoverso ART. 72, sopprimere il terzo comma.

12. 9. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 72, terzo comma, dopo le parole: I regolamenti aggiungere le seguenti: di Camera e Senato.

12. 10. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 72, sopprimere il quarto comma.

12. 11. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 72, quarto comma, sopprimere le parole: che, alla Camera dei deputati, sono.

12. 13. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 72, quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: alla Camera dei deputati.

12. 14. Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 72, sostituire il quinto comma con il seguente:

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia elettorale, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi e per tutti i casi in cui la funzione legislativa è esercitata congiuntamente dalle due Camere.

12. 15. Gitti.

Al comma 1, capoverso ART. 72, quinto comma, sostituire le parole: costituzionale ed elettorale con le seguenti: costituzionale e in materia elettorale, esclusi quelli che regolano aspetti specifici dei modi di elezione.

12. 16. Marco Di Maio.

Al comma 1, capoverso ART. 72, sopprimere il sesto comma.

12. 20. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 72, sopprimere il settimo comma.

***12. 22.** D'Attorre, Cuperlo, Bindi, Roberta Agostini, Giorgis, Piccione.

Al comma 1, capoverso articolo 72, sopprimere il settimo comma.

***12. 23.** Lauricella.

Al comma 1, capoverso articolo 72, sopprimere il settimo comma.

***12. 25.** Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 1, capoverso ART. 72, sopprimere il settimo comma.

***12. 21.** Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 72, sostituire il settimo comma con il seguente:

Per un massimo di tre volte in un anno, il Governo può chiedere alla Camera di deliberare che un disegno di legge o un argomento sia iscritto all'ordine del giorno ed esaminato con priorità, rispetto ad altri disegni di legge.

12. 28. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico,

Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 72, sostituire il settimo comma con il seguente:

Il procedimento prioritario non si applica in ogni caso ai disegni di legge costituzionali e per i quali è prevista la procedura normale di approvazione ed esame e, nonché per le leggi:

- a) in materia di sistemi elettorali;
- b) in materia di ordinamenti dell'Unione europea;
- c) in materia di tutela delle minoranze linguistiche;
- d) di cui ai seguenti articoli: 7, comma secondo, 8, comma terzo, 10, commi secondo e terzo, 13, 14, comma secondo, 15, comma secondo, 16, 21, commi primo, secondo e terzo, 24, commi primo e secondo, 25, 27, 32 comma secondo, 40, 48, commi terzo e quarto, 51, 60, comma secondo, 65, 66, 69, 75, 80, 87, comma nono, 98, comma terzo, 100 comma terzo, 102, 103, 108, 111, 125, 135, comma quinto e sesto, 137, comma secondo;
- e) per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale.

12. 26. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 72, sostituire il settimo comma con il seguente:

Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il regolamento disciplina limiti e modalità del procedimento, assicurando comunque un congruo tempo all'esame da parte delle Commissioni. Decorso inutilmente il termine, su richiesta del Governo, è posto in votazione, articolo per articolo e con votazione finale, il testo presentato dal Governo, ferme restando le deliberazioni già assunte dalla Camera. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati alle norme di cui all'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, il Governo può chiedere l'iscrizione prioritaria all'ordine del giorno di non più di due disegni di legge per ciascun programma trimestrale dei lavori.

12. 27. Gasparini, Richetti.

Al comma 1, capoverso ART. 72, settimo comma, dopo le parole: Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, *inserire le seguenti:* nonché le materie di cui al comma 5 del presente articolo.

12. 29. Scotto, Costantino, Quaranta.

Al comma 1, capoverso ART. 72, settimo comma, dopo le parole: e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, *aggiungere le seguenti:* le leggi in materia di diritti fondamentali e libertà inviolabili della persona;

12. 30. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 72, settimo comma, dopo le parole: leggi in materia elettorale *aggiungere le seguenti:*, le leggi di delegazione legislativa, di approvazione di bilanci e consuntivi,.

12. 31. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 72, settimo comma, dopo le parole: il Governo, *aggiungere le seguenti:* una volta l'anno.

12. 32. Costantino, Scotto, Quaranta.

Al comma 1, capoverso ART. 72, settimo comma, dopo le parole: il Governo, *aggiungere le seguenti:* una volta ogni sei mesi.

12. 33. Costantino, Scotto, Quaranta.

Al comma 1, capoverso ART. 72, settimo comma, dopo le parole: il Governo *aggiungere le seguenti:*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con richiesta motivata.

12. 34. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian

Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 72, settimo comma, dopo le parole: deliberare, aggiungere le seguenti:, a maggioranza assoluta dei componenti.

12. 35. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 72, settimo comma, sostituire le parole da: e sottoposto alla votazione finale fino a: sono ridotti della metà con le seguenti: secondo le modalità e nei limiti previsti dal regolamento della Camera.

12. 37. Giorgis, D'Attorre, Roberta Agostini, Fabbri, Bindi, Pollastrini, Cuperlo, Naccarato.

Al comma 1, capoverso articolo 72, settimo comma, sostituire le parole da: e sottoposto alla votazione finale fino a: articolo per articolo e con votazione finale con le seguenti:. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità e i termini della procedura di iscrizione con priorità, la quale, in ogni caso, non può essere richiesta dal Governo più di tre volte nello stesso anno.

12. 43. Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 72, settimo comma, sostituire la parola: sessanta, con la seguente: centottanta.

12. 38. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 72, settimo comma, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: tre mesi.

12. 39. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli,

Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 72, settimo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.

***12. 40.** Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 1, capoverso articolo 72, settimo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.

***12. 41.** Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 72, al settimo comma sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta» *aggiungere le seguenti:* «secondo le modalità e nei limiti previsti dal regolamento della Camera».

b) *sopprimere le parole da:* «Decorso il termine» *fino alla fine del comma.*

12. 36. Giorgis, Roberta Agostini, Fabbri, Bindi, Pollastrini, Cuperlo.

Al comma 1, capoverso ART. 72, settimo comma, dopo le parole: entro sessanta giorni dalla richiesta aggiungere il seguente periodo: Il termine è esteso a 90 giorni, nel caso in cui alla scadenza del termine di 60 giorni non sia ancora concluso l'esame in Commissione.

12. 42. Mazzotti di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Oliaro, Sottanelli, Vecchio, Galgano, Vargiu.

Al comma 1, capoverso ART. 72, settimo comma, sopprimere gli ultimi due periodi.

***12. 17.** Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico,

Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 72, settimo comma, sopprimere gli ultimi due periodi.

***12. 18.** Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, capoverso articolo 72, settimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

****12. 44.** Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, capoverso articolo 72, settimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

****12. 45.** Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, capoverso articolo 72, settimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il regolamento della Camera dei deputati disciplina limiti e modalità del procedimento di cui al presente comma.

Consequentemente all'articolo 38, comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Ai sensi dell'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, il Regolamento della Camera dei deputati stabilisce il numero massimo di disegni di legge dei quali il Governo può chiedere, per ciascun anno, l'iscrizione prioritaria all'ordine del giorno, assicurando comunque la possibilità di dieci richieste all'anno.

12. 47. Famiglietti.

Al comma 1, capoverso articolo 72, al settimo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il regolamento della Camera dei deputati disciplina limiti e modalità del procedimento di cui al presente comma.

Consequentemente all'articolo 38, comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati alle norme di cui all'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, il Governo può chiedere l'iscrizione prioritaria all'ordine del giorno di non più di dieci disegni di legge nell'anno.

12. 48. Famiglietti.

Al comma 1, capoverso articolo 72, settimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Sui disegni di legge iscritti con priorità all'ordine del giorno secondo le prescrizioni di cui al presente comma il Governo non può porre la questione di fiducia.

12. 46. Giorgis, D'Attorre, Naccarato.

Al comma 1, capoverso articolo 72, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«Dopo l'approvazione, qualora ne facciano richiesta centomila elettori, è indetto *referendum* popolare confermativo sulle leggi aventi ad oggetto:

a) le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale;

b) i trattati internazionali che importino limitazioni di sovranità ai sensi dell'articolo 11;

c) le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

d) le leggi sul finanziamento dei partiti e dell'attività politica.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta di legge soggetta a referendum può essere promulgata se è approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

12. 49. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 72, aggiungere, in fine, il seguente comma: I regolamenti parlamentari prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi delle proposte di legge d'iniziativa popolare.

12. 50. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente;

ART. 12-bis.

1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:

«ART. 72-bis. – La Corte dei conti può sollevare la questione di costituzionalità delle leggi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle stesse, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge, in relazione ai profili contabili e finanziari».

12. 01. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto,

Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione).

1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato, le leggi di delegazione legislativa, sotto il profilo della legittimità formale, e le leggi che disciplinano i rapporti di cui alla Parte I, Titoli I, II e III della Costituzione, possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio della Corte costituzionale, che deve pronunciarsi, entro il termine di un mese, sulla loro conformità alla Costituzione, su richiesta, rispettivamente, del Presidente della Camera dei deputati, del Presidente del Senato, di quaranta senatori o di un terzo dei membri della Camera dei deputati. Su richiesta del Governo, in caso di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In tali casi la richiesta alla Corte costituzionale sospende il termine per la promulgazione. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

2. All'articolo 134 della Costituzione aggiungere in fine i seguenti commi:

La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.

La Corte costituzionale giudica inoltre sui titoli di ammissione, sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 66 e sulle autorizzazioni a procedere di cui agli articoli 68 e 96 della presente Costituzione. La legge costituzionale stabilisce le norme per il procedimento di autorizzazione.

13. 1. Lauricella.

Al comma 1, capoverso, primo comma sostituire le parole da: entro un mese fino alla fine del secondo comma del medesimo capoverso articolo 73, con le seguenti: non prima di quindici giorni e non oltre sessanta giorni dalla approvazione. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un decimo, dei membri di una Camera può sollevare una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, davanti alla Corte costituzionale per manifesta violazione delle norme, anche regolamentari, sul procedimento legislativo. Il ricorso alla Corte costituzionale è altresì ammesso per ogni violazione della Costituzione. La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione.

13. 4. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefica, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 73, primo comma, sostituire le parole da: un mese fino alla fine del secondo comma dal medesimo capoverso, con le seguenti: trenta giorni dall'approvazione. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione, ed entrano in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione, salvo che entro questo termine 250.000 elettori chiedano un referendum confermativo.

In questo caso l'entrata in vigore viene sospesa fino alla proclamazione dell'esito del *referendum*. La legge entra in vigore se approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le leggi la cui entrata in vigore non può essere ritardata possono essere dichiarate urgenti con deliberazione di entrambe le Camere a maggioranza assoluta dei propri componenti. In questo caso la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

Le leggi dichiarate urgenti devono prevedere un termine di durata.

Le leggi di conversione dei decreti legge sono dotate del requisito dell'urgenza senza necessità di una apposita deliberazione delle Camere.

Le leggi dichiarate urgenti e quelle di conversione dei decreti legge la cui durata di validità si protragga oltre i 12 mesi, sono sottoposte a *referendum* confermativo. In tal caso, se non approvate dalla maggioranza dei voti validamente espressi, perdono di efficacia fin dall'inizio e non possono essere reiterate.

Le Camere possono regolare i rapporti giuridici sorti in virtù di una legge entrata in vigore e successivamente annullata dal *referendum*.

13. 2. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 73, primo comma, sostituire le parole da: un mese fino alla fine del secondo comma del medesimo capoverso, con le seguenti: trenta giorni dall'approvazione. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione, ed entrano in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione, salvo che entro questo termine 250.000 elettori chiedano un referendum confermativo secondo le modalità stabilite dalla legge.

In questo caso l'entrata in vigore viene sospesa fino alla proclamazione dell'esito del *referendum*. La legge entra in vigore se approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le Camere possono dichiarare una legge urgente, deliberando entrambe a maggioranza assoluta dei propri componenti. In questo caso la legge entra in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

Le leggi di conversione dei decreti legge sono dotate del requisito dell'urgenza senza necessità di una apposita deliberazione delle Camere.

Le leggi dichiarate urgenti e quelle di conversione dei decreti legge sono sottoposte a *referendum* confermativo entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In tal caso, se non approvate, perdono di efficacia fin dall'inizio e non possono essere reiterate. Le Camere possono regolare i rapporti giuridici sorti in virtù di una legge entrata in vigore e successivamente annullata dal *referendum*.

13. 3. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto,

Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 73, secondo comma, sopprimere le parole: che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso ART. 134, sopprimere le parole: che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

13. 30. Centemero, Russo.

Al comma 1, capoverso ART. 73, secondo comma, sopprimere le parole: che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

13. 6. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 73, secondo comma, sostituire le parole: l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica *con le seguenti:* la materia elettorale.

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo, capoverso ART. 134, sostituire le parole: l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica *con le seguenti:* la materia elettorale.

13. 7. Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 73, secondo comma, sostituire le parole da: e del Senato *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sono sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione. Fino a tale termine la legge non può essere promulgata. In caso di dichiarazione di illegittimità la legge non può essere promulgata.

13. 5. Piccione.

Al comma 1, capoverso ART. 73, secondo comma, dopo le parole: Senato della Repubblica, *inserire le seguenti:* nonché dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo, e le altre leggi che disciplinano la materia elettorale.

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo, capoverso ART. 134, dopo le parole: Senato della Repubblica inserire le seguenti:; nonché dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo, e le altre leggi che disciplinano la materia elettorale.
13. 8. Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 73, secondo comma, dopo le parole: Senato della Repubblica inserire le seguenti: nonché le altre leggi che disciplinano la materia elettorale.

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo, capoverso ART. 134, sostituire le parole: l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della repubblica con le seguenti: la materia elettorale.

13. 9. Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 73, secondo comma, dopo le parole: della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica aggiungere le seguenti:; delle Città metropolitane, dei Comuni e del Parlamento europeo.

13. 10. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 73, secondo comma, sostituire le parole: possono essere sottoposte con le seguenti: sono sottoposte, e sopprimere le parole: su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità.

13. 11. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 73, secondo comma, sostituire le parole: possono essere sottoposte con le seguenti: sono sottoposte.

13. 12. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 73, secondo comma, sopprimere le parole: su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità.

13. 13. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 73, secondo comma, dopo le parole: su ricorso motivato presentato aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dall'approvazione della legge.

13. 15. Schullian, Alfreider.

Al comma 1, capoverso ART. 73, secondo comma, dopo le parole: su ricorso motivato presentato aggiungere le seguenti:; entro venti giorni dall'approvazione della legge.

13. 14. Schullian, Alfreider.

Al comma 1, capoverso, ART. 73, secondo comma, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un decimo.

*** 13. 16.** Giorgis, D'Attorre, Fabbri, Cuperlo, Roberta Agostini.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un decimo.

***13. 17.** Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga,

Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso, ART. 73, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: un terzo, con le seguenti: un quinto.

**** 13. 18.** Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, capoverso, ART. 73, secondo comma, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quinto.

**** 13. 19.** Giorgis, Gasparini, Ferrari, Richetti, Famiglietti, Ascani, Lattuca, Migliore.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quarto.

13. 20. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 73, secondo comma, dopo le parole: recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità aggiungere le seguenti: Qualora il Senato della Repubblica ritenga che una legge, approvata dalla Camera dei deputati in contrasto con una propria deliberazione espressa ai sensi dell'articolo 70, terzo e quarto comma, leda le competenze legislative delle Regioni può, prima della sua promulgazione, disporre il deferimento alla Corte costituzionale con mozione motivata, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso, ART. 134, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 73, secondo comma con le seguenti: e delle leggi che ledono le competenze legislative della Regione ai sensi dell'articolo 73.

13. 21. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 73, secondo comma, dopo le parole: La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni aggiungere le seguenti: dalla ricezione del testo.

13. 22. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 73, secondo comma, sopprimere le parole: e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge.

13. 23. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 73, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Non sono sottoposte al giudizio preventivo di costituzionalità le leggi che disciplinano esclusivamente le modalità di svolgimento dei procedimenti elettorali.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, lettera d), capoverso, dopo le parole: quinto comma *aggiungere le seguenti:*, tranne le disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei procedimenti elettorali.

13. 32. Famiglietti.

Al comma 1, capoverso ART. 73, dopo il secondo comma aggiungere il seguente: Il Senato, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può, prima della sua promulgazione, sollevare davanti alla Corte costituzionale con motivazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una legge approvata dalla Camera dei deputati lesiva delle competenze legislative delle Regioni o una legge approvata dalla Camera dei deputati in assenza dei presupposti per il ricorso alla clausola di supremazia.

13. 24. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 73, dopo il secondo comma aggiungere il seguente: Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale.

13. 25. Cozzolino, Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimere il comma 2.

13. 26. Bianconi, Centemero.

Al comma 2, capoverso ART. 134, sostituire le parole da: legittimità costituzionale *fino alla fine del comma con le seguenti:* conformità rispetto a tutte le disposizioni della Costituzione degli atti normativi direttamente applicabili derivanti dalle limitazioni di sovranità e dalla partecipazione alle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 11 e della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi

dell'articolo 73, secondo comma.

13. 28. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, capoverso ART. 134, sostituire le parole da: che disciplinano fino alla fine del comma con le seguenti: ai sensi dell'articolo 73, secondo comma. La Corte costituzionale giudica inoltre sui titoli di ammissione, sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 66 e sulle autorizzazioni a procedere di cui agli articoli 68 e 96 della presente Costituzione. La legge costituzionale stabilisce le norme per il procedimento di autorizzazione.

13. 27. Lauricella.

Al comma 2, capoverso ART. 134, dopo le parole: della Repubblica aggiungere le seguenti:, delle Città metropolitane, dei Comuni e del Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 73, secondo comma, nonché delle leggi regionali che disciplinano il sistema di elezione del Presidente della Giunta, degli altri componenti della Giunta e dei consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 122, secondo comma. Su tali leggi non è ammessa impugnazione nelle forme di cui al comma precedente.

13. 29. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. In via transitoria, le disposizioni di cui all'articolo 73, secondo comma, come modificate dalla presente legge, si applicano anche alle leggi che regolano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica approvate e promulgate prima della data di entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi, il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, ultimo periodo, aggiungere, dopo le parole: dagli articoli le seguenti: 13, comma 2.

13. 31. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

ART. 14.

Sopprimerlo.

***14. 1.** Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci,

Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimerlo.

***14. 2.** Lattuca.

Al comma 1, capoverso ART. 74, primo comma, sopprimere le parole:, anche limitata a specifiche disposizioni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sostituire le parole: o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate *con le seguenti:* è nuovamente approvata.

14. 3. Giorgis, Gasparini, Richetti, Piccione, Lattuca, Naccarato, Migliore.

Al comma 1, capoverso ART. 74, primo comma, sopprimere le parole:, anche limitatamente a specifiche disposizioni.

14. 4. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 74, primo comma, sostituire le parole:, anche limitatamente a specifiche disposizioni *con le seguenti:*. Il Presidente della Repubblica può richiedere una nuova deliberazione limitatamente ad una o più specifiche disposizioni di una legge qualora la parte non oggetto del rinvio possa autonomamente sussistere. In tal caso procede alla promulgazione della parte che non ha costituito oggetto del rinvio.

14. 5. Giorgis, Gasparini, Richetti, Piccione, Lattuca, Naccarato, Migliore.

Al comma 1, capoverso ART. 74, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In tal caso, la promulgazione della legge è sospesa fino alla nuova deliberazione delle Camere.

14. 6. Gasparini, Giorgis, Richetti, Piccione, Lattuca.

Al comma 1, capoverso ART. 74, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con la promulgazione delle parti su cui non è richiesta una nuova deliberazione.

14. 7. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 74, dopo il primo comma inserire il seguente:

Nel caso di rinvio, anche parziale della legge alle Camere, questa non può essere promulgata.

14. 8. Piccione.

Al comma 1, capoverso ART. 74, sopprimere il secondo comma.

14. 9. Scotto, Costantino, Quaranta.

Al comma 1, capoverso ART. 74, secondo comma, sostituire la parola: trenta con la seguente: dieci.

14. 10. Costantino, Scotto, Quaranta.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 1. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente: «ART. 75. In qualsiasi momento gli elettori possono chiedere che venga sottoposto a voto popolare un progetto di legge redatto in articoli.

Attraverso l'iniziativa costituzionale, i cittadini possono chiedere l'indizione del *referendum* propositivo costituzionale avente ad oggetto la revisione della Costituzione, raccogliendo, entro 12 mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa, le sottoscrizioni di 800.000 elettori.

Attraverso l'iniziativa legislativa ordinaria i cittadini possono chiedere l'indizione del referendum propositivo legislativo per l'approvazione di una proposta di legge ovvero la modifica o l'abrogazione di una legge raccogliendo, entro 6 mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa, le sottoscrizioni di 500.000 elettori. La proposta referendaria costituzionale o legislativa è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La conformità costituzionale della proposta referendaria è verificata preventivamente dalla Corte costituzionale. Il Parlamento può raccomandare l'accettazione o il rifiuto della proposta referendaria alla quale può contrapporre un controprogetto. In caso di controprogetto, gli aventi diritto al voto si pronunciano sia sull'iniziativa sia sull'eventuale controprogetto e possono esprimere voto favorevole o contrario su una delle due proposte o su entrambe. Gli elettori che abbiano espresso voto favorevole sia sull'iniziativa, sia sul controprogetto, possono esprimere una seconda preferenza per una delle due proposte, che verrà valutata nel caso in cui entrambe raggiungano la maggioranza dei voti validamente espressi. Risulta approvato il progetto che riceve la maggioranza dei voti validamente espressi.

La votazione popolare deve essere indetta entro 18 mesi dal deposito delle firme che sono prorogati a 24 mesi nel caso in cui il Parlamento decida di opporre un controprogetto. Il Presidente della Repubblica promulga la legge approvata dal voto popolare entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati. La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso».

15. 2. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi,

Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente: «ART. 75. – È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano almeno l'1 per cento degli elettori o cinque Consigli regionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

15. 3. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 75, sostituire il primo comma con il seguente:

«È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali e qualora la Camera non avesse discusso e definitivamente deliberato le proposte di iniziativa popolare.».

15. 7. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 75», apportare le seguenti modifiche:

a) al primo comma sostituire la parola: «cinquecentomila» con la seguente: «settecentomila»;

b) al quarto comma sopprimere le parole: «la maggioranza degli aventi diritto o, e se avanzata da ottocentomila elettori.».

15. 6. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 75, primo comma, sostituire le parole: cinquecentomila con le seguenti: quattrocentomila.

15. 11. Scotto, Quaranta, Costantino, Melilla.

Al comma 1, capoverso, ART. 75 sostituire il secondo comma con il seguente:

Non è ammesso il *referendum* per le leggi di bilancio.

15. 12. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di

Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART.75, al secondo comma, sopprimere le parole: , di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

***15. 8.** Giancarlo Giorgetti, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 75, secondo comma, sopprimere le parole: , di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

***15. 9.** Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 75, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

«È altresì indetto *referendum* popolare qualora la Camera non avesse discusso e definitivamente deliberato le proposte di iniziativa popolare».

15. 13. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 75, sopprimere il quarto comma.

15. 14. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 75, sostituire il quarto comma con il seguente:

«La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

15. 15. Lauricella, D'Attorre, Giorgis, Roberta Agostini, Fabbri, Lattuca.

Al comma 1, capoverso ART. 75, sostituire il quarto comma con il seguente: La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se i voti favorevoli sono pari ad almeno un quarto del numero degli aventi diritto.

15. 5. Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano.

Al comma 1, capoverso ART. 75, sostituire il quarto comma con il seguente:

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

15. 23. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 75, sostituire il quarto comma con il seguente: La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

15. 4. Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, capoverso ART. 75, quarto comma, sopprimere le parole: la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori.

***15. 18.** Quaranta, Costantino, Scotto, Melilla.

Al comma 1, capoverso ART. 75, sopprimere le parole: la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori.

***15. 22.** Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, capoverso ART. 75, quarto comma, sopprimere le parole: o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e

15. 17. Naccarato, Piccione.

Al comma 1, capoverso ART. 75, al quarto comma, sostituire la parola: ottocentomila con la seguente: cinquecentomila.

15. 25. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 75, quarto comma, sostituire la parola: ottocentomila con la seguente: seicentomila.

Conseguentemente, all'articolo 39, al comma 6, sostituire la parola: quattrocentomila con la seguente: trecentomila.

15. 24. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 75, quarto comma, sostituire la parola: ottocentomila, con la seguente: seicentomila.

15. 19. Costantino, Scotto, Quaranta, Melilla.

Al comma 1, capoverso ART. 75 al quarto comma, dopo le parole: Camera dei deputati *aggiungere le seguenti:* o se avanzata da un milione di elettori, la metà dei votanti cittadini italiani alle ultime elezioni europee,.

15. 21. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 75, dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

«La verifica dell'ammissibilità dei *referendum* abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale

nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di referendum e prima che inizi la raccolta delle firme».

15. 26. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 75, quinto comma, aggiungere, in fine, le parole: e disciplina le modalità di richiesta di *referendum* da parte degli elettori anche in via informatica e telematica.

15. 27. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 75, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«Qualora il progetto di cui al secondo comma dell'articolo 71 non sia approvato entro il termine di dodici mesi, cinquecento mila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo e approvata se e raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i tre mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo. ».

15. 28. Sannicandro, Scotto, Quaranta, Costantino, Melilla.

Al comma 1, capoverso, ART. 75 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«È indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare una nuova legge, quando lo richiedono il due per cento degli elettori o tre Consigli regionali. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge così approvata non può essere modificata o abrogata attraverso una legge ordinaria prima che siano trascorsi dieci anni dalla sua entrata in vigore. La legge così approvata può sempre essere modificata o abrogata attraverso una legge approvata mediante il medesimo procedimento».

15. 29. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi..

Al comma 1, capoverso ART. 75 aggiungere, in fine il seguente comma:

«La legge assicura la possibilità di raccogliere le firme a sostegno di ogni tipo di *referendum* anche attraverso supporti informatici e telematici e determina i modi in cui è garantita la corretta e imparziale informazione in materia di *referendum*».

15. 30. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«ART. 15-bis

(Modifica dell'articolo 76 della Costituzione).

1. L'articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con legge per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di principi e criteri direttivi, per la durata massima di un anno e nei limiti di spesa stabiliti dalla legge di delegazione».

15. 03. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

«All'articolo 76 della Costituzione dopo le parole: «principi e criteri direttivi» inserire le seguenti: «specifici e puntuali tali da identificare in maniera certa ed inequivocabile l'ambito di applicazione della delega stessa».

15. 06. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifica dell'articolo 76 della Costituzione).

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Un quinto dei componenti della Camera può chiedere che il parere sui decreti legislativi predisposti dal Governo sia esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Consiglio dei ministri si attiene ai pareri parlamentari, salvo motivato dissenso nel caso in cui il parere non sia stato esaminato dalla Camera.».

15. 04. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione).

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

15. 05. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifica all'articolo 76 della Costituzione).

1. All'articolo 76 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Su tali disegni di legge il Governo non può porre la questione di fiducia.

15. 08. D'Attorre, Roberta Agostini, Pollastrini.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Esercizio della funzione legislativa di delega al Governo).

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La delega non è consentita nelle materie di esercizio paritario della funzione legislativa di cui all'articolo 70, primo comma.

15. 09. Schullian, Alfreider.

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 1. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione).

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi straordinari di necessità e di urgenza per far fronte alle emergenze riguardanti la sicurezza nazionale, la salute pubblica, le calamità naturali, la responsabilità dello Stato derivante da inadempimenti di atti normativi dell'Unione europea o per l'introduzione di misure di finanza pubblica, quando la tempestività dell'intervento normativo sia condizione della sua efficacia. Il Governo deve, il giorno stesso della sua adozione, presentare il decreto alle Camere chiedendo la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

I decreti non possono contenere misure che non siano immediatamente applicabili e che non

abbiano carattere specifico e fra loro omogeneo.

Le Camere devono deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro quarantacinque giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

16. 2. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16. – 1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera competente per materia che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione.

Il Governo non può reiterare decreti non convertiti, ciascuna Camera può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. I decreti non possono essere emanati, o convertiti in legge, se contengono disposizioni disomogenee tra loro».

16. 3. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

16. 4. Sannicandro, Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16. 7. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Sostituire il primo comma con il seguente: Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Sui disegni di legge di delegazione di iniziativa del Governo non può essere posta la fiducia.

16. 10. Lauricella.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al terzo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Qualora il decreto disciplini materia elettorale, se la legge di conversione è sottoposta, prima della promulgazione, a giudizio preventivo di legittimità della Corte costituzionale, il termine di sessanta giorni è differito di quarantacinque giorni.

Consequentemente alla lettera d), capoverso, dopo le parole: quinto comma aggiungere le seguenti: ad esclusione della materia elettorale.

16. 9. Marco Di Maio.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16. 11. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefica, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: che, anche se sciolta con le seguenti:, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta.

Consequentemente, al medesimo comma, lettera d), capoverso, terzo comma, dopo le parole: dell'articolo 70, aggiungere le seguenti: terzo e quarto comma.

16. 12. Gasparini, Giorgis.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16. 13. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefica, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il Governo non può ricorrere nuovamente alla decretazione d'urgenza per decreti che non sono stati convertiti.

16. 14. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo comma, sopprimere le parole:, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge.

16. 17. Scotto, Costantino, Quaranta.

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo comma, sostituire le parole: nell'articolo 72, quinto comma *con le seguenti:* negli articoli 70, primo comma e 72, quinto comma.

16. 25. Schullian, Alfreider.

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo comma, dopo le parole: quinto comma *aggiungere le seguenti:*, ad esclusione della materia elettorale; *e, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* il Governo non può adottare provvedimenti d'urgenza in materia elettorale, fatti salvi quelli strettamente attinenti al procedimento elettorale, durante il periodo in cui la Camera è sciolta o manchi meno di sei mesi al termine della legislatura.

16. 20. Famiglietti.

Al comma 1, lettera d) capoverso, primo comma, dopo le parole: quinto comma *aggiungere le seguenti:*, tranne le disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei procedimenti elettorali;.

16. 21. Famiglietti.

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo comma, dopo le parole: 72, quinto comma, *aggiungere le seguenti:*, con esclusione della materia elettorale.

16. 22. Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo comma, sopprimere le parole: ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

Conseguentemente all'articolo 16, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 2. All'articolo 136, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Le norme che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime per vizi non attinenti al procedimento non possono essere ripristinate».

16. 15. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo comma, sopprimere le parole: per vizi non attinenti al procedimento.

16. 16. Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, lettera d), capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: di immediata applicazione e.

16. 18. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, lettera d), capoverso sostituire il terzo comma, con il seguente: L'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti, aventi a oggetto esclusivamente materie non rientranti nell'esercizio paritario della funzione legislativa di cui all'articolo 70, primo comma, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le

proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo. I disegni di legge di conversione dei decreti, aventi anche parzialmente a oggetto materie rientranti nell'esercizio paritario della funzione legislativa di cui all'articolo 70, primo comma, vanno approvati paritariamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

16. 27. Schullian, Alfreider.

Al comma 1, lettera d), capoverso, terzo comma, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quindici giorni.

16. 24. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera d), capoverso, quarto comma, sostituire le parole: estranee all'oggetto o alle finalità del decreto con le seguenti: non strettamente attinenti all'oggetto e alle finalità del decreto.

16. 26. Gasparini, Giorgis.

Al comma 1, lettera d), capoverso, quarto comma, sostituire la parola: o con la seguente: e.

16. 23. Giorgis, Gasparini.

Al comma 1, lettera d), capoverso, quarto comma, aggiungere, in fine, le parole:, né disposizioni interamente sostitutive del decreto.

16. 8. Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, lettera d), capoverso, quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: né disposizioni non aventi contenuto specifico e di immediata applicazione.

16. 29. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera d), capoverso, quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti non possono disporre l'istituzione di nuovi tributi, né prevedere l'applicazione di tributi

esistenti ad altre categorie di soggetti.

16. 28. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 1, lettera d), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma: Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione un quinto dei componenti di una Camera può sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità in tutto o in parte del decreto convertito in legge con riferimento all'osservanza di quanto disposto dal presente articolo. La Corte costituzionale decide entro i successivi venti giorni.

16. 30. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera d), capoverso aggiungere, in fine, il seguente comma: I decreti possono essere adottati in materia di sicurezza nazionale, pubbliche calamità e norme finanziarie.

16. 19. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 1. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 78, con il seguente: Le Camere deliberano lo Stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

17. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 78, sostituire le parole: La Camera dei deputati con le seguenti: Il Parlamento in seduta comune.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 7, sopprimere la lettera c).

17. 3. Costantino, Quaranta, Scotto, Duranti, Piras, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 78, sostituire le parole: La Camera dei deputati con le seguenti: Le Camere.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 7, sopprimere la lettera c).

17. 4. Costantino, Quaranta, Scotto, Duranti, Piras, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 78, dopo la parola: delibera aggiungere le seguenti: a maggioranza dei quattro quinti.

17. 5. De Mita.

ART. 18.

Sopprimerlo.

***18. 1.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Sopprimerlo.

***18. 2.** Bianconi, Centemero.

Sopprimerlo.

***18. 3.** Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 79, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché ai reati che violano l'integrità personale fisica morale e contro la vita e la dignità umana».

18. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 1. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto,

Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ed è aggiunto fino alla fine del comma.

* **19. 3.** Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciraci, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Parisi, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ed è aggiunto fino alla fine del comma.

* **19. 4.** Piccione.

Al comma 1, sostituire le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro due mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un terzo dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o dieci Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

19. 7. Lauricella.

Al comma 1, sostituire le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le proposte di ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea quando lo richiedono ottocentomila elettori sono sottoposte a *referendum* consultivo.

19. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo comunica e illustra alle Camere i progetti degli accordi internazionali prima della loro sottoscrizione.

19. 8. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: a maggioranza assoluta.

19. 5. Merlo, Borghese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 80 della Costituzione dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

Le leggi previste dal comma precedente sono sottoposte a *referendum* popolare entro 180 giorni dall'approvazione. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

19. 9. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 81 della Costituzione).

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

Consequentemente:

1. *dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:*

«ART. 26-bis.

1. All'articolo 97, comma 1, della Costituzione le parole: «, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea» sono soppresse;

2. All'articolo 30, comma 1, capoverso «ART. 117», *sopprimere le parole:* «nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali»;

3. All'articolo 32, comma 1, capoverso «ART. 119», *sopprimere le parole:* «e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea»;

4. All'articolo 39, *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Con l'entrata in vigore della presente legge costituzionale sono abrogati l'articolo 5 della Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e la legge 24 dicembre 2012 n. 243».

19. 010. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciraci, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 81 della Costituzione).

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Nel bilancio delle pubbliche amministrazioni, dello Stato e delle Regioni, le spese totali non possono superare le entrate totali. Il ricorso all'indebitamento non è consentito. La legge regola le modalità di applicazione del principio del pareggio di bilancio ai singoli livelli di governo tenendo conto del ciclo economico e garantendo comunque il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Le spese totali delle amministrazioni pubbliche non possono superare il 40 per cento del prodotto interno lordo.

Eventuali violazioni del disposto dei commi cinque e sei emerse in sede di rendiconto devono essere compensate nelle leggi di bilancio nel successivo triennio.

La legge di bilancio che comporti il ricorso all'indebitamento deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera e contenere il relativo piano di ammortamento.

La legge di bilancio che comporti spese totali delle amministrazioni pubbliche superiori al 40 per cento del prodotto interno lordo e non preveda, contestualmente, un incremento delle entrate totali ma faccia ricorso all'indebitamento deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera e contenere il relativo piano di ammortamento e deve prevedere il rispetto del vincolo sulle spese totali entro la scadenza del piano di ammortamento del debito stesso. Qualora la legge di bilancio comporti spese totali delle amministrazioni pubbliche superiori al 40 per cento del prodotto interno lordo e preveda, contestualmente, un incremento delle entrate totali, deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera e prevedere la sostituzione delle maggiori entrate con il ricorso all'indebitamento entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio stessa, il piano di ammortamento del debito stesso e la previsione del rispetto del vincolo sulle spese totali entro la scadenza del piano di ammortamento del debito stesso. In quest'ultimo caso, alla legge di bilancio relativa all'esercizio in cui si fa ricorso all'indebitamento si applica quanto previsto dall'ottavo comma».

19. 06. Antonio Martino, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 81 della Costituzione).

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 81.

La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Lo Stato ricorre all'indebitamento ai fini degli investimenti produttivi, e per perseguire la piena occupazione, la tutela della retribuzione reale, sostenendo la crescita della domanda, e tutelando e favorendo il risparmio popolare ai fini dell'articolo 47».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, capoverso articolo 70, comma quinto, sostituire la parola: quarto con la seguente: primo.

19. 07. Lauricella.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 81.

La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Il ricorso all'indebitamento è consentito, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulla base degli effetti negativi del ciclo economico nell'esercizio precedente o anche in caso di differenza negativa della produzione e degli investimenti rispetto al potenziale economico del Paese, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi di piena occupazione e di tutela della retribuzione reale, sostenendo la crescita della domanda, e tutelando e favorendo il risparmio popolare ai fini dell'articolo 47.

Conseguentemente, all'articolo 37 sopprimere il comma 6.

19. 01. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Modifica all'articolo 81 della Costituzione).

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

19. 02. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Modifica all'articolo 81 della Costituzione).

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Le Camere approvano ogni anno i bilanci ed il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

19. 03. D'Attorre, Bindi, Fabbri, Cuperlo, Pollastrini, Migliore.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Modifica all'articolo 81 della Costituzione).

1. L'articolo 81 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: Il ricorso all'indebitamento è consentito al fine di finanziare investimenti.

19. 04. D'Attorre, Giorgis, Bindi, Fabbri, Cuperlo, Pollastrini.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 81 della Costituzione).

1. All'articolo 81, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «del ciclo economico.» sono aggiunte le seguenti: «Lo Stato assicura altresì il contenimento della pressione fiscale entro il limite del quaranta per cento del prodotto interno lordo nazionale.».

2. All'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti parole: «nonché le misure di rientro e sanzionatorie a carico delle Regioni e degli enti locali che violino gli obblighi di cui all'articolo 119, primo comma»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le misure di rientro e sanzionatorie di cui al presente comma sono applicate all'esito di procedimenti in contraddittorio con l'ente

interessato e nel rispetto dei principi di responsabilità, adeguatezza, gradualità e proporzionalità».

19. 08. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 81 della Costituzione).

1. All'articolo 81, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «del ciclo economico.» sono aggiunte le parole: «Lo Stato assicura altresì il contenimento della pressione fiscale entro il limite individuato, in rapporto alla media dei Paesi dell'Unione europea, dalla legge di cui al sesto comma».

2. All'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni» sono aggiunte le parole: «, il limite alla pressione fiscale, nonché le misure di rientro e sanzionatorie a carico delle Regioni e degli enti locali che violino gli obblighi di cui all'articolo 119, primo comma»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le misure di rientro e sanzionatorie di cui al presente comma sono applicate all'esito di procedimenti in contraddittorio con l'ente interessato e nel rispetto dei principi di responsabilità, adeguatezza, gradualità e proporzionalità».

19. 09. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 81 della Costituzione).

1. All'articolo 81, secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» conseguentemente la parola: «rispettivi» è soppressa.

2. Il quarto comma è sostituito dal seguente: «La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo».

3. Al sesto comma le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

19. 05. Naccarato.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 81 – Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese provvede ai mezzi per farvi fronte.

La legge generale sulla contabilità e la finanza pubblica definisce i vincoli di bilancio nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone.

Conseguentemente:

1) dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

1. All'articolo 97, della Costituzione, primo comma sono aggiunte, in fine, le parole: «nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone».

2) L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 è abrogato.

Sostituire l'articolo 32 con il seguente:

ART. 32-bis.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 119 – Ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni sono attribuiti risorse pubbliche in relazione alle esigenze di tutela dei diritti sociali e civili, comunque sufficienti a garantire in ciascuna parte del territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

19. 011. Marcon, Melilla, Scotto, Quaranta, Costantino, Paglia.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 81. – Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Conseguentemente:

1) dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 97 della Costituzione è abrogato.
2. L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 è abrogato.

2) all'articolo 32, comma 1, capoverso ART. 119:

a) al primo comma, sopprimere le parole: «, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

b) al sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio».

3) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole: «salvo quelle previste» aggiungere le seguenti: «dai commi 6 e 6-bis dell'articolo 37 che si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2015, nonché.

19. 012. Marcon, Melilla, Scotto, Quaranta, Costantino, Paglia.

ART. 20.

Sopprimerlo.

***20. 1.** Bianconi, Centemero.

Sopprimerlo.

***20. 2.** Lauricella.

Sopprimerlo.

*** 20. 3.** Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20. – (*Inchieste parlamentari*). – 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 82. – Ciascuna Camera ha il potere e, se lo richiede un quarto dei suoi componenti, il dovere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La designazione del presidente della Commissione compete ai gruppi parlamentari di opposizione nell'ipotesi che l'istituzione della Commissione d'inchiesta sia stata richiesta dalla minoranza.

La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri istruttori e le

stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

20. 4. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 82, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo comma sopprimere l'ultimo periodo.

b) al secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: «ciascuna» con la seguente: «la» e al secondo periodo sopprimere le parole: «Alla Camera dei deputati».

20. 5. D'Attorre, Roberta Agostini, Fabbri.

Al comma 1, capoverso ART. 82, primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: concernenti le autonomie territoriali.

20. 6. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 82, primo comma, sostituire le parole: le autonomie territoriali con le seguenti: le competenze delle singole Regioni.

20. 11. Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 1, capoverso ART. 82, secondo comma, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, formata in modo da rispecchiare la proporzione fra i vari gruppi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

20. 7. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 82, secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il presidente della Commissione di inchiesta è eletto tra un membro dei Gruppi parlamentari di opposizione.

20. 8. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso,

D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 82, aggiungere, in fine, le parole:; il Senato ha potere di veto qualora i trattati coinvolgano l'autonoma sfera della competenza regionale.

20. 12. Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 82, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le Camere possono deliberare indagini conoscitive sulle attività e sul funzionamento dell'amministrazione e su ogni altra questione di pubblico interesse. A tal fine possono avvalersi delle strutture dello Stato. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alle Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti da esse richieste.

20. 10. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 82, aggiungere, in fine, il seguente comma:

La votazione finale sulla proposta di istituzione di Commissioni di inchiesta è effettuata nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione.

20. 9. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 3. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis,

Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 21.

(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione).

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza, vigila sul rispetto della Costituzione.

Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età».

ART. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione).

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto trentacinque anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».

Conseguentemente:

1) sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ART. 22.

(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione).

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente della Camera dei deputati, il novantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, o da duecentomila

elettori, ovvero da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle giunte regionali e da sindaci, nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge».

2) All'articolo 23, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».

3) sostituire, l'articolo 24 con il seguente:

ART. 24.

(Scioglimento della Camera dei deputati).

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.

Se la scadenza della Camera cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la sua durata è prorogata. Le elezioni della nuova Camera si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica. La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere».

4) dopo l'articolo 24 aggiungere i seguenti:

ART. 24-bis.

(Modifica dell'articolo 89 della Costituzione).

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei Ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione dell'elezione della Camera dei deputati e lo scioglimento della stessa, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo».

ART. 24-ter.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i Ministri».

ART. 24-*quater*.

1. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

5) dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*.

1. All'articolo 104 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione. Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione».

21. 1. Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni dai cittadini che hanno compiuto la maggiore età. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente della Camera dei deputati, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da ciascun gruppo politico rappresentato nel Parlamento nazionale od Europeo, ovvero da seicentomila cittadini, che vi provvedono secondo le modalità stabilite dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 22 con il seguente: «ART. 22 – 1. L'articolo 85 della Costituzione è abrogato».

21. 2. Bianconi, Centemero.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione).

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione. Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età».

21. 4. Bianconi, Centemero.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto in seduta comune dei suoi membri. Le candidature devono essere discusse dall'Assemblea in seduta pubblica, che preceda di non meno di cinque giorni la data dell'elezione.

All'elezione partecipano cento cittadini estratti a sorte in ciascuna Regione, proporzionalmente al numero degli abitanti, dall'elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei deputati.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea».

21. 5. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto in seduta comune dei suoi membri. Le candidature devono essere discusse dall'Assemblea in seduta pubblica, che preceda di non meno di cinque giorni la data dell'elezione.

All'elezione partecipano cento cittadini estratti a sorte dall'elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione dei membri della Camera dei deputati.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea».

21. 6. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia,

Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefica, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto in seduta comune dei suoi membri. Le candidature devono essere discusse dall'Assemblea in seduta pubblica, che preceda di non meno di cinque giorni la data dell'elezione.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea».

21. 7. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefica, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *sopprimere la lettera a);*

2) *sostituire la lettera b) con la seguente: b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo il sesto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei presenti».*

21. 18. Giorgis, Bindi, Cuperlo, Pollastrini, Fabbri, Roberta Agostini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***21. 8.** D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefica, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi..

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***21. 9.** Costantino, Scotto, Quaranta.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***21. 10.** Gasparini.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano i parlamentari europei eletti al Parlamento europeo e cinque delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia rispettata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha 3 delegati»;

b) al terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

21. 19. Lauricella, Piccione.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano i membri del Parlamento europeo, cittadini italiani, spettanti all'Italia, i Presidenti delle Giunte regionali e due delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato».

21. 11. Piccione.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano duecento delegati delle regioni suddivisi in proporzione alla popolazione dei cittadini residenti in ciascuna regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha due delegati».

21. 12. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano i parlamentari europei eletti al Parlamento europeo e cinque delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia rispettata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha 3 delegati».

21. 16. Lauricella, Piccione.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano quattro delegati per ogni regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che siano assicurati la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle minoranze e l'equilibrio di genere. La Valle d'Aosta ha un solo delegato».

21. 13. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Il secondo comma è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano i membri del Parlamento europeo eletti in Italia e tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato».

21. 14. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al secondo comma, dopo le parole «rappresentanza delle minoranze», sono inserite le

seguenti: «nonché i rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo».

21. 15. Costantino, Scotto, Quaranta.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) All'elezione partecipano i membri del Parlamento europeo, cittadini italiani, spettanti all'Italia».

21. 17. Francesco Sanna, Gasparini, Fabbri, Piccione.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***21. 20.** Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***21. 22.** Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di quattro quinti. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi».

21. 23. Piccione.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età».

21. 26. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti».

21. 25. D'Attorre, Giorgis, Bindi, Cuperlo, Pollastrini.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti».

21. 24. Bindi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il terzo comma è sostituito con il seguente: «L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea per tre scrutini. In caso di mancata elezione da parte del Parlamento, con la maggioranza di cui al precedente periodo, si

procede con elezione popolare diretta».

21. 27. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'ultimo periodo del terzo comma è soppresso.

21. 28. Lauricella, Piccione.

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

***21. 29.** Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

***21. 30.** Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

***21. 31.** De Mita.

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

***21. 32.** Bianconi, Centemero.

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

***21. 33.** Lattuca.

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo con i seguenti: Dopo l'ottavo scrutinio il Presidente della Repubblica viene eletto dal corpo elettorale a suffragio universale e diretto con voto limitato ai due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di consensi nell'ultimo scrutinio effettuato. La legge stabilisce i termini di indizione dei comizi per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica nonché le modalità del suo svolgimento.

21. 34. Bianconi, Centemero.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione).

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata.

La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici.

A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L'assegno e la

dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».

21. 02. Bianconi, Centemero.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge».

21. 01. Bianconi, Centemero.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifica all'articolo 84 della Costituzione).

1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, sostituire le parole: «cinquant'anni» con le seguenti: «quarant'anni».

21. 03. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 22.

Sopprimerlo.

***22. 1.** Bianconi, Centemero.

Sopprimerlo.

***22. 2.** Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano,

Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22.

(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione).

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle giunte regionali e da sindaci, nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge».

22. 3. Bianconi, Centemero.

Al comma 1 lettera a), premettere la seguente:

«Oa) al primo comma, le parole: «eletto per sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «eletto per sei anni».

22. 5. Bianconi, Centemero.

Al comma 1 lettera a), premettere la seguente:

Oa) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «per un solo mandato».

22. 6. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

22. 4. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

22. 7. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 23.

Sopprimerlo.

***23. 1.** Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimerlo.

***23. 2.** Bianconi, Centemero.

Sostituirlo con il seguente:

«ART. 23. – (*Modifica dell'articolo 86 della Costituzione*). – 1. All'articolo 86 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica; L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e

il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».

23. 3. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Consequentemente, alla lettera b), sopprimere le parole da: «Il Presidente della Camera» fino alle parole: «Senato indice».

23. 4. Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

23. 5. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: del Senato con le seguenti: della Camera.

23. 6. Piccione.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Modifica dell'articolo 87 della Costituzione).

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate»;

b) il nono comma è sostituito dal seguente: «Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere»;

c) il decimo comma è abrogato.

Consequentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 7.

23. 01. Bianconi, Centemero.

ART. 24.

Sopprimerlo.

24. 1. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico,

Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Modifica all'articolo 93 della Costituzione).

1. All'articolo 93 della Costituzione, dopo le parole: «prestano giuramento», inserire le seguenti: «sulla Costituzione».

24. 01. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Revocabilità dei ministri).

1. All'articolo 92 della Costituzione il secondo comma è sostituito con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e su proposta di questo, nomina e revoca, i ministri».

24. 02. Lattuca.

ART. 25.

Premettere il seguente articolo:

ART. 025.

(Modifiche agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione).

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Il Primo ministro nomina e revoca i ministri».

2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

025. 01. Bianconi, Centemero.

Sopprimerlo.

25. 1. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25.

(Fiducia al Governo).

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 94. – Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia deve contenere il nome di un nuovo Presidente del Consiglio e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio dei ministri si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri indicato dalla medesima mozione.

25. 2. Zaccagnini, Costantino, Quaranta, Scotto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25.

(Fiducia al Governo).

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 94. – Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia deve contenere il nome di un nuovo Presidente del Consiglio e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio dei ministri si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri indicato dalla medesima mozione.

25. 3. Zaccagnini, Costantino, Quaranta, Scotto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25.

(Fiducia al Governo).

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 94. – Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

La fiducia è accordata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, deve contenere l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

25. 4. Giorgis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 94. – Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere, riunite in seduta comune, per ottenerne la fiducia, che è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno il 20 per cento dei componenti complessivi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è messa in discussione alle Camere, riunite in seduta comune, entro tre giorni dalla sua presentazione.

Il Governo può chiedere la fiducia su un proprio provvedimento alla Camera competente per materia.

Il Governo per le leggi di stabilità e di bilancio, di cui all'articolo 70, primo comma, deve ottenere la fiducia delle Camere, riunite in seduta comune.

25. 5. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

25. 7. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga,

Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Governo soltanto indicando a maggioranza dei suoi membri un nuovo Presidente del Consiglio e chiedendo al Presidente della Repubblica di revocare il Presidente del Consiglio in carica. Il Presidente della Repubblica deve aderire alla richiesta e provvedere alla nomina».

25. 8. Lattuca.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Essa deve necessariamente contenere l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio e le linee di politica generale del nuovo Governo. In caso di approvazione della mozione di sfiducia il Presidente della Repubblica, entro dieci giorni dall'approvazione medesima, nomina Presidente del Consiglio la persona indicata nella mozione».

25. 9. Nicoletti, Naccarato.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al di fuori dei casi sopra indicati non può essere posta la questione di fiducia».

25. 10. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Modificazioni all'articolo 95 della Costituzione).

1. All'articolo 95 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Parlamento, acquisiti i necessari elementi, ed auditi i candidati, esprime parere sulle nomine dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici di competenza statale ed elegge i Presidenti e i componenti delle autorità indipendenti e degli organi preposti alla regolamentazione, gestione o al controllo dei servizi pubblici».

25. 01. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia,

Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 26.

Sopprimerlo.

***26. 1.** Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimerlo.

***26. 2.** Bianconi, Centemero.

Sostituirlo con il seguente:

«ART. 26. – L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“ART. 96. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria.

La legge determina le incompatibilità tra cariche di Governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici.

La Corte Costituzionale assicura l'effettivo rispetto di tali divieti.

Le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono incompatibili con la titolarità o il controllo di imprese individuali, ovvero di società o di gruppi, che abbiano una rilevante consistenza economica. L'incompatibilità è dichiarata dalla Corte costituzionale, la quale pronuncia la decadenza dell'interessato dalla carica previo inutile decorso del termine assegnatogli per la rimozione dell'impedimento.”».

26. 5. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano,

Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26.

1. All'articolo 96 della Costituzione, al primo comma premettere il seguente:

«La legge determina la incompatibilità tra cariche di Governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici. La legge prevede la costituzione di un'apposita autorità indipendente che assicuri il rispetto di tali divieti».

26. 4. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26.

(Modifica all'articolo 96 della Costituzione).

1. All'articolo 96 della Costituzione le parole: «del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati,» sono sostituite dalle seguenti: «della Corte costituzionale,».

26. 3. Lauricella.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

1. All'articolo 97 della Costituzione è soppresso il primo comma.

26. 04. Lauricella.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Modifica all'articolo 97 della Costituzione)

Il secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza e la capacità di innovazione dell'amministrazione».

26. 02. Vargiu, Mazziotti Di Celso, Quintarelli, Ascani, Bonomo, Bonaccorsi, Palmieri, Galgano.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Buon andamento, semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa).

1. All'articolo 97 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori».

Consequentemente all'articolo 31, al comma 1, sopprimere la lettera b).

26. 05. Schullian, Alfreider.

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

All'articolo 97 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma: «La legge disciplina la partecipazione dei cittadini, in forma singola e associata, al procedimento amministrativo».

***26. 01.** Bindi.

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

All'articolo 97 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma: «La legge disciplina la partecipazione dei cittadini, in forma singola e associata, al procedimento amministrativo».

***26. 03.** Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

ART. 27

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

(Modificazioni all'articolo 104 della Costituzione).

1. All'articolo 104 della Costituzione, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.

Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione.

27. 01. Bianconi, Centemero.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

(Modificazioni all'articolo 104 della Costituzione).

1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da componenti eletti, per due terzi, da tutti i magistrati ordinari

tra gli appartenenti alle varie categorie. La restante parte è eletta, per due terzi, dalla Camera dei deputati e, per un terzo, dal Senato delle Autonomie tra professori ordinari dell'Università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

b) il terzo e il quarto comma sono soppressi.

27. 02. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

(Modifica all'articolo 104 della Costituzione in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura).

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione le parole: «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

27. 03. Dorina Bianchi, Misuraca

ART. 28.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La Repubblica si riparte in Regioni, Città metropolitane e Comuni».

28. 3. D'Attorre, Fabbri, Roberta Agostini.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse; e dopo le parole «dalle Città metropolitane» sono aggiunte le seguenti: «di Roma, Milano e Napoli»;

Conseguentemente,

sostituire la lettera b), con la seguente:

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse; e dopo le parole «le Città metropolitane» sono aggiunte le seguenti: «di Roma, Milano e Napoli».

28. 2. Russo.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) dopo le parole: «dalle Province», aggiungere le seguenti: «, dalle Città metropolitane»;

2) alla lettera b) dopo le parole: «le Province», aggiungere le seguenti: «, le Città metropolitane».

Conseguentemente:

alla rubrica dell'articolo 28, dopo le parole: delle Province aggiungere le seguenti: e delle Città metropolitane;

all'articolo 31, dopo le parole: Province, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e Città metropolitane;

sopprimere, ovunque ricorrano nel testo: , le parole: Città metropolitane.

28. 1. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) al secondo comma, aggiungere il seguente periodo: «Le cariche di vertice di tali enti sono elette da tutti gli elettori residenti nel territorio, o direttamente, o attraverso loro rappresentanti eletti».

28. 4. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) al secondo comma, aggiungere il seguente periodo: «Le cariche di vertice di tali enti sono elette dai cittadini».

28. 5. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) al secondo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Gli organi di governo di questi enti sono eletti direttamente dai cittadini».

28. 6. Parisi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «2-bis) Le Città Metropolitane sono Roma, Milano e Napoli».

28. 7. Russo.

ART. 29.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 29.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Trentino Alto Adige/Südtirol dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo lo statuto speciale adottato con legge costituzionale».

2. La disposizione transitoria e finale della Costituzione è abrogata.

ART. 29-bis.

1. Lo statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 45, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è abrogato.

ART. 29-ter.

1. Lo statuto speciale per la regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è abrogato.

ART. 29-quater.

1. Lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è abrogato.

ART. 29-quinquies.

1. Lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è abrogato.

ART. 29-sexies.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, i consigli regionali della Regione siciliana, della Sardegna, della Valle d'Aosta e del Friuli Venezia Giulia adottano un proprio statuto ai sensi dell'articolo 123 della costituzione. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti, continuano ad applicarsi le disposizioni degli statuti abrogati.

29. 1. Di Lello.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29.

(Modifica all'articolo 116 della Costituzione).

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 116. – Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, costituito dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, la Val d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto con legge costituzionale nel rispetto dei trattati internazionali e della tutela delle minoranze linguistiche.

Forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n), s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite alle Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di un'intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire i commi 11 e 12 con il seguente:

11. Le disposizioni di cui agli articoli 114 e 118, primo, secondo e quarto comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, non si applicano al Friuli Venezia Giulia, alla Sardegna, alla Sicilia, al Trentino-Alto Adige/Südtirol, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fino alla emanazione della legge costituzionale di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. La Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

29. 4. Russo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Con lo statuto regionale, su iniziativa della Regione interessata, è riconosciuta autonomia legislativa alla Città metropolitana di Roma capitale e alle Province di Bolzano, Trento, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nell'ambito della rispettiva Regione».

29. 6. Centemero, Russo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29.

(Modifica all'articolo 116 della Costituzione).

1. All'articolo 116 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «condizioni particolari di autonomia» è inserita la seguente: «responsabile»;

b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Forme e condizioni particolari di autonomia responsabile, concernenti le materie oggetto di autonomia speciale ai sensi del primo comma, possono essere attribuite alle Regioni che presentino idonei indici di virtuosità sulla base di parametri oggettivi di fabbisogni e costi nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 119, su proposta della Regione interessata, con legge approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione stessa.

Il Governo, entro un mese dal ricevimento della proposta della Regione interessata, promuove l'intesa e, quando questa è conclusa, presenta alle Camere un disegno di legge per l'attribuzione delle forme e condizioni particolari di autonomia responsabile».

29. 5. Rubinato.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il primo e il secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione sono abrogati.

29. 36. Bianconi, Centemero.

Premettere il seguente comma:

01. All'articolo 116 della Costituzione, al primo comma, le parole: «la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol» sono sostituite dalle seguenti: «le Province autonome di Trento e di Bolzano».

29. 24. Biancofiore.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 116 della Costituzione primo comma dopo le parole: «Vallée d'Aoste» sono inserite le seguenti: «la Romagna».

Conseguentemente, all'articolo 131 della Costituzione le parole: Emilia Romagna *sono sostituite dalle seguenti:* Emilia; Romagna.

29. 25. Gianluca Pini, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 1, premettere il seguente:

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, le parole: «e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» sono sostituite dalle seguenti: «, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e il Veneto».

Conseguentemente, all'articolo 38, aggiungere, in fine il seguente comma:

13. Per l'approvazione dello statuto della Regione Veneto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa appartiene anche al Consiglio regionale. I progetti di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. La legge costituzionale di approvazione dello statuto non è comunque sottoposta a *referendum* nazionale.

29. 29. Rubinato.

Al comma 1, premettere il seguente:

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, le parole: «e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» sono sostituite dalle seguenti: «la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e il Veneto».

29. 35. Rubinato.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 116 della Costituzione primo comma dopo le parole: «Vallée d'Aoste» sono inserite le seguenti: «il Veneto».

29. 28. Matteo Bragantini, Busin, Caon, Marcolin, Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Pratavia, Caparini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 116 della Costituzione primo comma dopo le parole: «Vallée d'Aoste» sono inserite le seguenti: «il Piemonte».

29. 26. Allasia, Simonetti, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 116 della Costituzione primo comma dopo le parole: «Vallée d'Aoste» sono inserite le seguenti: «la Lombardia».

29. 27. Invernizzi, Bossi, Borghesi, Caparini, Molteni, Grimoldi, Rondini, Matteo Bragantini, Giancarlo Giorgetti, Pratavia.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 116 della Costituzione primo comma dopo le parole: «Vallée d'Aoste» sono inserite le seguenti: «le Province interamente montane di Sondrio e di Belluno».

29. 21. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 116 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: «Vallée d'Aoste» inserire le seguenti: «la Provincia interamente montana di Belluno».

29. 23. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 116 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: «Vallée d'Aoste» inserire le seguenti: «la Provincia interamente montana di Sondrio».

29. 22. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. L'assenso alla proposta di intesa è espresso entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che l'assenso sia stato espresso, le Camere non possono approvare la legge costituzionale».

29. 19. Marguerettaz.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 116 della Costituzione, al primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla data di trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale ai sensi dell'articolo 138».

29. 30. Matteo Bragantini, Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Pratavia, Caparini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 116 della Costituzione, al primo comma, inserire in fine, il seguente periodo: «L'iniziativa della legge costituzionale di modifica degli Statuti speciali appartiene a ciascun

Consiglio o Assemblea regionale, che la adotta a maggioranza dei due terzi dei componenti».

29. 32. Lauricella, Capodicasa.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il primo comma, inserire il seguente:

«L'iniziativa della legge costituzionale di modifica degli Statuti speciali appartiene a ciascun Consiglio o Assemblea regionale, che la adotta a maggioranza dei due terzi dei componenti. I progetti di modifica degli Statuti speciali, approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in prima deliberazione, sono trasmessi al Consiglio o Assemblea regionale che, entro due mesi, può esprimere, a maggioranza assoluta dei componenti, un parere vincolante ai fini dell'approvazione definitiva della legge costituzionale».

29. 34. Lauricella, Capodicasa.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il primo comma, inserire il seguente:

«I progetti di modifica degli Statuti speciali, approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in prima deliberazione, sono trasmessi al Consiglio o Assemblea regionale che, entro due mesi, può esprimere, a maggioranza assoluta dei componenti, un parere vincolante ai fini dell'approvazione definitiva della legge costituzionale.

29. 33. Lauricella, Capodicasa.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 116 della Costituzione, il secondo comma è soppresso.

29. 20. Biancofiore.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Particolari condizioni di autonomia sono attribuite agli enti di area vasta con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri secondo quanto stabilito con legge approvata da entrambe le Camere».

29. 31. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

2-bis. Le procedure di revisione degli statuti speciali di cui al comma 1 del presente articolo prevedono modalità di compartecipazione dello Stato e della Regione interessata e sono attivabili su iniziativa di entrambe le parti.

29. 18. Gigli, Dellai.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: è sostituito fino alla fine del capoverso ART. 116 della Costituzione con le seguenti: è abrogato.

29. 7. Parisi.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Con legge approvata dalle Camere, l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, ad esclusione di quelle previste dalle lettere *h*), salva la polizia amministrativa locale, *i*) e *l*), salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, in presenza di una dimensione territoriale ottimale, definita anche ai sensi delle intese di cui all'articolo 117, decimo comma, e purché la Regione assicuri equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto

dei principi di cui agli articoli 118 e 119.

29. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: autonomia aggiungere la seguente: responsabile.

29. 8. Rubinato.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: lettere l) fino alla fine del capoverso con le seguenti: lettera l), limitatamente all'armonizzazione dei bilanci pubblici e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, l), limitatamente alla organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alla tutela e alla sicurezza del lavoro, n), o), limitatamente alla previdenza complementare e integrativa, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), possono essere attribuite con legge dello Stato su iniziativa delle Regioni, il cui bilancio sia in condizioni di equilibrio tra le entrate e le spese e che presentino adeguati livelli di efficienza sulla base di indicatori uniformi di costo e di fabbisogno. Entro novanta giorni dall'iniziativa della Regione interessata, il Governo è tenuto a concludere un'intesa o a motivare il rigetto della richiesta. La legge dello Stato che recepisce i contenuti dell'intesa è approvata entro novanta giorni dalla sua conclusione».

29. 3. De Menech, Gasparini, Borghi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n), s) e u) con le seguenti: «lettere e), limitatamente all'armonizzazione dei bilanci pubblici e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alla tutela e sicurezza del lavoro, n), o), limitatamente alla previdenza complementare e integrativa, q) limitatamente al commercio con l'estero, s) e u).

29. 9. De Menech, Gasparini, Borghi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n), s) e u), limitatamente al governo del territorio, con le seguenti: ad esclusione di quelle previste dalle lettere h), salva la polizia amministrativa locale, i) e l), salva l'organizzazione della giustizia di pace.

29. 10. Rubinato.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.

29. 12. Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio con le seguenti: presenti idonei indici di virtuosità sulla base di parametri oggettivi di fabbisogni e costi, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 119.

29. 11. Rubinato.

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

Possono essere altresì attribuite con legge costituzionale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai territori di area vasta interamente montani confinanti con Stati stranieri.

29. 13. Dellai, Gigli.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

In materia finanziaria l'autonomia si svolge concorrendo con lo Stato e con gli altri enti territoriali ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento

dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

29. 14. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 116 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

«Le regioni a statuto ordinario possono avviare procedure di consultazione degli elettori, secondo modalità e termini previsti dai rispettivi Statuti, per il riconoscimento della condizione di specialità, allegando al quesito referendario un progetto di legge di revisione costituzionale. Nel caso di partecipazione alla consultazione della maggioranza degli aventi diritto e a seguito di esito favorevole della stessa consultazione, la Regione avvia la procedura per il riconoscimento della specialità, tramite presentazione alle Camere del progetto di legge allegato al quesito referendario. Il progetto di legge di revisione costituzionale è esaminato entro sei mesi dalla presentazione».

***29. 15.** Gelmini, Centemero.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 116 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

«Le regioni a statuto ordinario possono avviare procedure di consultazione degli elettori, secondo modalità e termini previsti dai rispettivi Statuti, per il riconoscimento della condizione di specialità, allegando al quesito referendario un progetto di legge di revisione costituzionale. Nel caso di partecipazione alla consultazione della maggioranza degli aventi diritto e a seguito di esito favorevole della stessa consultazione, la Regione avvia la procedura per il riconoscimento della specialità, tramite presentazione alle Camere del progetto di legge allegato al quesito referendario. Il progetto di legge di revisione costituzionale è esaminato entro sei mesi dalla presentazione».

***29. 16.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 116 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

«La modifica dello statuto speciale deve registrare l'intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».

29. 17. Attaguile.

ART. 30.

Sopprimerlo.

***30. 112.** Quaranta, Scotto, Costantino, Sannicandro.

Sopprimerlo.

***30. 90.** Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo

Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali; disciplina generale e comune sul procedimento amministrativo;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro;
- n) ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
- o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;
- p) legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; programmazione strategica del commercio con l'estero;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme di principio sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;
- t) ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione;
- u) disposizioni generali sull'edilizia; coordinamento nazionale del sistema di protezione civile;
- v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
- z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti materie: ordinamento

della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali. Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale. La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

30. 134. Matteo Bragantini, Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Prativiera, Caparini.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 117 – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali della Repubblica; rapporti della Repubblica con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici e

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dei beni culturali;

s-bis) porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-ter) ordinamento della comunicazione;

s-quater) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente regionale.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

a) commercio con l'estero;

b) turismo;

c) tutela e sicurezza del lavoro;

d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

e) professioni;

f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

g) tutela della salute;

h) alimentazione;

l) ordinamento sportivo;

m) protezione civile;

n) governo del territorio;

o) porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale;

p) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale;

q) previdenza complementare e integrativa;

r) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

s) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

t) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

u) forme di cooperazione tra gli enti locali.

30. 149. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di

Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, sostituire il primo comma con il seguente:

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Gli atti normativi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali contrastanti con le disposizioni della Costituzione sono illegittimi. La dichiarazione di illegittimità spetta alla Corte costituzionale.

30. 95. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, comma 1, sopprimere le seguenti parole:, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

30. 135. Matteo Bragantini, Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Pratavia, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 117, primo comma, sopprimere le parole: dall'ordinamento dell'Unione europea e.

***30. 64.** Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, primo comma, sopprimere le parole: dall'ordinamento dell'Unione europea e.

***30. 94.** Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Gli atti normativi derivanti da obblighi internazionali contrastanti con le disposizioni della Costituzione sono illegittimi. La dichiarazione di illegittimità costituzionale spetta alla Corte

costituzionale.

30. 93. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali della Repubblica; rapporti della Repubblica con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni; organismi per il raccordo tra lo Stato e gli altri di cui all'articolo 114, primo comma;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dei beni culturali;
- s-bis) porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione;
- s-ter) ordinamento della comunicazione;
- s-quater) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente regionale.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

- a) commercio con l'estero;

b) turismo;
 c) tutela e sicurezza del lavoro;
 d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
 e) professioni;
 f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
 g) tutela della salute;
 h) alimentazione;
 l) ordinamento sportivo;
 m) protezione civile;
 n) governo del territorio;
 o) porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale;
 p) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale;
 q) previdenza complementare e integrativa;
 r) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
 s) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
 t) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
 u) forme di cooperazione tra gli enti locali. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

30. 2. Bindi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, alinea, dopo le parole: Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie *aggiungere le seguenti:* e funzioni.

30. 144. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera e), dopo la parola: moneta *aggiungere le seguenti:* e politica monetaria.

30. 89. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera e), sopprimere le parole: e assicurativi.

30. 91. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di

Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera e) sostituire le parole: tutela della con le seguenti: tutela e promozione della.

30. 66. Famiglietti, Lattuca, Martella.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera e), dopo le parole: della concorrenza aggiungere le seguenti: disposizioni generali in materia di commercio;.

30. 4. Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Dambruoso, Falcone, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Monchiero, Oliaro, Quintarelli, Rabino, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera e), dopo la parola: coordinamento inserire la seguente: generale;.

***30. 140.** Giancarlo Giorgetti, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera e), dopo la parola: coordinamento inserire la seguente: generale;.

***30. 5.** Naccarato, De Menech, Borghi.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: della finanza pubblica e.

30. 106. Costantino, Quaranta, Scotto.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e del sistema tributario.

30. 107. Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera e), dopo le parole: coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; aggiungere le seguenti: fabbisogni e costi standard relativi all'esercizio delle funzioni delle Regioni, dei Comuni e delle Città metropolitane.

30. 8. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al capoverso, al secondo comma, alla lettera e) dopo le parole: perequazione delle risorse finanziarie aggiungere le seguenti: al fine di realizzare le condizioni di uguaglianza sostanziale previste all'articolo 3.

Conseguentemente, alla lettera p) dopo le parole: forme associative dei comuni aggiungere le seguenti: ordinamento e funzioni degli enti d'area vasta.

30. 65. Piccione, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Roberta Agostini, Migliore, Iacono, Capodicasa.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: norme generali in tema di legislazione economica di interesse nazionale.

30. 9. Naccarato.

Al comma 1 capoverso ART. 117, secondo comma, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;.

30. 133. Matteo Bragantini, Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Prata, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera g), dopo le parole: procedimento amministrativo, inserire le seguenti: sulla semplificazione amministrativa.

30. 76. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, alla lettera g), dopo le parole: procedimento amministrativo e aggiungere le seguenti: sulla semplificazione amministrativa,.

30. 10. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera g), sopprimere le parole: tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale.

30. 11. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: norme generali sulla circolazione stradale.

30. 12. Naccarato.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera m), dopo le parole: determinazione dei livelli inserire la seguente: minimi.

Consequentemente, sostituire le parole: disposizioni generali e comuni, con le seguenti: principi generali.

30. 54. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Dellai, Gigli, Marguerettaz, Francesco Sanna, Capelli.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m) sostituire le parole: «dei livelli essenziali delle prestazioni» con le seguenti: «di uguali livelli essenziali di prestazioni e di costi *standard*» e dopo le parole: «che devono» inserire la seguente: «comunque»;

b) alla lettera s), dopo la parola: «ecosistema», inserire le seguenti: «biodiversità, fauna selvatica» e sopprimere le parole: «sul turismo»;

c) alla lettera u) sopprimere le parole: «disposizioni generali e comuni sul governo del territorio»;

d) sopprimere la lettera v).

Consequentemente, al comma terzo, alinea, premettere le seguenti parole: Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: norme sul governo del territorio; conservazione e tutela del suolo; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; urbanistica; turismo».

30. 123. Scotto, Costantino, Quaranta.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera m), sostituire le parole: dei livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti:* di uguali livelli essenziali di prestazioni e di costi standard.

Conseguentemente, dopo le parole: che devono inserire la seguente: comunque.

30. 113. Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera m), dopo la parola: garantiti, *inserire le seguenti:* in modo uniforme.

30. 75. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1 capoverso ART. 117, secondo comma, lettera m) sopprimere le seguenti parole: disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela della sicurezza del lavoro.

30. 132. Matteo Bragantini, Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Pratavia, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera m), sostituire le parole: disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro *con le seguenti parole:* principi fondamentali sulla tutela della salute, sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro.

30. 14. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera m), sostituire le parole: disposizioni generali *fino alla fine della lettera con le seguenti:* tutela della salute, sicurezza alimentare e tutela e sicurezza del lavoro.

30. 78. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera m), sopprimere le parole: disposizioni generali e comuni per la.

30. 92. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia,

Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, alle lettere m), n), s) e u) sostituire le parole: disposizioni generali e comuni con le seguenti: norme generali.

30. 52. Marco Di Maio.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, alla lettera m), sostituire le parole: e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare con le seguenti: per la tutela della salute; norme per la sicurezza alimentare.

30. 13. Mazzotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera m), dopo la parola: salute inserire le seguenti: per i trattamenti sanitari.

30. 74. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera m), sostituire le parole: la sicurezza alimentare con le seguenti: la sicurezza alimentare e l'orientamento degli approvvigionamenti agroalimentari.

30. 114. Franco Bordo, Zaccagnini, Costantino, Scotto, Quaranta.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera m) sopprimere le parole: e per la tutela e sicurezza del lavoro.

Conseguentemente, alla lettera o) aggiungere, in fine, le parole: e la tutela e sicurezza del lavoro.

30. 145. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera m) aggiungere, in fine, le seguenti parole: politiche attive del lavoro.

30. 142. Ascani.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: politiche sociali.

30. 119. Costantino, Quaranta, Scotto, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: criteri di programmazione e organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

30. 72. De Mita.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: disciplina del collocamento e delle politiche attive di avvio al lavoro.

30. 15. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, sostituire la lettera n) con la seguente: n) istruzione e istruzione universitaria;

30. 17. Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera n), sopprimere le parole: disposizioni generali e comuni sull'.

30. 82. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera n), sostituire le parole: disposizioni generali e comuni, con le seguenti: principi generali.

30. 55. Gebhard, Plangger, Alfreider, Schullian, Ottobre, Dellai, Gigli, Marguerettaz, Francesco Sanna, Capelli.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera n), sostituire le parole: disposizioni generali e comuni con le seguenti: principi fondamentali.

30. 18. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, alla lettera n), sopprimere le parole: e comuni.

30. 16. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera n), dopo le parole: ordinamento scolastico aggiungere le seguenti: formazione professionale;

Conseguentemente al terzo comma sopprimere le parole da: salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche fino alla parola: universitario.

30. 108. Costantino, Scotto, Quaranta, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera n), dopo le parole: ordinamento scolastico inserire le seguenti: nel pieno rispetto e nella salvaguardia della continuità didattica a tutela della dignità della persona e di ogni alunno portatore di disabilità.

30. 79. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: formazione professionale.

Conseguentemente al medesimo capoverso, terzo comma, sopprimere le parole: e formazione.
30. 19. Ascani.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: promozione del diritto allo studio, anche universitario.

Conseguentemente al medesimo capoverso, terzo comma, sopprimere le parole: promozione del diritto allo studio, anche universitario;.
30. 20. Ascani, Marco Meloni.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera o), sopprimere le parole:; ivi compresa la previdenza complementare e integrativa.

30. 83. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera p), premettere le seguenti parole: principi generali in materia di.

30. 56. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Dellai, Gigli, Marguerettaz, Francesco Sanna, Capelli.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta»;

b) la lettera u) è sostituita dalla seguente: «u) norme sul governo del territorio e sui regolamenti edilizi; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

30. 3. Parisi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, sostituire la lettera p) con la seguente: ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; norme generali sull'ordinamento degli enti locali, compresi quelli di area vasta, e sulle forme associative dei comuni.

30. 22. De Menech, Piccione, Borghi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera p), dopo le parole: e Città metropolitane; *aggiungere le seguenti:* profili ordinamentali generali degli enti di area vasta, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia per quelli ubicati in territori interamente montani, anche per quanto riguarda la formazione degli organi di governo.

Conseguentemente sopprimere il primo periodo del comma quarto dell'articolo 39.

30. 23. De Menech, Borghi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera p), sopprimere le parole: disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni.

30. 84. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera p), sostituire le parole: disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni *con le seguenti:* disposizioni generali sulle forme associative dei Comuni; organismi per il raccordo tra lo Stato e gli altri enti di cui all'articolo 114, primo comma, disposizioni generali sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali e sugli enti e le società partecipati dagli enti locali.

30. 24. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera p), sostituire le parole: disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni *con le seguenti:* principi fondamentali dell'ordinamento delle funzioni e delle forme associative dei comuni anche di area vasta.

30. 127. Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sugli enti di area vasta.

30. 68. Fabbri, Piccione.

Al comma 1, capoverso ART. 117, comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sulle comunità autonome di area vasta.

30. 25. Centemero, Russo.

*Al capoverso ART. 117, secondo comma, dopo la lettera p) aggiungere le seguenti:
p-bis) mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane, sentita la Regione;
p-ter) ordinamento generale degli enti di area vasta, ivi comprese le aree montane.*

Conseguentemente, all'articolo 30, capoverso, ART. 117, terzo comma, dopo le parole: di finanza pubblica, inserire le seguenti: enti di area vasta quanto ai profili non attinenti l'ordinamento generale,.

Conseguentemente, sopprimere il comma quarto.

30. 150. Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; programmazione strategica del commercio con l'estero;».

30. 136. Matteo Bragantini, Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Prata, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera q), sopprimere le parole: commercio con l'estero.

***30. 131.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Prata, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera q), sopprimere le parole: commercio con l'estero.

***30. 85.** Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilio, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera r), dopo le parole: dei dati aggiungere le seguenti: , dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche.

30. 26. Quintarelli, Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio, Bonaccorsi, Basso, Bruno Bossio, Coppola, Ascani, Dallai, Donati, Marco Di Maio, Gadda, Albanella, Catalano, Malpezzi, Carrozza, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera s), apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere le seguenti parole: «principi generali in materia di»;

b) dopo le parole: «ordinamento sportivo» aggiungere le seguenti: «nazionale»;

c) sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni», con le seguenti: «principi generali»;

d) dopo le parole: «attività culturali» aggiungere le seguenti: «statali».

30. 57. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Dellai, Gigli, Marguerettaz, Francesco Sanna, Capelli.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera s), premettere le seguenti parole:
ambiente, ecosistemi e loro tutela;.

Conseguentemente, alla medesima lettera s) sopprimere le parole: ambiente e ecosistema,.

30. 105. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera s), sostituire le parole: tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema *con le seguenti:* norme generali sull'ambiente, sull'ecosistema, sui beni culturali e paesaggistici.

30. 27. De Menech, Borghi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera s), sostituire le parole: ambiente ed ecosistema, *con le seguenti:* tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

30. 86. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera s), sostituire le parole: ed ecosistema *con le seguenti:* , ecosistema e difesa del suolo.

30. 28. Braga, Mariani, Migliore.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera s), sopprimere le parole:
ordinamento sportivo.

30. 138. Giancarlo Giorgetti, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera s), sopprimere le parole: disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo.

30. 87. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi,

Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera s), sostituire le parole: disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo con le seguenti: principi fondamentali sulle attività culturali e sul turismo.

30. 29. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera s), sopprimere le parole: e comuni.

***30. 137.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Prata, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera s), sopprimere le parole: e comuni.

***30. 30.** Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera s), sostituire le parole: e sul turismo con le seguenti: ; disposizioni per la programmazione e la valorizzazione del turismo.

Conseguentemente, al terzo comma, sostituire le parole: , di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo con le seguenti: , attuazione dei criteri in materia di programmazione e valorizzazione del turismo e organizzazione dei servizi di accoglienza in ambito turistico.

30. 71. De Mita.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, sostituire la lettera t) con le seguenti:

t) ordinamento delle professioni;

t-bis) ordinamento della comunicazione.

30. 118. Costantino, Scotto, Quaranta.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, sostituire la lettera t) con la seguente:

t) ordinamento delle professioni intellettuali e dei relativi organi e della comunicazione;.

30. 32. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera t), sopprimere le parole: e della comunicazione.

30. 88. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, sopprimere la lettera u).

30. 130. Matteo Bragantini, Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Prata, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera u), sostituire le parole: disposizioni generali e comuni, *con le seguenti:* principi generali.

30. 58. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Dellai, Gigli, Marguerettaz, Francesco Sanna, Capelli.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera u), sostituire le parole: disposizioni generali e comuni sul governo del territorio *con le seguenti:* principi fondamentali sul governo del territorio.

30. 33. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera u), sopprimere le parole: e comuni.

30. 31. Mazzotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera u), sopprimere le parole: nazionale e coordinamento.

***30. 143.** Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera u), sopprimere le parole: nazionale e coordinamento.

***30. 53.** Marco Di Maio.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;».

30. 115. Pellegrino, Zaratti, Costantino, Scotto, Quaranta, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, sopprimere la lettera v).

Conseguentemente, al terzo comma, premettere il seguente periodo: Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia.

30. 104. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, sopprimere la lettera v).

30. 129. Matteo Bragantini, Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Prata, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, sostituire la lettera v), con la seguente:

«v) programmi economici generali e azioni di riequilibrio.

30. 116. Paglia, Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera v), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo dibattito pubblico.

Consequentemente, alla lettera z), dopo le parole: norme di sicurezza aggiungere le seguenti:, previo dibattito pubblico ed aggiungere, in fine, le seguenti:, previo dibattito pubblico.

30. 103. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, sopprimere la lettera z).

30. 128. Matteo Bragantini, Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Prata, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 117, seconda comma, sostituire la lettera z) con le seguenti:

z) norme generali sul trasporto pubblico;

z-bis) porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione e relative norme di sicurezza.

30. 120. Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera z), sopprimere le parole da: infrastrutture strategiche fino a: norme di sicurezza.

Consequentemente, al terzo comma, premettere il seguente periodo: Sono materie di legislazione concorrente quelle relative alle grandi reti di trasporto e di navigazione.

30. 102. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera z), dopo le parole: di interesse nazionale aggiungere le seguenti: o che interessino comunque più regioni.

30. 34. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

z-bis) tutela della proprietà artistica ed intellettuale.

30. 126. Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, dopo la lettera z) aggiungere la seguente: z-bis) tutela e promozione del Made in Italy.

30. 69. Merlo, Borghese.

Al comma 1, capoverso «ART. 117», terzo comma, premettere le seguenti parole: Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: norme sul governo del territorio; conservazione e tutela del suolo; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; urbanistica; turismo; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto.

30. 117. Costantino, Scotto, Quaranta.

Al comma 1, capoverso articolo 117, terzo comma, premettere le seguenti parole: Sulla base dei principi generali stabiliti con legge dello Stato,.

30. 37. Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 117, sostituire il terzo comma con il seguente: In tutte le altre materie la potestà legislativa è esercitata dalle Regioni nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato.

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

30. 36. D'Attorre, Giorgis, Fabbri, Cuperlo, Roberta Agostini.

Al comma 1, capoverso ART. 117, terzo comma, dopo le parole: Spetta alle Regioni aggiungere le seguenti: nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione statale, ai sensi del secondo comma.

30. 35. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, capoverso ART. 117, terzo comma, dopo le parole: Spetta alle Regioni aggiungere le seguenti:, nel rispetto dell'unità giuridica, economica e sociale della Repubblica,.

30. 98. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, terzo comma, sopprimere le parole: la potestà legislativa in materia di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche,.

30. 146. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 117, terzo comma, dopo le parole potestà legislativa aggiungere le seguenti: esclusiva.

30. 59. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Dellai, Gigli, Marguerettaz, Francesco Sanna, Capelli.

Al comma 1, capoverso ART. 117, terzo comma, sopprimere le seguenti parole: di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche,.

***30. 61.** Gasparini, Giorgis.

Al comma 1, capoverso ART. 117, terzo comma, sopprimere le seguenti parole: di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche,.

***30. 63.** Nicoletti, Dellai, Gigli.

Al comma 1, capoverso ART. 117, comma 3, sopprimere le seguenti parole: in Parlamento.

30. 60. Gasparini.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso «ART. 117», terzo comma, dopo le parole: «delle minoranze linguistiche,» aggiungere le seguenti: «di programmazione delle risorse finanziarie destinate alla coesione territoriale in ambito regionale,»; dopo le parole: «del territorio regionale e» aggiungere la seguente: «della»; dopo le parole: «di programmazione» sopprimere le seguenti: «e organizzazione»;

b) al comma 1, capoverso «ART. 117», dopo il quarto comma, aggiungere il seguente: «Con legge regionale, approvata a maggioranza assoluta, le singole Regioni possono, previa intesa con lo stesso, devolvere allo Stato, anche per un tempo limitato, la funzione legislativa nelle materie di cui al terzo comma».

30. 39. Russo.

Al comma 1, capoverso ART. 117, terzo comma, sostituire le parole: di programmazioni e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese con le seguenti: di programmazione e organizzazione dei servizi sociali, di gestione dei servizi sanitari, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese.

30. 40. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 117, terzo comma, sostituire le parole: di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo con le seguenti: di valorizzazione, promozione e organizzazione del turismo regionale.

30. 139. Matteo Bragantini, Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Prata, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 117, terzo comma, sopprimere le seguenti parole:, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

30. 38. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 117, terzo comma, sostituire le parole:, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. con le seguenti:, Ogni materia non espressamente riservata alle Regioni è di competenza dello Stato.

30. 42. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 117, sopprimere il quarto comma.

30. 110. Quaranta, Scotto, Sannicandro, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 117, sostituire il quarto comma con i seguenti: Nelle materie di legislazione concorrente la Camera dei deputati, acquisito il voto favorevole del Senato, può adottare una disciplina uniforme nella misura in cui sia strettamente necessario alla tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o alla realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel

territorio nazionale. Ove il voto reso dal Senato sia contrario, la Camera, su iniziativa del Governo, delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti.

Il precedente comma si applica anche nelle materie di legislazione residuale, ma la deliberazione di cui al secondo periodo del medesimo è adottata a maggioranza dei tre quinti dei deputati.

30. 44. Bindi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, quarto comma, sopprimere le parole: Su proposta del Governo.

***30. 43.** Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 117, quarto comma, sopprimere le parole: Su proposta del Governo.

***30. 99.** Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, quarto comma, sopprimere le parole: Su proposta del Governo.

*** 30. 62.** Giorgis, Roberta Agostini, Fabbri.

Al comma 1, capoverso ART. 117, quarto comma, sostituire le parole: Su proposta del Governo, *con le seguenti:* Su proposta del Parlamento,.

30. 121. Costantino, Scotto, Quaranta.

Al comma 1, capoverso ART. 117, quarto comma, sostituire le parole: Su proposta del Governo, *con le seguenti:* Su proposta del Senato della Repubblica.

30. 100. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, quarto comma, dopo le parole: Su proposta del Governo *inserire le seguenti:* solo in presenza di eventi eccezionali e previo parere vincolante del Senato,.

30. 125. Costantino, Scotto, Quaranta.

Al comma 1, capoverso ART. 117, quarto comma, dopo le parole: Su proposta del Governo aggiungere le seguenti: solo in presenza di eventi eccezionali e previo parere del Senato,.

30. 124. Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 1, capoverso ART. 117, quarto comma, dopo le parole: Su proposta del Governo inserire le seguenti:, previo parere favorevole del Senato,.

30. 101. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, quarto comma, sostituire le parole: la legge dello Stato può con le seguenti: lo Stato può, con legge bicamerale.

30. 45. Lattuca.

Al comma 1, capoverso ART. 117, quarto comma, dopo le parole: legge dello Stato inserire le seguenti: deliberata a maggioranza qualificata dalla Camera.

30. 70. De Mita.

Al comma 1, capoverso ART. 117, quarto comma, dopo le parole: può intervenire aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale collaborazione.

30. 41. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 117, quarto comma, sostituire le parole: quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale con le seguenti: per la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o dell'interesse nazionale.

30. 46. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, capoverso ART. 117, quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La legge dello Stato che contenga disposizioni generali in materie di cui al secondo comma e che assegni alle Regioni un termine, comunque non inferiore a novanta giorni, per la propria attuazione può prevedere espressamente norme a contenuto cedevole, che trovino applicazione nelle Regioni inadempienti una volta decorso inutilmente tale termine e fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali attuative.

30. 47. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, capoverso ART. 117, quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso la legge dello Stato può stabilire discipline differenziate per determinate Regioni.

***30. 147.** Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 117, quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso la legge dello Stato può stabilire discipline differenziate per determinate Regioni.

***30. 141.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Pratavia, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 117, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente: La legge dello Stato, vertente nelle materie di cui ai commi secondo e terzo, che assegni alle Regioni un termine, comunque non inferiore a novanta giorni, per la propria attuazione può prevedere espressamente norme a contenuto cedevole, che trovino applicazione nelle Regioni inadempienti una volta decorso inutilmente tale termine e fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali attuative; sull'approvazione di tale legge si pronuncia in ogni caso il Senato della Repubblica; ove il voto reso dal Senato sia contrario, la Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

30. 48. Bindi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, sopprimere il quinto comma.

***30. 49.** Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 117, sopprimere il quinto comma.

***30. 97.** Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, sostituire il quinto comma con il seguente:

«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».

30. 96. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, settimo comma, dopo le parole: Le leggi regionali *aggiungere le seguenti:* e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

30. 50. Biancofiore.

Al comma 1, capoverso ART. 117, settimo comma, sostituire le parole: la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive *con le seguenti:* l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

***30. 109.** Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 117, settimo comma, sostituire le parole: la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive *con le seguenti:* l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

***30. 51.** Roberta Agostini, Gasparini, Migliore, Pollastrini.

Al comma 1, capoverso ART. 117, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«La legge costituzionale approva le intese dello Stato con Regioni, Province autonome ed enti di area vasta interamente montani confinanti con Stati stranieri per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia finalizzate al migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni».

30. 73. Dellai, Gigli.

Al comma 1, capoverso ART. 117, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Lo Stato e le Regioni favoriscono la partecipazione dei cittadini, in forma singola e associata, all'elaborazione delle politiche pubbliche e della rispettiva legislazione. A tal fine, disciplinano con propria legge procedure e strumenti di consultazione e di dibattito pubblico, secondo modalità che assicurino un'informazione adeguata e plurale dei cittadini, l'inclusione di tutti i soggetti interessati e la pari dignità delle opinioni espresse, nonché l'effettiva considerazione da parte degli organi legislativi e amministrativi dei contributi emergenti da tali forme di partecipazione. Quando le predette procedure abbiano ad oggetto opere pubbliche che coinvolgono interessi collettivi particolarmente rilevanti in ordine all'oggetto, all'entità finanziaria, alle ricadute territoriali e sociali, la legge distingue i casi in cui l'attivazione delle medesime è obbligatoria da quelle in cui è eventuale e prevede per esse una gestione terza rispetto agli interessi coinvolti».

30. 1. Bindi.

Al comma 1, capoverso ART. 117, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Con legge bicamerale sono determinate le dimensioni minime di popolazione dei Comuni».

30. 148. Dorina Bianchi, Misuraca.

ART. 31.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 31.

1. l'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Le funzioni amministrative spettano rispettivamente allo Stato e alle Regioni secondo le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che sono attribuite con legge statale o regionale agli altri enti territoriali secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Nell'ipotesi di cui all'articolo 117, comma 4, le funzioni amministrative spettano allo Stato.

Lo Stato può con legge delegare alle regioni l'esercizio di altre funzioni amministrative.

Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e responsabilità degli amministratori.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle

lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, regioni, città metropolitane e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

31. 1. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: «alle lettere *b)* ed *h)* del secondo comma dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo».

31. 2. Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, sostituire le parole: «è soppressa» con le seguenti: «è sostituita dalle parole “comunità autonome di area vasta”»;

2) alla lettera *b)*, sostituire il capoverso con il seguente: «Lo Stato e le regioni non possono esercitare direttamente o indirettamente funzioni attribuite alle autonomie locali come funzioni fondamentali o funzioni proprie»;

3) alla lettera *c)*, sostituire le parole: «, le Province» con le seguenti: «, comunità autonome di area vasta».

***31. 13.** Costantino, Quaranta, Scotto.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, sostituire le parole: «è soppressa» con le seguenti: «è sostituita dalle parole “comunità autonome di area vasta”»;

2) alla lettera *b)*, sostituire il capoverso con il seguente: «Lo Stato e le regioni non possono esercitare direttamente o indirettamente funzioni attribuite alle autonomie locali come funzioni fondamentali o funzioni proprie»;

3) alla lettera *c)*, sostituire le parole: «, le Province» con le seguenti: «, comunità autonome di area vasta».

***31. 4.** Centemero, Russo.

*Al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: Le funzioni amministrative, aggiungere le seguenti: e l'attività degli enti locali e degli enti e società da questi controllati.*

31. 7. Mazzotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

*Al comma 1, lettera *b)*, sostituire le parole: degli amministratori con le seguenti: delle amministrazioni.*

31. 5. Quaranta, Costantino, Scotto.

*Al comma 1, dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nell'ambito della legislazione esclusiva statale, le funzioni amministrative spettano allo Stato che, in base al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, può con legge bicamerale delegarne l'esercizio alle regioni o a determinate regioni relativamente ai rispettivi territori, sulla base di intese».

31. 8. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, lettera d), prima delle parole: in materia di tutela dei beni culturali, inserire le seguenti: vincolanti per lo Stato.

31. 10. Costantino, Quaranta, Scotto.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: tutela aggiungere le seguenti: e promozione.

31. 9. Bianconi, Distaso, Latronico, Altieri, Fabrizio Di Stefano, Marotta, Capezzone, Fucci, Marti, Chiarelli, Galati, Palese, Ciracì, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) al quarto comma le parole: «La legge statale disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «La legge dello Stato promuove forme di cooperazione amministrativa tra livelli di Governo. La legge dello Stato disciplina altresì».

31. 6. Lattuca.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono gestire servizi pubblici a mezzo di società partecipate solo qualora il fine pubblico non possa essere conseguito in modo altrettanto adeguato e in condizioni di pari efficienza economica da soggetti privati.».

Conseguentemente, all'articolo 38 aggiungere in fine, il seguente comma:

13. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di revisione costituzionale, la legge dello Stato detta criteri e modalità per il riordino della disciplina delle società partecipate da amministrazioni pubbliche al fine di garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza e di economicità della gestione. Stabilisce altresì i limiti massimi delle indennità spettanti agli organi sociali delle medesime società partecipate.

31. 12. Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

«I Comuni, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato, per attuare i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, assumono le conseguenti determinazioni nell'ambito di apposite Conferenze istituite con legge dello Stato».

31. 11. Gasparini.

ART. 32.

Sopprimerlo.

32. 1. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 32.

(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione).

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 119. – I Comuni, le Province autonome, le Città metropolitane e le Regioni, anche a statuto speciale, hanno autonomia finanziaria certa di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e di parametri oggettivi di fabbisogni e costi nonché di capacità fiscale, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province autonome, le Città metropolitane e le Regioni, anche a statuto speciale, hanno risorse autonome certe. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, finanziato con risorse provenienti dalla fiscalità generale dello Stato, nei limiti di parametri oggettivi di fabbisogni e costi.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province autonome, alle Città metropolitane e alle Regioni, anche a statuto speciale, di finanziare integralmente l'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province autonome. Città metropolitane e Regioni, anche a statuto speciale.

I Comuni, le Province autonome, le Città metropolitane e le Regioni, anche a statuto speciale, hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

32. 3. Rubinato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 32.

L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 119.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito effettivo di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario. In nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate propri può essere assegnato allo Stato.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Il fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori. Garantisce il finanziamento dei costi e dei

fabbisogni *standard*.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

32. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Prata, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 119, ovunque ricorrano, dopo le parole: Città metropolitane, aggiungere le seguenti: , Province autonome.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, dopo le parole: Regioni aggiungere le seguenti: , anche a statuto speciale.

32. 12. Rubinato.

Al comma 1, capoverso ART. 119, primo comma, dopo le parole: relativi bilanci aggiungere le seguenti: e di parametri oggettivi di fabbisogni e costi nonché di capacità fiscale.

32. 13. Rubinato.

Al comma 1, capoverso ART. 119, primo comma, sostituire le parole da: dell'equilibrio fino alla fine del comma con le seguenti: dei vincoli economici e finanziari derivanti dalla legge di bilancio dello Stato.

32. 8. Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 119, primo comma, sopprimere le parole: , e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

32. 4. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 119, primo comma, sopprimere le parole: derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea.

32. 5. Giancarlo Giorgetti, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 119, secondo comma, premettere le parole: entro i limiti della pressione tributaria fissati dalla legge statale,.

32. 14. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, capoverso ART. 119, secondo comma, sostituire le parole: secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento *con le seguenti:* secondo i principi di coordinamento.

32. 9. Giancarlo Giorgetti, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 119, secondo comma aggiungere in fine il seguente periodo: In nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate proprie può essere assegnato allo Stato.

32. 15. Giancarlo Giorgetti, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 119, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Per l'utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo è stabilito un termine, decorso il quale lo Stato può revocarle in tutto o in parte; sulla revoca esprime parere non vincolante il Senato della Repubblica, al quale spetta di vigilare sull'utilizzazione delle risorse e l'esecuzione degli interventi speciali di cui al presente comma.

32. 16. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, capoverso ART. 119, terzo comma, dopo le parole: La legge dello Stato *aggiungere le seguenti:*, approvata ai sensi dell'articolo 70, comma 1,.

32. 17. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 119, terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori. Garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni *standard*.

32. 18. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 119, quarto comma, sopprimere le parole: sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza.

***32. 7.** Piccione, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Roberta Agostini, Migliore, Iacono, Capodicasa.

Al comma 1, capoverso ART. 119, al quarto comma, sopprimere le parole: sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza.

***32. 6.** Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 119, quarto comma dopo le parole: sulla base di indicatori *aggiungere:* dei livelli essenziali d'assistenza.

32. 19. Piccione.

Al comma 1, capoverso ART. 119, quarto comma, sostituire le parole da: costo e di *fino alla fine del comma, con le seguenti:* uguali prestazioni civili, sociali e sanitarie su tutto il territorio nazionale.

32. 10. Costantino, Quaranta, Scotto.

Al comma 1, capoverso ART. 119, quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

All'attribuzione di funzioni pubbliche da un livello di governo ad un altro devono essere assicurate

le risorse corrispondenti.

32. 20. Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 1, capoverso ART. 119, quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

All'attribuzione di funzioni pubbliche da un livello di governo a un altro devono essere assicurate le risorse corrispondenti.

32. 21. Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 119, sesto comma, secondo periodo, sostituire le parole: sia rispettato l'equilibrio di bilancio con le seguenti: siano rispettati i principi e i criteri stabiliti dalla legge di bilancio dello Stato.

32. 11. Lauricella.

ART. 33.

Sopprimerlo.

33. 1. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, fino alla fine del comma, con le seguenti:, su mandato del Parlamento.,

33. 5. Costantino, Quaranta, Scotto.

Al comma 1, sopprimere le parole: salvo i casi di motivata urgenza.

Conseguentemente, dopo le parole: il parere aggiungere le seguenti: vincolante ed espresso a maggioranza assoluta.

33. 7. Costantino, Quaranta, Scotto.

Al comma 1, sopprimere le parole:, salvi i casi di motivata urgenza.

33. 2. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, dopo le parole: motivata urgenza aggiungere le seguenti: nei quali il parere è reso entro sette giorni dalla richiesta.

Conseguentemente, dopo le parole: il parere del Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: vincolante ed espresso a maggioranza assoluta.

33. 6. Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, dopo le parole: dalla richiesta, aggiungere le seguenti:, dopo le parole «La legge», sono inserite le seguenti: «votata da entrambe le Camere».

33. 8. Costantino, Scotto, Quaranta, Sannicandro.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: fino alla fine del comma.

***33. 3.** Costantino, Scotto, Quaranta.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: fino alla fine del comma.

***33. 4.** Piccione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 120 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I commissari e gli organi sostitutivi nominati dal Governo ai sensi del presente articolo riferiscono periodicamente alle Camere. Possono essere rimossi con votazione a maggioranza promossa su richiesta di almeno un decimo dei componenti della Camera o del Senato».

33. 9. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Modifica all'articolo 121 della Costituzione).

1. Al quarto comma dell'articolo 121 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di gravi irregolarità o inadempienze nella gestione, l'incarico commissariale di cui all'articolo 120, secondo comma, non può essere attribuito al Presidente della Giunta».

33. 01. Rubinato.

ART. 34

Sostituirlo con il seguente:

ART. 34.

(Modifica all'articolo 122 della Costituzione).

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 122. – Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di regione.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale è eletto in seno al Consiglio regionale.

34. 1. Centemero, Russo.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 122 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

Il sistema di elezione e i casi di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.

34. 2. Schullian, Alfreider.

Al comma 1, dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge sono soppresse e.

34. 6. Brunetta, Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, sostituire le parole da: e i relativi emolumenti fino alla fine del comma, con le seguenti: I relativi emolumenti sono definiti dalla legge.

34. 4. Quaranta.

Al comma 1, sostituire le parole: e i relativi emolumenti con le seguenti: e le relative indennità.

Conseguentemente, sostituire le parole: ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione con le seguenti: al sindaco del Comune capoluogo di Regione di pertinenza.

34. 5. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciraci, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nel limite dell'importo fino alla fine del comma.

34. 3. Piccione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trattamento pensionistico eventualmente riconosciuto dalla legge ai consiglieri regionali è conforme in qualsiasi momento ai principi di contribuzione, ragionevolezza e proporzionalità alla durata della permanenza in carica.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le disposizioni in materia pensionistica di cui all'articolo 122, primo comma, ultimo periodo, della Costituzione, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti gli

assegni vitalizi e trattamenti pensionistici già in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1.

34. 9. Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

* **34. 8.** Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Migliore, Pollastrini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

* **34. 7.** Quaranta, Costantino, Scotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 122 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le leggi regionali che disciplinano il sistema di elezione di cui al comma precedente sono sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del testo. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».

34. 10. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«123. Ogni Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo Statuto attribuisce forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione.

Lo statuto, approvato e modificato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è trasmesso al Parlamento ed è adottato con legge costituzionale.

Lo statuto disciplina la formazione e la composizione del Consiglio delle autonomie locali, sulla base dei principi fondamentali determinati con legge dello Stato approvata con il procedimento dell'articolo 70, comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 37 sopprimere il comma 11.

34. 01. Centemero, Russo.

ART. 35.

Sopprimerlo.

***35. 1.** Quaranta, Scotto, Costantino.

Sopprimerlo.

***35. 2.** Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di

Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

35. 3. Costantino, Scotto, Quaranta, Sannicandro.

Al comma 1, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: conforme.

35. 4. Scotto, Quaranta, Costantino, Sannicandro.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Modificazioni all'articolo 127 della Costituzione).

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Il Governo ha la facoltà di sospendere, dandone comunicazione al Senato della Repubblica e fino alla definizione del giudizio, l'efficacia di una legge regionale impugnata dinanzi alla Corte costituzionale».

35. 010. Dorina Bianchi, Misuraca.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Modificazioni all'articolo 127 della Costituzione).

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Il Senato, nei modi previsti dal rispettivo regolamento, può promuovere la questione di legittimità costituzionale di cui al primo comma quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione o determini una violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

35. 06. Quaranta, Costantino, Scotto, Sannicandro.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Modificazioni all'articolo 127 della Costituzione).

1. All'articolo 127 della Costituzione sono aggiunti; in fine, i seguenti commi:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il comune e la città metropolitana, quando ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge».

35. 07. Sannicandro, Quaranta, Scotto.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.
(Modificazioni all'articolo 127 della Costituzione).

1. All'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Città metropolitana e il Comune quando ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della Regione ledano le competenze costituzionalmente attribuite alle Città metropolitane, ai Comuni, alle loro forme associative e agli enti di area vasta, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge, secondo modalità stabilite dalla legge».

35. 08. Scotto, Quaranta, Sannicandro, Costantino.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.
(Revisione del territorio delle Regioni).

1. L'articolo 131 della Costituzione è abrogato.

Consequentemente:

all'articolo 37, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 132, primo comma, della Costituzione le parole: «un milione» sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni» e le parole: «delle popolazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dei votanti»;

all'articolo 38, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In fase di prima applicazione della presente legge costituzionale, il Governo, sentite le Regioni, anche su iniziativa dei Consigli regionali delle stesse, presenta un disegno di legge per la fusione delle Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con i requisiti minimi di popolazione di cui all'articolo 132 della Costituzione, così come modificato dalla presente legge costituzionale. La legge, approvata da entrambe le Camere, è sottoposta al referendum confermativo delle popolazioni interessate. L'approvazione da parte della maggioranza dei votanti delle popolazioni interessate determina la promulgazione totale o parziale della legge.;

all'articolo 40, dopo le parole: 34, aggiungere le seguenti: 37, comma 11-bis, e sostituire le parole: 38, comma 7, con le seguenti: 38, commi 7 e 8-bis.

35. 012. Russo.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.
(Revisione del territorio delle Regioni).

1. L'articolo 131 della Costituzione è abrogato.

Consequentemente:

all'articolo 37, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 132, primo comma, della Costituzione le parole: «un milione» sono sostituite dalle seguenti: «sei milioni» e le parole: «delle popolazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dei votanti»;

all'articolo 38, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In fase di prima applicazione della presente legge costituzionale, il Governo, sentite le

Regioni, anche su iniziativa dei Consigli regionali delle stesse, presenta un disegno di legge per la fusione delle Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con i requisiti minimi di popolazione di cui all'articolo 132 della Costituzione, così come modificato dalla presente legge costituzionale. La legge, approvata da entrambe le Camere, è sottoposta al referendum confermativo delle popolazioni interessate. L'approvazione da parte della maggioranza dei votanti delle popolazioni interessate determina la promulgazione totale o parziale della legge.;

all'articolo 40, dopo le parole: 34, aggiungere le seguenti: 37, comma 11-bis., e sostituire le parole: 38, comma 7 con le seguenti: 38, commi 7 e 8-bis.

35. 011. Russo.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Accorpamento delle Regioni).

1. Le seguenti Regioni sono accorpate: Abruzzo, Marche, Molise e Puglia; Basilicata, Calabria e Campania; Emilia-Romagna e Toscana; Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto; Lazio e Umbria; Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. L'accorpamento non pregiudica le vigenti disposizioni che disciplinano le prerogative delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni: Abruzzo-Marche-Molise-Puglia; Basilicata-Calabria-Campania; Emilia-Romagna-Toscana; Friuli-Venezia Giulia-Trentino-Alto Adige-Veneto; Lazio-Umbria; Liguria-Piemonte-Valle d'Aosta; Lombardia; Sardegna; Sicilia.».

3. All'articolo 132, primo comma della Costituzione le parole: «un milione» sono sostituite dalle seguenti: «cinque milioni».

35. 04. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Accorpamento delle Regioni).

1. Le seguenti Regioni sono accorpate: Abruzzo e Lazio; Basilicata, Calabria e Puglia; Campania e Molise; Emilia-Romagna e Veneto; Liguria e Piemonte; Marche, Toscana e Umbria.

2. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni: Abruzzo-Lazio; Basilicata-Calabria-Puglia; Campania-Molise; Emilia-Romagna-Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria-Piemonte; Lombardia; Marche-Toscana-Umbria; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige; Valle d'Aosta».

3. All'articolo 132, primo comma, della Costituzione le parole: «un milione» sono sostituite dalle seguenti: «cinque milioni».

35. 03. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Modifica delle circoscrizioni regionali).

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni:

1. Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige;

2. Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria;
3. Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Molise;
4. Sicilia e Sardegna».

35. 014. Russo.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Modifica delle circoscrizioni regionali).

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni:

1. Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto;
2. Friuli-Venezia-Giulia e Trentino Alto Adige;
3. Valle d'Aosta;
4. Emilia Romagna, Toscana, Lazio Abruzzo, Marche e Umbria;
5. Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Molise;
6. Sardegna;
7. Sicilia».

35. 013. Russo.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Modifica delle circoscrizioni regionali).

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni:

1. Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;
2. Lombardia;
3. Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;
4. Emilia-Romagna e Toscana;
5. Lazio, Abruzzi e Molise, Marche e Umbria;
6. Campania, Basilicata, Calabria, Puglia;
7. Sicilia;
8. Sardegna».

35. 017. Centemero, Russo.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Limiti dimensionali regionali).

1. L'articolo 132 della Costituzione è soppresso.

35. 018. Centemero, Russo.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Modifica all'articolo 133 della Costituzione).

1. All'articolo 133, della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione».

Conseguentemente:

all'articolo 37, sopprimere il comma 13;

all'articolo 39, comma 4, sopprimere il secondo periodo.

35. 05. Gasparini.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Circoscrizioni metropolitane e di area vasta).

1. All'articolo 133, della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il mutamento delle circoscrizioni delle città metropolitane e delle comunità autonome di area vasta è stabilito con leggi della Repubblica, su proposta della Regione, sentiti i comuni interessati».

***35. 01.** Scotto, Quaranta, Costantino.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Circoscrizioni metropolitane e di area vasta).

1. All'articolo 133, della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il mutamento delle circoscrizioni delle città metropolitane e delle comunità autonome di area vasta è stabilito con leggi della Repubblica, su proposta della Regione, sentiti i comuni interessati».

***35. 019.** Centemero, Russo.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Popolazione dei Comuni e accorpamento).

1. All'articolo 133, secondo comma della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I nuovi Comuni non possono tuttavia essere istituiti se la popolazione residente è inferiore a tremila abitanti, I Comuni già esistenti, la cui popolazione non supera la soglia predetta, sono accorpati, a meno che non si tratti di comuni montani o il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole».

35. 016. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. È istituita una commissione per gli affari europei composta di deputati e senatori in numero eguale.

2. La commissione esercita i poteri attribuiti ai Parlamenti nazionali dai trattati istitutivi dell'Unione europea nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

3. La commissione esprime parere di conformità al diritto dell'Unione europea dei disegni di legge e degli emendamenti. Nel caso di parere contrario ai sensi del primo comma dell'articolo 117

della Costituzione o di parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, disatteso dalla Commissione che ha svolto l'esame in sede referente, sulle corrispondenti parti del disegno di legge l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

35. 09. Costantino, Scotto, Quaranta.

ART. 36.

Sopprimerlo.

***36. 1.** Bianconi, Centemero.

Sopprimerlo.

***36. 2.** Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere il comma 9 dell'articolo 38.

36. 7. Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 36. 3.** Giorgis, Bindi, D'Attorre, Pollastrini, Cuperlo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***36. 4.** Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 36. 5.** Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***36. 6.** Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare sono eletti con la maggioranza dei due terzi dei membri del Parlamento, necessaria per ogni scrutinio».

Conseguentemente, sopprimere il comma 9 dell'articolo 38.

36. 10. Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola da: un terzo fino alla fine della lettera con le seguenti: un quinto nominati dal Presidente della Repubblica, tre nominati dalla Camera dei deputati, quattro nominati dal Senato della Repubblica e cinque dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative.

36. 9. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefica, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: supreme.

36. 8. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: tre dalla Camera fino alla fine della lettera con le seguenti: cinque dal Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Le candidature devono essere discusse dall'Assemblea in seduta pubblica, che preceda di non meno di cinque giorni la data dell'elezione. All'elezione partecipano cento cittadini estratti a sorte dall'elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione dei membri della Camera dei deputati.

36. 14. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefica, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: tre dalla Camera fino alla fine della lettera con le seguenti: cinque dal Parlamento in seduta comune, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

36. 13. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefica, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con le seguenti: cinque dalle Camere in seduta comune.

36. 12. Brunetta, Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: l'elezione dei giudici ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti; dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

36. 16. Merlo, Borghese.

Al comma 1, lettera a), capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: Uno dei giudici nominati dal Parlamento in seduta comune è espresso dalle minoranze linguistiche della Repubblica.

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Parlamento in seduta comune procede alla nomina del giudice espresso dalle minoranze linguistiche nella prima integrazione del collegio successiva alla entrata in vigore della presente legge costituzionale e, successivamente, alla scadenza del mandato del giudice nominato.

36. 11. Schullian, Alfreider, Gebhard.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al secondo comma, le parole: «giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative», sono sostituite dalle seguenti: «giurisdizioni ordinaria ed amministrative dopo almeno venti anni di esercizio».

36. 15. Bianconi, Centemero.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

1. All'articolo 137 della Costituzione, sono aggiunti i seguenti commi:

«Con legge costituzionale sono stabiliti i limiti, le condizioni, le forme, i termini e le modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge da parte di un decimo dei componenti di una Camera.

I singoli giudici della Corte costituzionale possono richiedere che al giudizio espresso dalla maggioranza dei membri della Corte sia acclusa la motivazione del proprio giudizio personale espresso in seno alla Corte».

36. 01. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

1. L'articolo 138 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«ART. 138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare e non sono promulgate se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi».

36. 03. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

1. L'articolo 138 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare entro 180 giorni dall'approvazione.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi».

36. 04. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Modifica dell'articolo 138 della Costituzione).

1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

36. 06. Bianconi, Centemero.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

1. All'articolo 139 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Non possono, altresì, essere oggetto di revisione costituzionale i principi che appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la presente Costituzione».

36. 05. Lauricella.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

1. All'articolo 136 della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Le norme che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime per vizi non attinenti al procedimento non possono essere ripristinate».

36. 08. Gelmini, Centemero, Ravetto.

ART. 37.

Sopprimerlo.

37. 1. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire il comma 1, con il seguente: L'articolo 48, terzo comma, della Costituzione è soppresso.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, è abrogata».

37. 2. Giuseppe Guerini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, è abrogata».

37. 3. Bianconi, Centemero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 48, quarto comma, dopo le parole: «il diritto di voto non può essere limitato» sono inserite le seguenti: «da statuti speciali d'autonomia».

37. 4. Biancofiore.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 48 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La legge

stabilisce i requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto di voto degli stranieri e ne assicura l'effettività».

1-ter. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Tutti i cittadini e gli stranieri dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

1-quater. Il secondo comma dell'articolo 51 della Costituzione è abrogato.

37. 5. Costantino, Scotto, Quaranta, Palazzotto, Pannarale.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2.

37. 6. Bianconi, Centemero.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«ART. 58. – La legge stabilisce disposizioni idonee a prevenire e risolvere l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali. In ogni caso, non possono ricoprire uffici pubblici né sono candidabili a cariche elettive di qualunque livello coloro che detengano, anche in parte, la proprietà o abbiano il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa televisivi o giornalistici».

37. 7. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimere il comma 3.

37. 8. Bianconi, Centemero.

Sopprimere il comma 4.

37. 9. Quaranta, Costantino, Scotto, Sannicandro.

Sopprimere il comma 5.

37. 10. Bianconi, Centemero.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. All'articolo 73, della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. È fatto salvo in ogni caso il potere di rinvio del Presidente della Repubblica».

37. 11. Schullian, Alfreider.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. All'articolo 81 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente: «Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere riunite in seduta comune ogni anno».

37. 16. Bianconi, Centemero.

Al comma 6, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: «La distribuzione delle risorse finanziarie dello Stato sul territorio nazionale deve avvenire in modo da garantire la coesione territoriale e la piena eguaglianza tra i cittadini nella fruizione dei servizi pubblici essenziali e dei relativi livelli delle prestazioni».

37. 17. Russo.

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e c).

37. 14. Bianconi, Centemero.

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

37. 15. Marcon, Melilla, Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

37. 18. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: di entrambe le Camere con le seguenti: quando occorra, della Camera dei deputati.

37. 19. Parisi.

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

37. 20. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le parole: «, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea,» sono soppresse.

37. 21. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian

Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 8, sopprimere le parole: le Città Metropolitane.

Conseguentemente, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: Città Metropolitane.

37. 22. De Mita.

Sostituire il comma 9, con il seguente:

9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «, delle Province» sono aggiunte le seguenti «autonome di Trento e di Bolzano».

37. 23. Famiglietti.

Sostituire il comma 13, con il seguente:

13. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il mutamento delle circoscrizioni delle città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione di riferimento».

37. 24. Quaranta, Scotto, Costantino.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 16 gennaio 1989 n. 1 le parole «al Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti «alla Camera dei deputati».

37. 25. Marco Di Maio.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'articolo 12, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente: «Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati».

37. 26. Marco Di Maio.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'articolo 3 della legge 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente: «I giudici della Corte costituzionale nominati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica sono eletti da ciascuna Camera a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera».

37. 27. Famiglietti.

ART. 38.

Sopprimerlo.

***38. 1.** D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo

Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimerlo.

***38. 2.** Bianconi, Centemero.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 38.

(Disposizioni transitorie).

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo in base alle disposizioni del presente articolo.

2. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di:

tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni;

cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni;

dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

tre senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

3. La Valle d'Aosta e il Molise eleggono un senatore.

4. La ripartizione dei seggi tra le Regioni di cui ai precedenti commi si effettua sulla base dell'ultimo censimento generale.

5. La prima riunione del Senato delle Autonomie ha luogo non oltre il quindicesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.

6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato, dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1 e le elezioni dei senatori, ai sensi della medesima legge, hanno luogo entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

7. I senatori eletti in ciascuna regione, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, restano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti ai sensi del comma 6.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Autonomie, conseguenti alla medesima legge.

9. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

10. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dall'articolo 30 della presente legge costituzionale.

38. 4. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis,

Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimere i commi 1, 2, 4, 5, 6.

38. 3. De Mita.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della Provincia Autonoma di Trento aggiungere le seguenti: e di Bolzano.

38. 6. Biancofiore.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. con le seguenti: ogni gruppo consiliare deve presentare una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori, e ciascun consigliere può votare per una sola delle liste presentate.

38. 5. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi con le seguenti: nel rispetto della composizione del Consiglio Regionale.

38. 7. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

38. 8. Bianconi, Centemero.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I senatori della Provincia Autonoma di Bolzano sono eletti tenendo conto dei gruppi linguistici presenti nel consiglio provinciale, di maggiore consistenza in base all'ultimo censimento linguistico.

38. 9. Biancofiore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di prima applicazione, nelle liste dei candidati è assicurata, a pena di inammissibilità, la presenza di entrambi i sessi. Sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, nelle successive elezioni, nelle liste i primi due candidati non possono essere, a pena di inammissibilità, dello stesso sesso.

38. 10. Costantino, Scotto, Quaranta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di prima applicazione, nelle liste dei candidati è assicurata la presenza di entrambi i sessi. Sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, nelle successive elezioni, nelle liste i primi due candidati non possono essere dello

stesso sesso.

38. 14. Roberta Agostini, Gasparini, Pollastrini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di prima applicazione, nelle liste dei candidati è assicurata, a pena di inammissibilità, la presenza di entrambi i sessi. Sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, nelle successive elezioni, nelle liste non possono essere presenti, a pena di inammissibilità, due candidati consecutivi dello stesso sesso.

38. 11. Costantino, Scotto, Quaranta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di prima applicazione, nelle liste dei candidati è assicurata la presenza di entrambi i sessi. Sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, nelle successive elezioni, nelle liste non possono essere presenti due candidati consecutivi dello stesso sesso.

38. 12. Roberta Agostini, Gasparini, Migliore, Pollastrini, Migliore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di prima applicazione nelle liste dei candidati è assicurata la presenza di entrambi i sessi.

38. 13. Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Pollastrini, Migliore.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del medesimo articolo 57 della Costituzione, *aggiungere le seguenti:*, ma fermo restando la quota minima di senatori stabilita per ogni Regione al comma 3 dello stesso articolo.

38. 15. Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 6, sostituire le parole: dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4, *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

38. 16. Bianconi, Centemero.

Al comma 7, sostituire le parole da: permangono nella stessa carica *fino alla fine del comma,* *con le seguenti:* divengono di diritto, e a vita, componenti della Camera dei deputati, quali membri della stessa.

38. 18. Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 7, dopo la parola: permangono, *inserire le seguenti:*, senza diritto di voto,.

38. 19. Bianconi, Centemero.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, sostituire le parole «del Senato della Repubblica» con le seguenti «della Camera dei deputati»;

b) sostituire il comma 9, con il seguente: 9. Salvo quanto previsto all'articolo 117, quarto e quinto comma, e all'articolo 119, quarto comma, sulla parametrizzazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni vincolata a indicatori di riferimento di costo e fabbisogno validi per tutte le istituzioni autonome territoriali, le disposizioni di cui al Capo IV non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, che deve intervenire entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale;

c) sostituire i commi 11 e 12 con i seguenti:

11. In attuazione degli articoli 116 e 131 della Costituzione, come modificati dalla presente legge, le elezioni degli organi di governo delle Regioni, delle Province autonome e di Roma capitale si svolgono entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro l'anno successivo le Regioni approvano i nuovi statuti regionali.

12. Roma capitale, le Province di Bolzano e Trento, il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta esercitano le funzioni già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale fino all'entrata in vigore delle leggi costituzionali previste dall'articolo 116 della Costituzione, che dovranno essere approvate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

38. 17. Centemero, Russo.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 3 della Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per essere eletti, i giudici costituzionali devono essere candidati ufficialmente entro il quinto giorno antecedente la data dell'elezione. La candidatura deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti di una Camera. I componenti delle Camere non possono sottoscrivere più di una candidatura per ciascuna votazione».

38. 20. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quinto dei componenti di una Camera, le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale».

38. 21. Giorgis, Gasparini, Ferrari, Naccarato.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un decimo dei componenti di una Camera, le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale».

38. 22. Giorgis, D'Attorre, Roberta Agostini, Fabbri, Bindi, Pollastrini, Cuperlo, Naccarato.

Al comma 10, dopo la parola Regioni inserire le seguenti: a statuto ordinario.

38. 23. Attaguile.

Dopo il comma 10, inserire il seguente;

«10-bis. Con legge costituzionale, che determina le modalità di attuazione del referendum di cui all'articolo 138, sono stabiliti i criteri per la separazione del testo in parti omogenee ai fini della

predisposizione dei quesiti».

38. 24. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimere il comma 11.

38. 25. Rubinato.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano soltanto per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

38. 26. Attaguile.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano procedono, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con lo Stato. In caso di mancato adeguamento nel termine di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale si applicano direttamente, e fino all'avvenuto adeguamento, in deroga a qualunque previsione contenuta negli statuti».

38. 27. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Salvo quanto previsto all'articolo 117, quarto comma, e all'articolo 119, quarto comma, sulla parametrizzazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni vincolata a indicatori di riferimento di costo e fabbisogno validi per tutte le istituzioni autonome territoriali, le disposizioni di cui al Capo IV non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, che deve intervenire entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

38. 28. Giorgis, D'Attorre, Naccarato.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Salvo quanto previsto all'articolo 117, quarto comma, Cost. le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, che deve intervenire entro il termine di due anni, assicurando comunque che la parametrizzazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni sia vincolata a indicatori di riferimento di costo e fabbisogno validi per tutte le istituzioni autonome territoriali, secondo quanto stabilito dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

38. 29. Giorgis, D'Attorre, Naccarato.

Al comma 11, sostituire le parole da: non si applicano fino alla fine del comma con le seguenti:
si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

38. 30. Rubinato.

Al comma 11, sopprimere la parola: non.

38. 31. Bianconi, Centemero.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Sino alla revisione dei predetti statuti speciali, restano ferme le competenze già attribuite dai medesimi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché le forme di autonomia più ampie derivanti dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

***38. 32.** Gigli, Dellai, Marguerettaz.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Sino alla revisione dei predetti statuti speciali, restano ferme le competenze già attribuite dai medesimi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché le forme di autonomia più ampie derivanti dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

***38. 33.** Nicoletti, Gigli, Dellai, Francesco Sanna.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, possono essere attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, con norme di attuazione, previa intesa, anche su richiesta delle stesse, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché le suddette Regioni e Province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.

38. 34. Alfreider, Plangger, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz, Capelli, Nicoletti, Dallai, Gigli, Francesco Sanna, Capelli.

Sopprimere il comma 12.

38. 35. Quaranta, Costantino, Scotto.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Entro un anno dall'inizio della legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, su proposta del Governo previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, convocano una commissione bicamerale paritetica composta da deputati e senatori per la predisposizione di una proposta di legge volta a specificare gli ambiti di interesse statale sottesi a ciascuna materia di cui all'articolo 117, comma secondo. La commissione può presentare la proposta di legge, da approvare ai sensi dell'articolo 70, comma primo, entro centoventi giorni dalla sua istituzione.

38. 37. Lattuca.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Entro la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera può, con ricorso motivato, sottoporre al giudizio di legittimità costituzionale la legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese.

38. 38. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini,

Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

(Disposizioni transitorie).

1. Gli organi amministrativi delle province cessano dalle loro funzioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Fino a tale data sono prorogati nella carica, per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, i presidenti e i consigli provinciali il cui mandato scade prima.

2. Entro il termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni a statuto ordinario, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire alle città metropolitane, ove costituite, ai comuni, anche in forma associata, alle altre articolazioni amministrative e organizzative dello Stato, compresi gli enti pubblici e le amministrazioni pubbliche, le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Entro il termine di cui al comma 1, con legge dello Stato sono disciplinati:

a) il trasferimento del personale dipendente dalle province nonché dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo principi di economicità e di efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento o loro equivalenti e privilegiando le assegnazioni alle amministrazioni pubbliche che presentano carenza di organico, tra le quali, in particolare, quella penitenziaria e giudiziaria;

b) il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari; il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

c) anche in via transitoria, i tributi, le partecipazioni, i canoni ed ogni altra entrata prevista dalla legge o comunque spettante alle sopresse province.

4. La legge di cui al comma 3 disciplina, altresì, l'istituzione di un fondo al quale sono conferite le risorse finanziarie rese disponibili a seguito della soppressione delle province, fatte salve quelle trasferite agli enti destinatari delle loro funzioni, da destinarsi, per il primo quinquennio, al finanziamento delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

5. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 2 non siano state adottate le disposizioni ivi previste e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere al loro effettivo esercizio, il presidente della giunta regionale e la giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province abolite nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

38. 01. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto,

Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 39.

Sopprimerlo.

39. 1. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire le parole: per la liquidazione del suo patrimonio *e con le seguenti:* per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché.

39. 2. Famiglietti.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

Deve essere assicurata in ogni caso la salvaguardia dei livelli occupazionali, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in essere presso il segretariato generale del Consiglio, fino al completamento della procedura di reclutamento speciale per le quattro unità di personale in possesso dei requisiti normativi e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2016.

39. 3. Quaranta, Costantino, Scotto, Airaudo, Placido.

Al comma 2, sopprimere le parole: o analoghi trasferimenti monetari.

39. 4. Boccadutri, Misiani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, eccetto i trasferimenti necessari ad assicurarne il funzionamento ai sensi dei rispettivi regolamenti consiliari.

39. 5. Boccadutri, Misiani.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

39. 6. Boccadutri.

Sopprimere il comma 4.

39. 7. Lattuca.

Al comma 4, sopprimere le parole: Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale.

39. 9. Gelmini, Centemero, Ravetto.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

Fatto salvo l'ordinamento generale degli enti di area vasta, definito con legge statale, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale, che assicura forme e condizioni particolari di autonomia agli enti di area vasta in territori interamente montani.

39. 10. De Menech, Borghi.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

Fatto salvo l'ordinamento generale degli enti di area vasta, definito con legge approvata da entrambe le Camere, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale, che assicura forme e condizioni particolari di autonomia agli enti di area vasta in territori interamente montani.

39. 11. De Menech, Borghi.

Al comma 4, dopo le parole: con legge regionale *aggiungere le seguenti:*, che riconosce particolari condizioni di autonomia agli enti con territorio esclusivamente montano e confinanti con Paesi stranieri.

39. 12. De Menech, Borghi.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base di proposte delle Regioni sentiti i comuni del loro territorio, con leggi della Repubblica sono riviste le circoscrizioni delle città metropolitane e delle comunità autonome di area vasta.

39. 13. Centemero, Russo.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. I poteri conferiti dalla normativa vigente alla Conferenza Stato-Regioni sono progressivamente trasferiti, in relazione all'applicazione della presente legge costituzionale, al Senato della Repubblica. La legge regola le scadenze temporali relative.

39. 14. Gigli, Dellai.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, lo Stato e le Regioni riordinano la legislazione di rispettiva competenza eliminando gli uffici, gli enti, le società o gli organismi comunque denominati che esercitano funzioni amministrative che, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, sono state attribuite agli enti locali.

39. 15. Centemero, Russo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, fino all'entrata in vigore della presente legge costituzionale non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, mentre, alla stessa data, cessano per i senatori già nominati a vita.

39. 16. Lauricella.

Al comma 6, sostituire le parole: ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori *con le seguenti:* ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna rispettivamente da consiglieri e da sindaci dei propri territori.

39. 17. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian.

ART. 40.

Sopprimerlo.

40. 1. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno 29 maggio 2017. Le disposizioni previste dagli articoli 27, 34, 38, comma 7, e 39, commi 1, 2, 3, e 4, sono di immediata applicazione.

40. 2. Lauricella.